



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1231**

Ordine del giorno concernente il potenziamento degli ospedali di Piario e di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo. . . . . 3

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1232**

Ordine del giorno concernente l'incremento delle risorse per l'assistenza domiciliare nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19 . . . . . 3

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1233**

Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità stradale in provincia di Brescia . . . . . 4

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1234**

Ordine del giorno concernente il finanziamento della realizzazione di un impianto di risalita per il castello di Brescia . . . . . 4

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1235**

Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di Rezzato (BS) . . . . . 5

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1236**

Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori relativi a ponti ferroviari e sottopassi presenti sulla tangenziale ovest nel comune di Brescia. . . . . 5

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1237**

Ordine del giorno concernente il sostegno alla realizzazione del progetto di riqualificazione della «Terza linea di difesa della Grande Guerra» in comune di Sonico (BS) . . . . . 6

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1238**

Ordine del giorno concernente il finanziamento della manutenzione del ponte stradale sul fiume Po, tra Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e la frazione san Nazzaro in comune di Monticelli (PC). . . . . 6

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1239**

Ordine del giorno concernente la messa in sicurezza di un percorso ciclabile del comune di Castelgerundo (LO) . . . . . 7

#### **Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1240**

Ordine del giorno concernente i riconoscimenti ai medici di formazione specialistica impiegati nei presidi sanitari della Lombardia a seguito dell'emergenza da COVID-19 . . . . . 7

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### **Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3592**

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport nel comune di Casalmaggiore (CR). . . . . 9

#### **Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3593**

Adesione alla proposta per la definizione di accordo di programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano . . . . . 11

#### **Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3595**

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di S. Benedetto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 . . . . . 13

#### **Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3603**

Approvazione dei criteri del bando «Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei» per la selezione di progetti creativi digitali finalizzati a promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile nella costruzione e nel rilancio dell'immagine della Lombardia del futuro. . . . . 16

#### **Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3616**

Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde» . . . . . 19

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

**Delibera Giunta regionale 28 settembre 2020 - n. XI/3617**

Determinazioni in ordine al d.p.c.m. 6 marzo 2020 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali per progetti inclusivi delle persone sorde e con ipoacusia: autorizzazione a presentare il progetto e a costituire l'associazione temporanea di scopo . . . . . 28

**D) ATTI DIRIGENZIALI**

Giunta regionale

**D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

**Decreto dirigente struttura 28 settembre 2020 - n. 11301**

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola – Buono Scuola per l'anno scolastico 2020/2021. . . . . 30

**D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità**

**Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2020 - n. 11308**

Attuazione d.g.r.n. 3393/2020 – Approvazione indicazioni operative per la predisposizione, l'attuazione e la rendicontazione della sperimentazione a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. impegno e contestuale liquidazione all'ATS di Brescia . . . . . 53

**D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**

**Decreto dirigente unità organizzativa 29 settembre 2020 - n. 11322**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Misura 21 - Bando dell'operazione 21.1.01 – «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 b)» – Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2020 . . . . . 72

**Decreto dirigente struttura 20 settembre 2020 - n. 11370**

«L.R. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: bando per il territorio di «Pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019, come modificato dal decreto n. 1356 del 6 febbraio 2020 e dal decreto n. 3707 del 24 marzo 2020 – Proroga dei termini per la pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto e per la realizzazione degli investimenti» . . . . . 98

**D.G. Sport e giovani**

**Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2020 - n. 11306**

Modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, attraverso la piattaforma informatica Osservatorio Regionale degli Sport di Montagna . . . . . 99

**D.G. Turismo, marketing territoriale e moda**

**Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2020 - n. 11295**

Infopoint standard Menaggio – Diniego di conferma del riconoscimento . . . . . 112

**D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni**

**Decreto dirigente unità organizzativa 25 settembre 2020 - n. 11273**

Fondo Comuni Confinanti - Parco Nazionale dello Stelvio. Subambito 1.A «Un parco per tutti - Accessibilità e sentieristica». Interventi strategici n. 1.A.2. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica . . . . . 113

**D.G. Territorio e protezione civile**

**Decreto direttore generale 29 settembre 2020 - n. 11316**

Attuazione dell'ordinanza del capo della protezione civile n. 558/2018 – Decreto del commissario delegato 7 febbraio 2020, n.1437 – Determinazione dei contributi riconoscibili in favore di diverse attività economiche e produttive a ristoro dei danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici nel periodo 27-30 ottobre 2018 nel territorio della Regione Lombardia e contestuale effettiva erogazione di alcuni contributi ai sensi dell'art. 3 dell'o.c.d.p.n.558 del 15 novembre 2018 e degli artt. 3 e 4 del d.p.c.m. 27 febbraio 2019 . . . . . 118

## A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1231

**Ordine del giorno concernente il potenziamento degli ospedali di Piario e di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo**

Presidenza del Presidente Fermi

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1206 concernente il potenziamento degli ospedali di Piario e di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

in un'ottica di revisione del sistema sanitario lombardo è necessario considerare le peculiarità dei presidi ospedalieri presenti sui territori montani, caratterizzati anche da diverse difficoltà date dalla lontananza dai grandi centri urbani e, talvolta, dalla mancanza di adeguati livelli di assistenza;

considerato che

- nonostante la programmazione di un potenziamento dell'attività ambulatoriale e la creazione di un reparto specializzato all'ospedale di Piario, le scelte di Regione Lombardia, nel senso di una chiusura di fondamentali e principali reparti - come i due punti nascita di entrambi gli ospedali - hanno di fatto impoverito il territorio e allontanato i cittadini dal presidio;
- anche per quanto riguarda l'ospedale di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, si registrano, fino agli ultimi mesi dello scorso anno, varie segnalazioni da parte dei cittadini sul depotenziamento di tale presidio;
- tali segnalazioni si affiancano inoltre a dichiarazioni del sindaco di San Pellegrino che, a fine 2019, aveva espresso le sue preoccupazioni sulle prestazioni erogabili dall'ospedale di San Giovanni Bianco, evidenziando come lo stesso funzionasse, di fatto, solo cinque giorni alla settimana e in orario diurno;

considerato, inoltre, che

- le strutture ospedaliere periferiche negli ultimi anni sono state penalizzate in termini di investimenti in potenziamenti di servizi specialistici e di medicina territoriale;
- durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, fonti di stampa hanno anche riportato la notizia che sono «sparite» le auto mediche (con relativi rianimatori) dai presidi di San Giovanni Bianco, Seriate, Sarnico e Piario. A Lovere e ad Alzano Lombardo (centro del contagio insieme a Nembro) sono state sospese le Msa1, i mezzi di soccorso avanzato con infermieri e che gli operatori sanitari si sono dovuti improvvisare come rianimatori;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse disponibili, in un'ottica di rafforzamento dei presidi ospedalieri presenti sui territori montani, a garantire l'immediato potenziamento degli ospedali di Piario e di San Giovanni Bianco, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1232

**Ordine del giorno concernente l'incremento delle risorse per l'assistenza domiciliare nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19**

Presidenza del Presidente Fermi

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	45
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1207 concernente l'incremento delle risorse per l'assistenza domiciliare nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- l'assistenza domiciliare integrata è un fondamentale servizio, prestato a domicilio del paziente, di infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, personale addetto all'igiene del paziente ed altri operatori sanitari secondo un Piano di assistenza individuale (PAI) che consente di ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione dell'anziano o del malato, consentendo di ricevere le cure adeguate all'assistito nel proprio ambiente familiare;
- nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è stata fondamentale questo servizio che, per tutto il periodo di impossibilità ad accedere alle cure sanitarie presso le strutture, ha garantito l'assistenza a domicilio incrementando la propria attività sui territori per poter dare risposte ai cittadini più fragili sostenendo in molti casi i costi e il reperimento dei Dispositivi di protezione individuale;

considerato che

l'articolo 104 «Assistenza e servizi per la disabilità» del «Decreto Rilancio», tra le altre misure riservate ai soggetti disabili, ne prevede di specifiche per rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarietà per le persone disabili non autosufficienti nonché per sostenere chi si prende cura di loro e che il riparto per la Lombardia prevede una dotazione economica di 28 milioni di euro;

impegna la Giunta regionale

a incrementare, attraverso risorse proprie o con fondi statali, il budget attuale 2020 così da dare piena copertura alle prestazioni già somministrate e di futura erogazione per l'ADI e l'ADI Covid, disponendo anche la pianificazione dei tamponi e la dotazione di dispositivi di protezione, affinché possano svolgere le attività assistenziali in piena sicurezza.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1233**
**Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità stradale in provincia di Brescia**

Presidenza del Presidente Fermi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1210 concernente il finanziamento dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità stradale in provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Considerato che nel territorio bresciano si rendono necessari interventi volti al potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza della viabilità stradale, in numerosi tratti riferiti sia alla città di Brescia sia alla Provincia;

Individuato come strategico finanziare i lavori:

- per la messa in sicurezza dello svincolo della SP 19 Concesio-Fenili Belasi, sito in località Navezze nel comune di Gussago, che necessita di euro 1.200.000;
- per il sottopasso in Tangenziale ovest, intersezione via Milano (Brescia), che necessita di euro 500.000,00;

per un totale di euro 1.700.000, per gli anni dal 2021 al 2023;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza dello svincolo della SP 19 Concesio-Fenili Belasi, sito in località Navezze nel comune di Gussago, per euro 1.200.000 e per il sottopasso in Tangenziale ovest, intersezione via Milano (Brescia), che necessita di euro 500.000,00.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1234**
**Ordine del giorno concernente il finanziamento della realizzazione di un impianto di risalita per il castello di Brescia**

Presidenza del Presidente Fermi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1211 concernente il finanziamento della realizzazione di un impianto di risalita per il castello di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Considerato che il castello di Brescia è una fortezza di epoca medievale arroccata sul colle Cidneo, a ridosso del centro storico della città di Brescia. Negli ultimi anni, sono numerose le iniziative organizzate per valorizzare questo patrimonio culturale e favorire l'afflusso turistico verso uno dei siti più significativi della città. Tra di esse, va ricordato il festival «Cidneo», che giunto alla sua terza edizione, ha ospitato oltre 300 mila visitatori in otto giorni, raggiungendo lo scopo di valorizzare il Castello e farlo conoscere a un pubblico che non è solo bresciano;

Considerato inoltre che il progetto per la realizzazione di un impianto di risalita è considerato imprescindibile per la ricettività: oltre a facilitarne l'accesso, infatti, offrirebbe una vista panoramica sulla città e produrrebbe un aumento di indotto grazie all'uso del parcheggio di Fossa Bagni, da cui i turisti raggiungerebbero il castello in circa un minuto;

Individuato come strategico finanziare l'investimento per la realizzazione di un impianto di risalita per il castello di Brescia, che necessita di euro 4.000.000,00 per gli anni dal 2021 al 2023 e successivi;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento per la realizzazio-

ne di un impianto di risalita per il castello di Brescia per euro 4.000.000,00.».

Il presidente: Alessandro Fermi  
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1235**  
**Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di Rezzato (BS)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1212 concernente il finanziamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di Rezzato (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica; Considerato che il comune di Rezzato (BS), in data 31 dicembre 2005, ha acquistato un immobile sito in piazza Vantini 4, in prossimità del Municipio, e che lo stesso è oggi al centro di un progetto di riqualificazione e ristrutturazione per destinarne gli spazi a servizi comunali;

Individuato come necessario cofinanziare il primo lotto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, che necessita di euro 200.000,00 per gli anni dal 2021 al 2023;

impegna la Giunta regionale e  
l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento del primo lotto di ristrutturazione del suddetto immobile di proprietà del comune di Rezzato (BS), sito in piazza Vantini 4.».

Il presidente: Alessandro Fermi  
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1236**  
**Ordine del giorno concernente il finanziamento dei lavori relativi a ponti ferroviari e sottopassi presenti sulla tangenziale ovest nel comune di Brescia**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1213 concernente il finanziamento dei lavori relativi a ponti ferroviari e sottopassi presenti sulla Tangenziale Ovest nel comune di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Considerato che nel territorio del comune di Brescia si rendono necessari interventi relativi a diversi ponti ferroviari;

Individuato come necessario finanziare i lavori:

- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia linea Brescia-Iseo-Edolo che necessita di euro 100.000,00 nell'anno 2025;
- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia Milano-Venezia che necessita di euro 200.000,00 nell'anno 2025;
- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia linea Bivio Mella-Brescia Scalo, che necessita di euro 150.000,00 nell'anno 2025;

per un totale di euro 450.000,00;

impegna la Giunta regionale e  
l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi:

- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia linea Brescia-Iseo-Edolo per euro 100.000,00;

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia Milano-Venezia per euro 200.000,00;
- per il ponte ferroviario/sottopasso in Tangenziale Ovest - intersezione ferrovia linea Bivio Mella-Brescia Scalo per euro 150.000,00.».

Il presidente: Alessandro Fermi  
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini  
 Il segretario dell'assemblea consiliare:  
 Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1237**  
**Ordine del giorno concernente il sostegno alla realizzazione del progetto di riqualificazione della «Terza linea di difesa della Grande Guerra» in comune di Sonico (BS)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1214 concernente il sostegno alla realizzazione del progetto di riqualificazione della «Terza linea di difesa della Grande Guerra» in comune di Sonico (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica; Premesso che il territorio bresciano conserva numerose testimonianze relative al Primo conflitto mondiale. Tra di esse, va citata la cosiddetta «Terza linea di difesa della Grande Guerra», ovvero l'ultimo sbarramento fortificato della Valle Camonica, fatto costruire nel 1916 su ordine del Generale Cadorna, per prevedere l'estrema resistenza dell'esercito italiano qualora fosse caduto il fronte dell'Adamello;

Considerato che la linea difensiva del fondo valle è composta da una serie di trincee in calcestruzzo armato, realizzate con tecniche innovative per l'epoca e progettate per collegare undici postazioni blindate, linee a zig-zag di collegamento, depositi interrati, attraversamento in subalveo del torrente Remulo e un fortino scavato nella roccia e dotato di postazioni per mitraglia-

trice; il recupero complessivo dell'area e dei manufatti in essa ospitati è oggetto di una attenta programmazione, attualmente al vaglio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia; l'indiscutibile valore storico e culturale della linea di accompagna a significativi aspetti ambientali e paesaggistici. Il percorso, infatti, si snoda tra le montagne della Valle Camonica e la Piana di Greano, attraversata dalla ciclovía dell'Oglio dalla quale ogni anno transitano migliaia di turisti.

Queste considerazioni rendono evidenti le potenzialità esprimibili in termini di sviluppo nel settore del turismo eco-sostenibile, culturale e scolastico, che potrebbe rafforzare le sinergie territoriali con il percorso dell'Alta Valle, nonché creare opportunità occupazionali soprattutto rivolte ai giovani, in termini di richiesta di guide turistiche, marketing promoter, addetti all'ospitalità e alla ristorazione. Un aspetto, quest'ultimo, che può essere favorito dalla creazione di strutture ricettive a basso impatto ambientale;

Considerato inoltre che il comune di Sonico (BS) ha redatto un importante progetto di riqualificazione della Terza Linea della Grande Guerra, del valore di euro 880.000,00. Il progetto, diviso in più stralci esecutivi, mira a rendere turisticamente fruibile il percorso;

Ritenuto che opportunità economiche come questa siano perfettamente in linea con le sempre più attuali tendenze di un turismo «alternativo» e consapevole, con la richiesta di aree in grado di far vivere esperienze differenti dal turismo di massa e al contempo di valorizzare l'intero territorio;

Individuato come strategico finanziare l'investimento per la riqualificazione della Terza Linea di Difesa della Grande Guerra che necessita di euro 300.000,00 (stralcio esecutivo per riqualificazione manufatti Prima Guerra Mondiale, località Greano in comune di Sonico-BS) per gli anni dal 2021 al 2023;

impegna la Giunta regionale e  
 l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, un cofinanziamento per euro 300.000,00 di parte dell'intervento per la riqualificazione della Terza Linea di Difesa della Grande Guerra come da progetto redatto dal comune di Sonico (BS).».

Il presidente: Alessandro Fermi  
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini  
 Il segretario dell'assemblea consiliare:  
 Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1238**  
**Ordine del giorno concernente il finanziamento della manutenzione del ponte stradale sul fiume Po, tra Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e la frazione san Nazzaro in comune di Monticelli (PC)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1215 concernente il finanziamento della manutenzione del ponte stradale sul fiume Po, tra Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e la frazione San Nazzaro in comune di Monticelli (PC), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-

plessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Ritenuto necessario finanziare l'investimento per la manutenzione del ponte stradale sul fiume Po, tra Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e la frazione San Nazzaro in comune di Monticelli (PC), che necessita di euro 2.475.000,00, per l'anno 2023;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di manutenzione del ponte sul fiume Po, sito tra Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e la frazione San Nazzaro in comune di Monticelli (PC), per euro 2.475.000,00.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

### D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1239

#### Ordine del giorno concernente la messa in sicurezza di un percorso ciclabile del comune di Castelgerundo (LO)

Presidenza del Presidente Fermi

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

#### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1216 concernente la messa in sicurezza di un percorso ciclabile del comune di Castelgerundo (LO), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'art. 1 comma 10 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 comma 11 della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)

e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto altresì che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Evidenziato che

- a far data dal 1° gennaio 2018 in Provincia di Lodi, a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, è stato istituito il nuovo comune di Castelgerundo;
- i territori di Cavacurta e Camairago sono collegati da un percorso ciclabile, lungo circa 1,5 km, che costituisce una importante infrastruttura di mobilità sostenibile e di comunicazione tra i due centri abitati, utile anche agli abitanti di alcune cascine che ne usufruiscono per poter rientrare in sicurezza nelle ore serali;
- il tratto in esame è ricompreso nella più ampia dorsale che collega Lodi a Castelnuovo;

Considerata l'importanza di favorire l'innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture viabilistiche regionali, con particolare riferimento agli utenti vulnerabili, tra i quali i pedoni e i ciclisti rappresentano le categorie più deboli in assoluto;

Ritenuto necessario quindi

- intervenire con la messa in sicurezza, l'installazione di impianto di illuminazione e degli arredi, del percorso ciclabile di collegamento tra Cavacurta e Camairago, la cui riqualificazione riveste significativa importanza per lo sviluppo del neocostituito comune di Castelgerundo;
- finanziare l'investimento che necessita di euro 200.000,00, per l'anno 2021;

Dato atto che lo sviluppo di infrastrutture al servizio della mobilità ciclistica e la realizzazione di nuovi interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione dell'incidentalità, rientrano tra gli obiettivi perseguiti dal vigente Programma regionale di sviluppo;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il cofinanziamento regionale della messa in sicurezza, installazione di impianto di illuminazione e degli arredi del percorso ciclabile tra Cavacurta e Camairago, sito nel comune di Castelgerundo (LO), per euro 200.000,00 per l'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

### D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1240

#### Ordine del giorno concernente i riconoscimenti ai medici di formazione specialistica impiegati nei presidi sanitari della Lombardia a seguito dell'emergenza da COVID-19

Presidenza del Presidente Fermi

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

#### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1217 concernente i riconoscimenti ai medici di formazione specialistica impiegati nei pre-

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

sidi sanitari della Lombardia a seguito dell'emergenza da COVID-19, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- i medici in formazione specialistica rappresentano un'importante risorsa per la Sanità lombarda e supportano quotidianamente il Sistema Socio-Sanitario regionale, essendo parte integrante del comparto;
- in virtù della cronica carenza di personale medico negli ultimi anni, sono stati ritenuti un anello fondamentale per la gestione della Sanità lombarda;

evidenziato che

Regione Lombardia è l'unico ente nel Paese ad avere avviato un percorso legislativo di riconoscimento della figura degli specializzandi;

ricordato che

- i medici in formazione specialistica si trovano in una condizione di ambivalenza tra l'essere studenti e lavoratori. L'applicazione eterogenea del contratto di formazione specialistica sul territorio nazionale e regionale determina spesso una situazione ibrida, che lascia troppo spazio alle interpretazioni da parte delle istituzioni e delle Aziende;
- in ogni caso, la loro laurea e l'abilitazione alla professione vincolano gli specializzandi a doveri di carattere morale, nonché giuridico;

preso atto che

- l'emergenza COVID-19 ha visto gli specializzandi in prima linea, a tutti gli effetti, impiegati sul campo allo stesso modo in cui sono stati impiegati tutti gli operatori sanitari, con turni faticosi, rischio biologico elevatissimo, rischio di contagio per i familiari;
- Regione Lombardia ha previsto un riconoscimento economico per il lavoro delle figure direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza e a tale proposito ha destinato 223 milioni di euro, comprensivi anche delle risorse nazionali, come misura straordinaria per premiare il lavoro di tutto il personale sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale impiegato nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19;

considerato che

la previsione di una premialità economica, oltre ad un riconoscimento morale, anche per i medici in formazione specialistica appare una misura necessaria per valorizzare l'impegno e il lavoro durante il periodo più acuto della pandemia al pari di quello degli altri operatori sanitari;

considerato, altresì, che

- il problema riguarda prioritariamente i medici specializzandi privi di un contratto o di un incarico (possibilità prevista solo per gli specializzandi del penultimo e dell'ultimo anno) e coloro per i quali non è stata attribuita alcun tipo di premialità;
- altre regioni sono già intervenute prevedendo un indennizzo economico anche per gli specializzandi dei primi tre anni con forme diverse rispetto a quelle degli altri operatori sanitari;

ritenuto

- opportuno intervenire in merito, in attesa che si modifichi la figura dello specializzando con aumento della responsabilità a fronte di migliori diritti e maggiori tutele;
- vengano affrontate compiutamente le tematiche che riguardano l'intera categoria (quali ad esempio orario settimanale, turnistica, reperibilità, assenze per motivi personali, omogeneità di trattamento sul territorio per infortunio sul lavoro, tutela della genitorialità);

visto

il primo Report nazionale sulla tassazione universitaria dei medici in formazione specialistica diffuso da FederSpecializzandi, Associazione Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica, dal quale risulta una tassazione media per studente di 2.000 euro, che corrisponde a più di una mensilità di contratto di formazione specialistica;

invita la Giunta regionale

1) compatibilmente con la normativa statale e le relative risorse, ad approntare forme di riconoscimento innovative e alternative alle misure tradizionali, al fine di rendere possibile una premialità economica anche agli specializzandi, impegnati nel-

la battaglia contro il COVID-19 nei loro reparti di assegnazione, a cui non ne è stata attribuita alcuna, valutando, ad esempio, di concerto con le università, la possibilità di intervenire sulla riduzione delle rette di frequenza nella misura del riconoscimento economico;

2) a individuare, in accordo con le università, un riconoscimento formale, quale un attestato che certifichi la straordinarietà dell'attività svolta e confermi l'alta formazione scientifica e personale conseguita (Master).».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3592

**Adesione alla proposta dell'accordo di programma per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport nel comune di Casalmaggiore (CR)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri»;

Richiamata la d.g.c. n. 125 del 12 settembre 2020 con la quale il Comune di Casalmaggiore (CR) ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport con la finalità di:

- dotare il territorio di un palazzetto dello sport polifunzionale adatto per un'ampia gamma di attività: motoria, sportivo agonistica ed anche scolastica;
- favorire e promuovere lo sport dilettantistico e le attività fisico-motorie;
- rafforzare un'area urbana dedicata ai servizi e soprattutto allo sport, completandola e rendendola fruibile per tutte le discipline sportive;
- realizzare una struttura con nuovi criteri progettuali basati su soluzioni architettoniche meno energivore, dotate di applicazioni domotiche mirate alla riduzione dei costi;
- creare una struttura che possa essere di beneficio per l'intero territorio Casalasco, adducendo punto nevralgico per lo svolgimento di attività sportiva e manifestazioni / eventi a carattere sovracomunale;

Preso atto che il nuovo Palazzetto dello Sport è inserito:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 approvato con d.c.c. n. 88 del 27 dicembre 2019;
- nel Bilancio di previsione 2020/2022» approvato con DCC n. 89 del 27 dicembre 2019;

Vista la pec n. V1.2020.0039031 del 15 settembre 2020 con la quale il Comune di Casalmaggiore ha chiesto a Regione Lombardia di aderire e cofinanziare l'Accordo in oggetto;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:
  - Regione Lombardia;
  - Comune Casalmaggiore (promotore e capofila);
- l'insieme di interventi, nel loro complesso, comporta una spesa di 3.350.000,00 € così finanziata:
  - risorse regionali per 1.650.000,00 € del bilancio regionale 2020-22 di cui 650.000,00 € nell'annualità 2020 sul capitolo di spesa 18.01.202.13474, 500.000,00 € nell'annualità 2021 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486 e 500.000,00 € nell'annualità 2022 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Casalmaggiore;
  - risorse comunali (fondi propri o mutuo) per la restante 1.700.000,00 € reperite nel bilancio comunale 2020-22;
- l'Accordo verrà definito entro la data del 30 novembre 2020;
- la proposta progettuale è conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Casalmaggiore;

Dato atto che sono obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura - Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero»:

- promuovere, in collaborazione con le società sportive locali,

l'attività sportiva anche agonistica principalmente della fascia giovanile della popolazione, creando un luogo di aggregazione di elevato interesse a valore sociale;

- incentivare la pratica motoria quale fattore di prevenzione, formazione e di tutela della salute anche attraverso progettualità specifiche multidisciplinari;
- colmare l'attuale carenza di impianti sportivi con una struttura moderna e progettata per consentire la pratica agonistica anche ai soggetti affetti da disabilità;

Considerato che:

- sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati alla realizzazione del Palazzetto dello Sport di Casalmaggiore;
- ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto sono finalizzati alla costruzione di un palazzetto destinato ad ospitare eventi sportivi di carattere locale, non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, e pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato. Le eventuali attività economiche, che verranno puntualmente individuate nella definizione dell'Accordo, avranno carattere residuale e meramente accessorie, saranno affidate a valore di mercato e non altereranno la concorrenza tra stati membri;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma per la riqualificazione e valorizzazione del territorio di Casalmaggiore;
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti con un importo massimo di 1.650.000,00 € del bilancio regionale 2020-22 di cui 650.000,00 € nell'annualità 2020 sul capitolo di spesa 18.01.202.13474, 500.000,00 € nell'annualità 2021 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486 e 500.000,00 € nell'annualità 2022 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Casalmaggiore;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Atteso che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport nel comune di Casalmaggiore (CR);

2. di stabilire la partecipazione della Regione al Comitato per l'Accordo dando atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 novembre 2020 sono:
  - Regione Lombardia;
  - Comune di Casalmaggiore (promotore e capofila);

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Casalmaggiore in quanto soggetto promotore;

3. di dare atto che i rappresentanti dei soggetti suddetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma;

4. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti con un importo massimo di 1.650.000,00 € del bilancio 2020-2022 di cui 650.000,00 € nell'annualità 2020 sul capitolo di spesa 18.01.202.13474, 500.000,00 € nell'annualità 2021 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486 e 500.000,00 € nell'annualità 2022 sul capitolo di spesa 18.01.202.14486. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Casalmaggiore;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;

7. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

**D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3593****Adesione alla proposta per la definizione di accordo di programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 ed in particolare l'art. 7 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale e l'art. 14, comma 3, nella parte in cui dispone che la l.r. 2/2003 e il r.r. 18/2003 (attuativo della l.r. 2/2003), abrogati ai sensi dell'art. 14 comma 1 della medesima l.r. 19/2019, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o, se successiva, a quella di efficacia della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei «Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione agli strumenti di programmazione negoziata»;
- la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2015;
- la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014, ed in particolare la norma transitoria di cui all'art. 5, che stabilisce che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT che non comportino nuovo consumo di suolo, facendo salve quelle finalizzate all'attuazione di accordi di programma a valenza regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018;

Visto l'atto n. 58 del 3 settembre 2020 del Presidente della Provincia di Lodi con il quale è stata disposta la promozione del percorso procedurale per addivenire ad un Accordo di programma per la trasformazione produttiva di aree agricole libere site nei comuni di Ospedaletto Lodigiano e di Livraga per l'insediamento di una nuova struttura logistica, come da proposta progettuale della Società AKNO Business Parks s.r.l.. In particolare, si prende atto che il suddetto provvedimento:

- sottolinea le importanti ricadute sovracomunali di questa trasformazione, che ha importanti ricadute urbanistico-territoriali (trasformazione di circa 300.000mq di aree agricole in aree produttive/logistiche), ambientali, infrastrutturali, economiche ed occupazionali (circa 500 nuovi addetti);
- rimarca l'impegno a coinvolgere le organizzazioni sindacali per la valutazione degli aspetti occupazionali, sia nella puntuale definizione delle quantità sia delle qualità contrattuali, anche in termini di stabilità del rapporto di lavoro, che dovranno prevedere l'assunzione diretta dei dipendenti da parte della Società AKNO Business Parks s.r.l.;
- prevede la valorizzazione delle imprese locali e la realizzazione di interventi secondo secondo principi di qualità progettuale che definiscano prioritarie le strategie di realizzazione dei volumi architettonici armonizzati nel contesto agricolo, con la presenza di aree verdi fondamentali ai fini del contenimento delle superfici impermeabilizzate, per la salute dei cittadini e delle loro relazioni sociali, nonché di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti; a tal fine saranno utilizzate fonti di energia rinnovabile per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento;
- si da conto del tentativo esperito della Provincia di Lodi di indirizzare la scelta localizzativa verso aree industriali dismesse presenti nell'ambito territoriale di riferimento, che la Società AKNO Business Parks s.r.l. ha ritenuto inidonee alle proprie esigenze insediative e di mercato;
- si da conto che la proposta, pur coerente con la strategia insediativa centrata sulle polarità provinciali dei caselli autostradali e sul connesso governo del sistema infrastrutturale di adduzione di distribuzione dei flussi di traffico preesistenti e indotti dalle dinamiche economiche e di mercato, è in variante al PTCP Vigente ed ai PGT dei comuni interessati (Casalpusterlengo, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia);

- si esprime la necessità che la trasformazione proposta sia attuata attraverso la condivisione dell'intervento insediativo con i Comuni appartenenti all'ambito 6 di concertazione del PTCP vigente in applicazione dell'art. 14 dei relativi Indirizzi Normativi;
- si delinea la procedura concertativa d'ambito, che sarà finalizzata a valutarne gli aspetti territoriali, occupazionali ed ambientali, nonché all'individuazione delle misure compensative e perequative territoriali, in coerenza con le valutazioni ambientali strategiche e d'impatto ambientale alle quali l'intervento in oggetto dovrà essere sottoposto. In particolare, i Comuni di Casalpusterlengo, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia hanno garantito la disponibilità all'identificazione delle aree (in variante agli strumenti di piano comunale) per le quali si prevede l'eliminazione di previsioni insediative per il bilanciamento ecologico del suolo consumato dal nuovo insediamento logistico, all'interno dello stesso ambito di concertazione; sarà fatta comunque salva la verifica puntuale delle condizioni delle singole aree e dell'effettiva e concreta computabilità di ciascuna di esse ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del «consumo di suolo zero»;
- si da atto che l'Accordo di Programma prevederà l'individuazione di forme assicurative e/o fidejussorie da parte della società proponente volte a tutelare il territorio e a garantire il rispetto degli impegni che saranno assunti, prevedendo a tal fine penalità specifiche nel caso in cui le intese sancite dall'accordo di programma non fossero rispettate;

Considerato l'incontro promosso dalla Provincia di Lodi in data 17 giugno 2020, che ha convocato l'Assessore al Territorio e Protezione Civile e i Sindaci dell'ambito di concertazione n. 6 - al fine di condividere i contenuti e le procedure della proposta in oggetto con il relativo cronoprogramma che prevede la conclusione entro 14 mesi;

Dato atto che ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 e successive modifiche e integrazioni, le proposte di variazioni del PTCP e dei PGT dei singoli comuni saranno valutate in un'unica procedura di VAS che verrà espletata dalle competenti direzioni/strutture della Provincia di Lodi (distinte per autorità procedente ed attività competente);

Vista la pec n. A1.2020.0294226 del 7 settembre 2020 con la quale la Provincia di Lodi ha chiesto a Regione Lombardia di aderire alla proposta di definizione dell'Accordo in oggetto;

Considerato che sussiste l'interesse pubblico e sovracomunale per aderire ad un progetto di tale rilevanza economica e territoriale, che costituisce occasione per promuovere un nuovo insediamento sperimentando forme di mitigazione, compensazione perequazione territoriale affinché ne sia garantita la sostenibilità. Inoltre, i previsti consistenti investimenti sul territorio, che avranno importanti ricadute sia di crescita occupazionale, che dovrà essere garantita dal punto di vista contrattuale nel rispetto della contrattazione collettiva, sia di potenziamento infrastrutturale, costituiranno un'opportunità di sviluppo anche per l'imprenditoria locale;

Dato atto che sono obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura:

- l'attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo (42 Econ. 14.1);
- l'attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana (165.Ter. 8.1);
- la promozione della qualità paesaggistica negli strumenti di pianificazione e della cultura del paesaggio (207. Ter. 9.5);

Preso atto che l'adesione alla proposta di percorso per la definizione di Accordo di Programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei Comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano non comporta per Regione Lombardia alcun impegno di spesa;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato aderire alla proposta di percorso per la definizione di Accordo di Programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei Comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

Atteso che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta del percorso procedurale per la definizione di Accordo di Programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei Comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano;

2. di dare atto che la proposta, già condivisa con i Comuni appartenenti all'ambito 6 di concertazione del PTCP vigente, verrà integrata dall'individuazione delle aree per le quali si prevede la contestuale eliminazione di previsioni insediative in variante agli strumenti di pianificazione comunale per bilanciare il suolo consumato dal nuovo insediamento;

3. di stabilire la partecipazione della Regione al Comitato per l'Accordo dando atto che:

- i soggetti interessati alla definizione dell'Accordo di Programma sono:
  - Regione Lombardia,
  - Provincia di Lodi con il ruolo di promotore,
  - Comuni di Casalpusterlengo, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia,e con l'adesione della Società AKNO Business Parks s.r.l. e prevedendo che nel procedimento dell'Accordo di Programma possano intervenire eventuali altri enti e soggetti pubblici o privati interessati, anche ai fini dell'individuazione delle misure compensative e perequative territoriali;
- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dalla Provincia di Lodi;

4. di prendere atto che la definizione dell'Accordo di programma comporterà la necessità di apportare variazioni al PTCP Provinciale ed ai PGT dei singoli comuni, contestualmente all'avvio dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che verrà espletata dalla Provincia di Lodi;

5. di dare atto che l'accordo verrà definito entro 14 mesi;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2;

8. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

**D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3595**  
**Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di S. Benedetto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 4 dicembre 2017, n.172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri»;

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro, ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021;

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art.3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
  - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
  - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari

Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);

- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373);

## Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n. 14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici»;
- con l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici;

## Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
  - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
  - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'Ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
  - confermare lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10€ sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 7 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile ricondizione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione dei beni immobili oggetto di intervento di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili;

Preso atto dell'esito dell'incontro del 27 giugno 2019 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e Coordinamento Sireg e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle Amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una valorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

Dato atto che con d.p.g.r. n. 445 dell'11 dicembre 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'acquisto ed il recupero di villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate (MN) mentre non è stato possibile avviare analoghe procedure con gli altri comuni in quanto non sussistevano tutti i presupposti per procedere;

Richiamata l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549, con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha:

- preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici che ha esaminato lo stato di realizzazione del Piano Organico presentato dai Comuni nell'ambito del previsto aggiornamento annuale, nonché gli ulteriori aggiornamenti rilevati nel corso degli incontri programmati successivamente e ha approvato conseguentemente l'Allegato A «Interventi finanziati», l'Allegato B «Interventi in fase di progettazione», a sua volta suddiviso in B1 «Progetti Pubblici» e B2 «Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato», l'Allegato C «Interventi archiviati» e l'Allegato D «Interventi conclusi»;
- riformulato le scadenze di cui all'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 nel seguente modo:
  - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati), pena l'innammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
  - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- ribadito che lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10 € sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli Allegati A e B sez. B1, mentre la restante quota costituisce la quota parte della copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B sez. B2;

Dato atto che la progressiva attuazione dei Piani Organici ha consentito di definire con maggior precisione il reale fabbisogno per la realizzazione degli interventi, con la conseguente necessaria rideterminazione, sulla base dei dati aggiornati al 31 maggio 2020, dei contributi provvisori pro quota già assegnati con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359;

Preso atto dell'ordinanza 29 giugno 2020, n. 583, con la quale il Commissario delegato ha rideterminato, in favore dei singoli Comuni proponenti, il contributo provvisorio precedentemente concesso, determinando i nuovi importi in funzione dei dati disponibili al 31 maggio 2020, per complessivi 32.582.126,42 €, finalizzati alla realizzazione degli interventi ricompresi negli Allegati A e B, Sezioni B1 e B2, della propria precedente Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;

Richiamata l'istanza prot. 8189 del 26 giugno 2020 con la quale il Comune di San Benedetto Po ha comunicato a Regione Lombardia ed alla Struttura Commissariale la volontà di procedere con un Accordo di Programma per l'acquisizione e recupero di immobili che necessitano di un accordo pubblico-privato come da POR - scheda progettuale CS84 - Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo, inserita nell'allegato B2 alla citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;

Dato atto che:

- la proposta progettuale è conforme alle previsioni urbanistiche comunali e sovramunicipali ed è inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 9 settembre 2020;
- in data 27 giugno 2020 agli atti con prot. 8565 del 2 luglio 2020 la proprietà ha firmato un impegno unilaterale d'obbligo con promessa di cessione bonaria dell'immobile al Comune di San Benedetto Po;

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 95 del 9 settembre 2020 è stato promosso ai sensi di legge l'Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di San Benedetto Po;

- con pec A1.2020.0307977 del 11 settembre 2020, il Comune di San Benedetto Po ha chiesto a Regione Lombardia di aderire l'Accordo in oggetto, finanziando l'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 28 sexies, comma 3, lettera b bis), della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, viste le finalità sopra espresse ed essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati all'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di San Benedetto Po;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, che avverrà entro il 30 novembre 2020, sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di San Benedetto Po (soggetto promotore);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di 809.408,00 € così finanziata:
  - costi di acquisizione: 109.408,00 € stimati a partire dalla stima del valore dell'immobile verificata dall'Agenzia delle Entrate di 98.000,00 € più spese di acquisizione (costo della perizia e spese notarili) che verranno interamente sostenuti da Regione Lombardia a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-22, annualità 2020;
  - costi di realizzazione: 700.000,00 € spesa che sarà interamente sostenuta con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12;
  - il comune provvederà a dotare l'edificio con arredi e allestimenti già in proprio possesso e sostenere tutti i costi successivi di gestione dell'immobile;

- ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea (paragrafo 6.3) in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di San Benedetto Po;
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile con un importo massimo di 109.408,00 € a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020.

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Atteso che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di S. Benedetto Po (MN), con la finalità di completare la ricostruzione post sismica agevolando il reinserimento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto cittadino;

2. di stabilire la partecipazione della Regione al Comitato per l'Accordo dando atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 novembre 2020 sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di San Benedetto Po (soggetto promotore);
- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di San Benedetto Po in quanto soggetto promotore;

2. di dare atto che i rappresentanti dei soggetti suddetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma;

3. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile fino a un importo massimo di 109.408,00 € a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r.14 marzo 2003 n. 2;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

6. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

**D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3603****Approvazione dei criteri del bando «Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei» per la selezione di progetti creativi digitali finalizzati a promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile nella costruzione e nel rilancio dell'immagine della Lombardia del futuro**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la strategia Europa 2020 dell'Unione europea e gli obiettivi da realizzare per migliorare la condizione dei Paesi europei;
- la strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 3316 del 30 giugno 2020, che:

- valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, anche attraverso interventi e strumenti specifici che permettano loro di mettersi personalmente in gioco e arricchire il proprio bagaglio di esperienze - Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: Econ. 6.02.112 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
- incoraggia «politiche integrate che promuovano [...] l'autonomia sociale e [...] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro capacità di «fare impresa» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»;

Visto il Documento Strategico Giovani, approvato nella seduta di Giunta del 23 dicembre 2019 con numero identificativo RL.RLA00N1.2019.2, che raccomanda interventi rivolti ai giovani quali iniziative di sviluppo di soft skill, acquisizione di competenze e sviluppo della creatività, nonché iniziative per favorire la cittadinanza attiva e il senso di responsabilità individuale e collettiva;

Premesso che:

- il contesto nazionale è contrassegnato dalla necessità di sviluppare nuovi spazi di partecipazione e strumenti di aggregazione per i giovani, valorizzando, anche in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto all'accesso alle tecnologie digitali e promuovendo il principio di partecipazione e del protagonismo giovanile;
- il video marketing, le immagini e i prodotti digitali si sono rivelati, negli ultimi anni, delle leve efficaci in termini di visualizzazioni, interazioni e condivisioni e diffusione dei contenuti;

Considerato che Regione Lombardia ha promosso, tra il 2019 e il 2020, il sondaggio on line «Yoursay!» rivolto ai giovani dai 15 ai 34 anni, registrando un ampio riscontro da parte degli stessi ed evidenziando esigenze di una maggiore informazione, comunicazione e orientamento allo studio e al lavoro per una maggiore autonomia;

Ritenuto quindi opportuno:

- dare seguito all'esigenza espressa dai giovani lombardi, individuando iniziative appositamente progettate per favorire il protagonismo giovanile e promuovere il cambiamento positivo, come sostenuto nella comunicazione della Commissione europea citata in premessa;
- promuovere un'iniziativa che coinvolga direttamente i giovani nella progettazione e creazione di prodotti digitali creativi al fine di generare un valore aggiunto per il territorio e per i giovani stessi attraverso l'espressione di idee, emozioni e immagini sul tema «Lombardia 2030: la Lombardia che vorrei»;

Ritenuto pertanto di:

- realizzare l'iniziativa «Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei» con i criteri attuativi definiti dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che la dotazione finanziaria dell'iniziativa ammonti a complessivi EUR 45.000,00 che troverà copertura sull'eser-

cizio 2020 in un capitolo di nuova istituzione alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 2 «Giovani», a seguito di approvazione di apposita variazione di bilancio richiesta con nota prot. N1.2020.0010403 del 11 settembre 2020 con risorse provenienti dai seguenti capitoli:

- Cap 6.01.104.10450 per Euro 19.236,00,
- ap 6.01.104.10152 per Euro 25.764,00;

Vista la legge 241/90 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), ed in particolare il punto 2 (Nozione di impresa e di attività economica);

Valutato che la presente iniziativa non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto i beneficiari del contributo sono esclusivamente persone fisiche e non si intendono riconoscere contributi ad attività economica;

Dato atto che il competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani procederà con l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
- la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'iniziativa «Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei» con i criteri attuativi definiti dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'iniziativa di cui al punto 1) ammonta a EUR 45.000,00, che troverà copertura sull'esercizio 2020 in un capitolo di nuova istituzione alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 2 «Giovani», a seguito di approvazione di apposita variazione di bilancio richiesta con nota prot. N1.2020.0010403 del 11 settembre 2020 con risorse provenienti dai seguenti capitoli:

- Cap 6.01.104.10450 per Euro 19.236,00,
- Cap 6.01.104.10152 per Euro 25.764,00;

3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

<b>BANDO “LOMBARDIA 2030. LA LOMBARDIA CHE VORREI”</b>	
<b>CRITERI ATTUATIVI</b>	
<b>1. Premessa</b>	<p>La strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) incoraggia le iniziative che permettono ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo».</p> <p>Il contesto dell’attuale periodo storico, legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenzia la necessità di sviluppare maggiori spazi di partecipazione e strumenti di aggregazione per i giovani, valorizzando il diritto all’accesso alle tecnologie digitali e promuovendo il principio di partecipazione e del protagonismo giovanile.</p> <p>Regione Lombardia intende quindi sperimentare la sinergia tra comunicazione, creatività e partecipazione sociale giovanile al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generare un valore aggiunto per il territorio e per i giovani stessi attraverso l’espressione di idee, emozioni e immagini sul tema “Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei”;</li> <li>- ampliare e integrare le politiche rivolte ai giovani attraverso un canale di comunicazione più vicino allo stile digitale da loro privilegiato.</li> </ul>
<b>2. Obiettivi</b>	<p>L’obiettivo del bando è recepire i prodotti digitali rappresentativi di idee, emozioni e immagini sul tema “Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei” nei diversi ambiti di interesse (ambiente, cultura, turismo, eventi, ecc.) per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile allo scopo di coinvolgere i giovani nella costruzione della Lombardia del futuro;</li> <li>2. promuovere e rilanciare l’immagine della Lombardia dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid 19, proponendo delle modalità di divulgazione di tali prodotti anche in chiave di marketing sociale, territoriale e culturale più vicina ai giovani.</li> </ol>
<b>3. Descrizione</b>	<p>La Direzione Generale Sport e Giovani intende coinvolgere i giovani di età compresa tra 18 e 34 anni nella realizzazione di video, della durata massima di 3 minuti, per promuovere le idee, espressioni e prospettive future sul tema “Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei” nelle tematiche quali: ambiente, sport, cultura, territorio, eventi, lavoro, turismo.</p> <p>I giovani dovranno illustrare il progetto creativo, il contenuto del messaggio che intendono trasmettere, il tema, le caratteristiche, inviando un prodotto digitale con le caratteristiche tecniche individuate nel bando.</p> <p>I prodotti digitali pervenuti saranno esaminati da un Nucleo di valutazione di cui faranno parte rappresentanti della Direzione Generale Sport e Giovani e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne UO comunicazione.</p> <p>Il Nucleo di valutazione selezionerà, sulla base dei criteri di valutazione individuati e a suo insindacabile giudizio, cinque prodotti digitali per ogni categoria.</p>

	<p>Le categorie sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 – 24 anni</li> <li>- 25 – 29 anni</li> <li>- 30 – 34 anni</li> </ul> <p>I criteri di valutazione saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originalità del progetto;</li> <li>- qualità tecnica dell'elaborato;</li> <li>- efficacia comunicativa.</li> </ul> <p>Ai primi classificati per ogni categoria è riconosciuto un corrispettivo economico a titolo di prestazione d'opera per complessivi EUR 45.000,00, così ripartito:          1° classificato - EUR 5.000,00 lordi          2° classificato - EUR 4.000,00 lordi          3° classificato - EUR 3.000,00 lordi          4° classificato - EUR 2.000,00 lordi          5° classificato - EUR 1.000,00 lordi</p> <p>Il Nucleo di valutazione si riserva di non individuare alcuna candidatura per il riconoscimento del premio qualora non vi fossero opere meritevoli, come disciplinato nel relativo bando.</p> <p>I progetti presentati dovranno tassativamente garantire l'uso di materiale originale ed inedito. I prodotti digitali vincitori saranno acquisiti in proprietà di Regione Lombardia che sarà esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà e di riproduzione. I restanti video rimangono in proprietà degli autori che cedono a Regione Lombardia il solo diritto di riproduzione.</p>
<b>4. Soggetti destinatari</b>	<p>Possono partecipare all'iniziativa: persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla data di apertura del bando, che vivono in Lombardia.          È esclusa la partecipazione di soggetti titolari di partita IVA.</p>
<b>5. Dotazione finanziaria</b>	<p>L'iniziativa prevede uno stanziamento di EUR 45.000,00 che troverà copertura sull'esercizio 2020 di un capitolo di nuova istituzione alla missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 2 "Giovani", istituzione che avverrà a seguito di approvazione di apposita variazione di bilancio richiesta con prot. N1.2020.0010403 del 11/09/2020</p>
<b>6. Tempi del procedimento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Approvazione del bando entro il 02/10/2020;</li> <li>2) Presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma informativa Bandi online (<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>) a partire dalle ore 10.00 del giorno 12/10/2020 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/11/2020;</li> <li>3) Pubblicazione graduatoria entro il 04/12/2020;</li> <li>4) Erogazione del premio entro il 18/12/2020.</li> </ol>

**D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3616**  
**Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando**  
**«Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può:
  - concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici;
  - promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno all'innovazione e alla competitività dei quartieri e delle manifestazioni fieristiche lombarde;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Viste inoltre:

- l'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 febbraio 2020, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020, che consentiva la riapertura delle fiere a partire dal 1° luglio 2020, approvando contestualmente le linee guida per la riapertura di tali attività economiche, contenenti, tra l'altro, le misure di prevenzione e contenimento del contagio da adottare nel settore fieristico;

Considerato che:

- nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le manifestazioni fieristiche sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, ed in particolare in Lombardia non si sono potute svolgere a partire da febbraio fino a luglio;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio o l'annullamento, solo per il segmento delle fiere internazionali, di circa 30 eventi, su un totale annuo medio di circa 60-70 manifestazioni, con grave pregiudizio economico per i soggetti organizzatori coinvolti;
- la ripartenza effettiva delle fiere, a seguito della citata ordinanza 573, è avvenuta a partire da settembre 2020, quando sono tornati ad aprire alcuni dei principali eventi fieristici regionali, in

particolare nei settori della moda e della meccanica;

- nell'ambito delle consultazioni con gli operatori del settore, tramite la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico, istituita ai sensi dell'art. 129 della l.r. 6/2010, è emerso che:
  - le previsioni degli organizzatori di tali eventi degli ultimi mesi del 2020 sulle presenze degli espositori e sui metri quadri venduti sono molto negative, prevedendo riduzioni anche del 60-70% rispetto alla media degli ultimi anni;
  - per far fronte a tale situazione, gli organizzatori hanno valutato e stanno valutando significativi investimenti in tecnologie digitali, per affiancare alla modalità fisica tradizionale di svolgimento delle manifestazioni anche delle modalità telematiche di partecipazione, fino, in alcuni casi, alla completa digitalizzazione degli eventi, trasformati in vere e proprie fiere virtuali;
  - gli investimenti per l'adeguamento delle fiere agli standard di prevenzione e contenimento del contagio ricadono prevalentemente sui soggetti proprietari e gestori dei quartieri fieristici;

Richiamata la d.g.r. XI/3110 del 5 maggio 2020, che definiva i criteri della misura «Safe Working – lo riapro sicuro – Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde», nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale, che prevedeva:

- una dotazione complessiva di € 16.180.000,00, di cui € 3.480.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde e € 12.700.000,00 a carico di Regione Lombardia, con la seguente copertura finanziaria:
  - € 4.225.900,00 sul capitolo 14.01.203.14300 del bilancio 2020;
  - € 2.774.100,00 sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2020;
  - € 5.000.000,00 sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2020;
  - € 200.000,00 sul capitolo 15.01.104.8426 del bilancio 2020;
  - € 500.000,00 sul capitolo 15.01.104.5372 del bilancio 2020;
- Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura;
- l'assegnazione degli aiuti secondo una procedura valutativa a sportello;
- il termine ultimo del 10 novembre 2020 per l'invio delle domande di partecipazione;

Dato atto che:

- dall'apertura della misura sopra citata, avvenuta in data 28 maggio 2020, fino alla data del 15 settembre 2020, risultano presentate n. 1.195 domande di partecipazione, di cui n. 633 ammesse al finanziamento, n. 112 non ammesse e n. 521 ancora in istruttoria;
- in base ai numeri sopra riportati, risultano alla data del 15 settembre 2020 risorse non utilizzate sulla misura pari a non meno di € 11.296.000,00;

Considerato pertanto che, entro la data di chiusura dello sportello della misura, le domande complessivamente presentate non arriveranno ragionevolmente ad esaurire la dotazione disponibile;

Ritenuto quindi di poter destinare parte delle risorse non utilizzate del bando «Safe Working», in misura pari a € 1.500.000,00, al finanziamento di un bando di sostegno al settore fieristico, con finalità analoghe relative all'adeguamento del settore alla ripresa delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di promuovere un'azione di sostegno alla digitalizzazione e alla messa in sicurezza delle fiere lombarde, tramite l'approvazione dei criteri per l'emanazione di un bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la misura trova copertura finanziaria come di seguito dettagliato:

- € 1.500.000,00 in conto capitale a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2020, già previsti dalla dotazione del bando «Safe Working» approvato con dalla d.g.r. 3110/2020;
- € 300.000 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

14.01.104.8241 del bilancio 2020 che presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che le risorse in conto capitale sopra indicate pari € 1.500.000,00 sono già nelle disponibilità di Unioncamere Lombardia, a seguito del trasferimento effettuato nell'ambito della gestione del citato bando «Safe Working»;

Stabilito:

- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde;
- di individuare come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di stabilire una dotazione finanziaria della misura pari a € 1.800.000,00, a carico di Regione Lombardia, di cui:
  - € 1.500.000,00 in conto capitale a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2020, già previsti dalla dotazione del bando «Safe Working» approvato con dalla d.g.r. 3110/2020;
  - € 300.000 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.8241 del bilancio 2020;
- di trasferire la quota della dotazione finanziaria non già nelle disponibilità di Unioncamere Lombardia, pari a € 300.000, in due tranches, in misura del 50% all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari e il restante 50% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto attuatore;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. 1662/2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi;

Preso atto dell'approvazione in data 24 settembre 2020 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per im-

presa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 13008;

Stabilito che Unioncamere Lombardia dovrà:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r.n. 6777/2017, nella seduta del 22 settembre 2020;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde», di cui All'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con uno stanziamento di € 1.800.000 a valere sui seguenti capitoli del bilancio 2020:

- € 1.500.000,00 in conto capitale a valere sul capitolo 14.01.203.10403, già previsti dalla dotazione del bando «Safe Working» approvato con dalla d.g.r. 31/10/2020;
- € 300.000 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.8241, che presenta la sufficiente disponibilità di

competenza e di cassa;

2. di dare atto infine che le risorse in conto capitale sopra indicate pari € 1.500.000,00 sono già nelle disponibilità di Unioncamere Lombardia, a seguito del trasferimento effettuato nell'ambito della gestione del citato bando «Safe Working»;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde;

5. di individuare come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di prevedere che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore della misura, dovrà provvedere a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

7. di trasferire la quota della dotazione finanziaria non già nelle disponibilità di Unioncamere Lombardia, pari a € 300.000, in due tranche, in misura del 50% all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari e il restante 50% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto attuatore;

8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. 1662/2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato 1**

<b>TITOLO</b>	<b>DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA NELLE FIERE LOMBARDE</b>
<b>FINALITÀ</b>	Favorire la ripresa delle attività del sistema fieristico lombardo e il loro adeguamento alle mutate situazioni di mercato conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenendo gli interventi in digitalizzazione delle manifestazioni fieristiche e gli adeguamenti dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione e contenimento del contagio.
<b>R.A. DEL PRS X Lgs.</b>	Econ.14.02 R.A. 48 Promozione del sistema fieristico lombardo
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Potranno presentare domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche</b> che abbiano almeno un evento qualificato di livello internazionale o nazionale, ai sensi dell'art. 123 della l.r. 6/2010, incluso nel calendario fieristico regionale approvato da Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 126 della l.r. 6/2010, per gli anni 2020 o 2021;</li> <li>• <b>Soggetti proprietari e/o gestori di quartieri fieristici</b> riconosciuti di livello internazionale, nazionale ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 13 del r.r. n. 5/2003, indipendentemente dalla loro forma giuridica;</li> </ul> <p>In possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi oppure rientrare nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall'ISTAT;</li> <li>• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC</li> <li>• Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.</li> <li>• Non essersi trovati, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.</li> </ul>

	I primi tre requisiti di ammissibilità sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>Dotazione complessiva: <b>€ 1.800.000</b>, così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.500.000 sul bilancio 2020, per spese in conto capitale</li> <li>• € 300.000 sul bilancio 2020, per spese di parte corrente</li> </ul> <p>Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione con eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili a proprio carico o da parte del Sistema Camerale.</p>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Ai sensi del suddetto Regime, gli aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;</li> <li>• possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;</li> <li>• possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero</li> </ul>

	<p>adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021.</li> </ul>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili progetti che prevedano i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione di <b>tecnologie digitali per l'estensione virtuale delle manifestazioni fieristiche</b> (piattaforme di matching, smart catalog, piattaforme per l'esposizione virtuale e vetrine virtuali, ecc.), inclusa la realizzazione di siti web e di contenuti digitali per la promozione e l'animazione di tali estensioni virtuali;</li> <li>Interventi per l'<b>adeguamento dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione, sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19</b> (interventi edili, strutture e arredi per riorganizzare gli spazi, termoscanner, sistemi di ricambio d'aria, sistemi per il monitoraggio delle presenze anti-assembramento, attrezzature per la sanificazione, sistemi informatici di automatizzazione dei processi quali bigliettazione, registrazione visitatori, gestione espositori ecc.), inclusi materiali di consumo, servizi per la pulizia e la sanificazione, aggiornamento Documento Valutazione Rischi e protocollo per misure anti-contagio ecc.</li> </ol> <p>Gli interventi di cui al punto 2) e le relative spese, sia in conto capitale che di parte corrente, sono ammissibili solo per i soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici.</p>
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili le seguenti spese, se connesse ad uno degli interventi ammissibili indicati al paragrafo precedente e alle relative finalità di digitalizzazione delle manifestazioni o adeguamento dei quartieri agli standard di prevenzione e sicurezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Spese in conto capitale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;</li> <li>Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;</li> <li>Opere edili;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione o ammodernamento di impianti (sistemi di areazione, di videosorveglianza e monitoraggio degli ingressi ecc.);</li> <li>• Arredi e strutture temporanee;</li> </ul> <p><b>2. Spese di parte corrente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canoni per software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;</li> <li>• Spese di comunicazione e promozione connesse alle tecnologie digitali;</li> <li>• Materiali di consumo per l'igiene e dispositivi di protezione individuale;</li> <li>• Cartellonistica e segnaletica;</li> <li>• Servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti;</li> <li>• Spese di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per aggiornamento Documento Valutazione Rischi e protocollo per misure anti-contagio e relativa formazione ai dipendenti.</li> </ul> <p>Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020. Le spese sono ammissibili al netto di IVA, salvo qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario. Sono ammissibili progetti con un importo complessivo di spese <b>non inferiore a € 10.000.</b></p>
<p><b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, come di seguito specificato:</p> <p><b>1. Soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo in conto capitale: <b>70%</b> delle spese in conto capitale, fino a un massimo di <b>€ 100.000</b>;</li> <li>• Contributo di parte corrente: <b>50%</b> delle spese di parte corrente, fino a un massimo di <b>€ 20.000</b>;</li> </ul> <p><b>2. Soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo in conto capitale: <b>70%</b> delle spese in conto capitale, fino a un massimo di <b>€ 250.000</b>;</li> <li>• Contributo di parte corrente: <b>50%</b> delle spese di parte corrente, fino a un massimo di <b>€ 20.000</b>.</li> </ul>
<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</b></p>	<p>Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito <a href="http://webtelemaco.infocamere.it">http://webtelemaco.infocamere.it</a>.</p>

<b>E DELLE DOMANDE</b>	<p>I soggetti richiedenti dovranno presentare domanda <b>allegando i relativi giustificativi di spesa.</b></p> <p>Le modalità e i tempi di presentazione delle domande saranno definiti in fase di approvazione del bando. In ogni caso, le domande dovranno essere presentate <b>non oltre il 20 novembre 2020</b>, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021</p> <p>Per ogni soggetto richiedente può essere ammessa e finanziata <b>una sola domanda.</b></p>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	<p>Le domande saranno selezionate tramite <b>procedura valutativa a sportello.</b></p> <p>L’istruttoria di ammissibilità formale e la valutazione di merito delle domande presentate sarà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio lombarde.</p> <p>Il procedimento di valutazione si compone di una fase di <b>istruttoria di ammissibilità formale</b> e una fase di <b>valutazione di merito del progetto</b></p> <p>Ciascuna domanda sarà valutata, nel merito, sulla base dei seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente dettagliati col bando attuativo del presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coerenza con le finalità del bando;</li> <li>• Articolazione degli interventi;</li> <li>• Importo complessivo dell’investimento.</li> </ul> <p>Alla domanda sarà attribuito un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100. Saranno considerate ammissibili le domande che raggiungano un punteggio minimo di <b>40 punti su 100.</b></p> <p>Le domande formalmente ammissibili che abbiano ottenuto un punteggio, nella valutazione di merito, di almeno 40 punti saranno ammesse <b>in ordine cronologico di presentazione della domanda.</b></p> <p>I termini per la conclusione dell’istruttoria saranno definiti in fase di approvazione del bando. In ogni caso, il procedimento dovrà</p>

	<p>concludersi con la concessione degli aiuti <b>entro il 31 dicembre 2020</b>, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021.</p>
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE</b>	<p>I contributi saranno erogati da Unioncamere Lombardia, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, secondo tempistiche da definire in fase di approvazione del bando attuativo e comunque <b>entro il 28/02/2021</b>.</p>
<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<p>Il soggetto attuatore del bando di cui al presente provvedimento è Unioncamere Lombardia, che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>• realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;</li> <li>• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;</li> <li>• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;</li> <li>• assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.</li> </ul> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia la quota della dotazione finanziaria non già nelle sue disponibilità, pari a € 300.000, in due tranche, in misura del 50% all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari e il restante 50% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto attuatore.</p> <p>Unioncamere Lombardia, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR 1662/2019, dovrà trasmettere una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi.</p>

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

**D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3617**
**Deferimazioni in ordine al d.p.c.m. 6 marzo 2020 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali per progetti inclusivi delle persone sorde e con ipoacusia: autorizzazione a presentare il progetto e a costituire l'associazione temporanea di scopo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato lo Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Viste:

- la legge 3 marzo 2009 n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
- la risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2006 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

Richiamato il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo settore», come modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con il quale è stata avviata la riforma del Terzo settore;

Viste le seguenti leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che dispone, tra l'altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare l'art. 3 «Soggetti» e l'art. 11 lettera m) «competenze della Regione» che demanda alla medesima il compito di definire le modalità di consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge medesima;
- l.r. 5 agosto 2016 n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;

Richiamato altresì il d.p.c.m. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 marzo 2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 27 marzo 2020;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con Avviso pubblicato il 3 luglio 2020 ha inteso promuovere iniziative volte a potenziare e a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali;
- l'Avviso è finalizzato al finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

Dato atto che i termini per la presentazione delle progettualità sono fissati in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso, con scadenza il giorno 1 ottobre 2020;

Preso atto che:

- la richiesta di finanziamento per ciascun progetto, della durata di dodici mesi, deve essere compresa tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) e entro il limite massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- il finanziamento messo a disposizione per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta;
- all'Avviso possono partecipare le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, favorendo altresì la partecipazione

delle Autonomie locali, delle Aziende Sanitarie Locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche;

- gli enti del terzo settore devono avere nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso;
- per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta dal proponente, sia in forma singola o di Associazioni Temporanee di Scopo;

Dato atto che ai fini della partecipazione all'avviso, la Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità ha sviluppato una proposta progettuale denominata «Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacusiche», depositata agli atti della stessa Direzione Generale, in collaborazione con ENS Lombardia, ATS Metropolitana di Milano e ATS della Brianza, declinandone il contenuto in chiave di implementazione delle azioni già attivate a livello territoriale in attuazione dei principi della l.r. 5 agosto 2016 n. 20 di promozione dell'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo;

Rilevato infatti che il progetto sviluppato in collaborazione con ENS Lombardia, ATS Metropolitana di Milano e ATS della Brianza, in una logica di continuità e sviluppo del percorso in atto in Regione Lombardia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e tenuto conto del forte fabbisogno a livello territoriale, prevede la gestione di un intervento di interpretariato in presenza nonché l'implementazione del servizio di video interpretariato a distanza e sottotitolazione in una prospettiva che tende alla copertura del fabbisogno di comunicazione in ambiti pubblici e privati diversi da quelli legati all'offerta sociosanitaria di cui alla d.g.r. XI/2182/2019, tendendo, attraverso la sinergia delle azioni in campo, a porre le premesse per l'analisi di funzionamento e sostenibilità di un possibile modello organizzativo di gestione del servizio stesso in una logica di sistema rivolto all'intera platea delle persone sorde;

Valutato che la proposta progettuale in oggetto risulta pienamente armonizzata con il percorso degli interventi e delle iniziative istituite e attivate sul territorio lombardo in attuazione della l.r. n. 20/2016 a partire dal 2016 e in continuità con le azioni di cui all'art. 4 della legge medesima, e precisamente, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

- Azione «Accessibilità e fruibilità della rete dei servizi sanitari e sociosanitari»: con d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5879 e successive integrazioni è stata sviluppata l'iniziativa rivolta alla implementazione dei percorsi di accoglienza medica e della gestione delle emergenze a favore di persone con disabilità, attivando presso tutte le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) servizi minimi di facilitazione e accompagnamento nell'accesso e nella fruizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, quali ad es. servizio di prenotazione per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, procedure di accesso al pronto soccorso, ecc.;
- l'Azione «Sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema educativo di istruzione»: con d.g.r. 11 settembre 2017, n. 7065 e successive integrazioni è stata sviluppata una iniziativa rivolta alla didattica inclusiva nell'ambito delle scuole del primo ciclo;
- l'Azione «Promozione della comunicazione e dell'informazione a favore delle persone con disabilità»: con d.g.r. 30 settembre 2019 n. 2182 «Promozione della comunicazione e dell'informazione a favore delle persone con disabilità ai sensi della l.r. n. 20/2016: intervento 2019/2020» è stata promossa l'attivazione di un servizio di video-interpretariato a distanza finalizzato ad offrire interpreti professionisti disponibili in videochiamata per comunicare in modo professionale con cittadini sordi che usano la Lingua Italiana dei Segni (LIS) presso i servizi dell'area sociosanitaria;

Valutato altresì che la collaborazione di ATS della Brianza e di ATS Metropolitana di Milano appare strategicamente e specificamente anche funzionale a garantire l'attuazione di un percorso mirato e integrato di analisi e monitoraggio in itinere della sperimentazione con particolare riferimento ai meccanismi di funzionamento del modello organizzativo di gestione del servizio di interpretariato, tenuto anche conto che:

- con d.g.r. XI/2577/2020 è stato riconosciuto alla ATS Brianza il ruolo di coordinamento di alcune attività legate agli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;
- con decreto n. 16083/2019 è stato conferito ad ATS Città Metropolitana di Milano il mandato di individuare il soggetto per l'erogazione del servizio di video interpretariato

a distanza sull'intero territorio regionale in ambito sanitario sociosanitario e socioassistenziale;

Dato atto che in data 23 settembre 2020 la proposta progettuale «Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacusiche» in oggetto è stata presentata al tavolo della disabilità sensoriale che ha espresso parere favorevole nel quadro di una attenzione alle diverse modalità di intervento a sostegno delle persone con disabilità sensoriale;

Preso atto della volontà manifestata da ENS Lombardia e dalle n. 2 ATS di partecipare allo sviluppo del progetto «Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacusiche» e di impegnarsi alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo per l'ipotesi di ammissione del progetto stesso al finanziamento, nell'ambito dello schema denominato «format 6» allegato al d.p.c.m. del 6 marzo 2020;

Dato atto che l'ENS è un ente del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, maggiormente rappresentativo della categoria;

Rilevato che agli atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità sono pervenute altre due comunicazioni di interesse a partecipare allo sviluppo della progettazione in oggetto che, tenuto conto dello stato di avanzamento già raggiunto con gli altri partner di progetto nell'elaborazione della proposta, non risultano compatibili con il rispetto delle scadenze specificamente definite per la partecipazione all'avviso, ma che si qualificano in ogni caso come appropriate nel quadro della programmazione triennale regionale di cui all'art. 5 della l.r. 20/2016 delle azioni di inclusione delle persone sorde, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 20/2016 Regione promuove, ai fini dell'inclusione delle persone sorde, la lingua italiana dei segni e «la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi»;

Valutato che tali ulteriori proposte sono in sintonia con le azioni sopra descritte e si inseriscono nel contesto della collaborazione in atto che trova la sua significativa espressione nel tavolo della disabilità sensoriale;

Considerato pertanto opportuno, al fine di concorrere alla piena attuazione del principio di inclusione universale delle persone sorde, prevedere, unitamente alla presentazione della proposta progettuale all'avviso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'impegno ad implementare nella programmazione che verrà espressa entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20/2016, un programma di interventi finalizzato a garantire continuità alle azioni in campo, comprese quelle oggetto della proposta progettuale, contestualmente al sostegno delle diverse modalità e tecnologie oggi disponibili a garantire una risposta trasversale ai bisogni di comunicazione delle persone sorde, oltre a quelle legate all'utilizzo della LIS;

Stabilito pertanto di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto denominato «Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacusiche» sviluppato in collaborazione con ENS Lombardia, ATS della Metropolitana di Milano e ATS Brianza con la richiesta di un contributo pari a euro 400.000 in relazione all'Avviso approvato con d.p.c.m. del 6 marzo 2020 e di impegnarsi, qualora il progetto presentato fosse ammesso a finanziamento, alla costituzione dell'A.T.S. tra i partner di progetto, utilizzando allo scopo il format 6 allegato al d.p.c.m. del 6 marzo 2020 di approvazione dell'Avviso;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, nella persona del Direttore Generale pro tempore, per la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo con l'ENS Lombardia, l'ATS Metropolitana di Milano e l'ATS della Brianza secondo il format di cui all'allegato 6) al d.p.c.m. del 6 marzo 2020;

Dato atto di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Stabilito di prevedere, in una logica di piena attuazione del principio di inclusione universale delle persone sorde, l'impegno ad implementare nel piano triennale da definire entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20/2016, un programma di interventi finalizzato a garantire continuità alle azioni in campo, comprese quelle oggetto della proposta progettuale, contestualmente al sostegno delle diverse modalità e tecnologie oggi disponibili a garantire una risposta trasversale ai bisogni di comunicazione delle persone sorde, oltre a quelle legate all'utilizzo della LIS, nel quadro del confronto con gli stakeholder di riferimento;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto denominato «Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacusiche» sviluppato in collaborazione con ENS Lombardia, ATS della Metropolitana di Milano e ATS Brianza, agli atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, con la richiesta di un contributo pari a euro 400.000 in relazione all'Avviso approvato con d.p.c.m. del 6 marzo 2020 e di impegnarsi, qualora il progetto presentato fosse ammesso a finanziamento, alla costituzione dell'A.T.S. tra i partner di progetto, utilizzando allo scopo il format 6 allegato al d.p.c.m. del 6 marzo 2020 di approvazione dell'Avviso;

2. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, nella persona del Direttore Generale pro tempore, per la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo con l'ENS Lombardia, l'ATS Metropolitana di Milano e l'ATS della Brianza secondo il format di cui all'allegato 6) al d.p.c.m. del 6 marzo 2020;

3. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di prevedere, in una logica di piena attuazione del principio di inclusione universale delle persone sorde, l'impegno ad implementare nel piano triennale da definire entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20/2016, un programma di interventi finalizzato a garantire continuità alle azioni in campo, comprese quelle oggetto della proposta progettuale, contestualmente al sostegno delle diverse modalità e tecnologie oggi disponibili a garantire una risposta trasversale ai bisogni di comunicazione delle persone sorde, oltre a quelle legate all'utilizzo della LIS, nel quadro del confronto con gli stakeholder di riferimento;

5. di mandare alla Direzione Politiche sociali, abitative e disabilità la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 28 settembre 2020 - n. 11301

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola - Buono Scuola per l'anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE  
E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l'art. 8 «Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato dalla l.r. 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Richiamata la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 «Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2020/2021», con cui è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente Dote Scuola - Buono scuola per i percorsi di istruzione;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 2815/2020 definisce gli elementi essenziali delle misure in oggetto (destinatari, situazione economica della famiglia, valore corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e domanda a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, l'avviso pubblico di cui all'Allegato A «DOTE SCUOLA 2020 CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, allegato A4 - Firma elettronica;

Dato atto che:

- le suddette modalità operative prevedono la presentazione delle domande in formato digitale attraverso l'accesso al sito Bandi online raggiungibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) dalle ore 12.00 del 5 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 26 novembre 2020;
- sarà data ampia diffusione all'Avviso pubblico mediante la pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante la sua trasmissione ai comuni, alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 per la componente Dote scuola - Buono scuola sono pari a € 24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2021, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle domande ricevute, entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, ovvero entro il 26 marzo 2021;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini delle indicazioni previste dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, idonee a consentire alle famiglie di accedere agli interventi di Dote scuola in tempo per le scadenze dell'anno scolastico;

Richiamati:

- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospet-

ti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamati inoltre:

- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazioni e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 «Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e s.m.i. che hanno approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 gennaio 2020, n. 239, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Vista la comunicazione del 25 settembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, le modalità per l'assegnazione della Dote scuola - Buono scuola per l'anno scolastico 2020/2021, come da Allegato A, «DOTE SCUOLA 2020 CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, allegato A4 - Firma elettronica;

2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella programmazione finanziaria approvata con la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 per l'erogazione delle componenti di Dote scuola per l'anno scolastico 2020/2021, che prevede per la componente Dote scuola - Buono scuola lo stanziamento di € 24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2021, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

3. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle domande che perverranno;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Paolo Diana

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



## Allegato A

# REGIONE LOMBARDIA

**DOTE SCUOLA 2020**

**CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

## INDICE

### Indice generale

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
  - C3.a Modalità e tempi del processo
  - C.3b Verifica di ammissibilità delle domande
  - C3.c Integrazione documentale
  - C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
  - C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento
- D.7 Trattamento dati personali
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti
- D.10 Definizioni e glossario
- D.11 Riepilogo date e termini temporali

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo Buono scuola, di cui alla DGR XI/2815/2020, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

### A.2 Riferimenti normativi

- L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l'art. 8, Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
- L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
- Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10, Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo.
- D.G.R. del 10/02/2020 n. XI/2815 Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per l'anno scolastico e formativo 2019/2020, in cui è stata approvata la programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario

### A.3 Soggetti beneficiari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado:

- pubbliche e paritarie che richiedano **retta di iscrizione e frequenza**;
- con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, **purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza**.

**Lo studente non deve essere beneficiario**, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici e non deve aver **compiuto 21 anni** al momento della compilazione della domanda.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE<sup>1</sup>, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, **non superiore a euro 40.000,00**.

La domanda di Dote scuola – Buono scuola può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001).

<sup>1</sup> Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti sopradescritti.

#### A.4 Dotazione finanziaria

Le risorse sono pari a euro 24.000.000,00, previste dalla D.G.R. n. XI/2815/2020 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2021.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto, i contributi riferiti alle ultime due fasce ISEE potranno essere rimodulati in misura proporzionale. Rimangono garantiti i contributi alla scuola primaria.

### B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

#### B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che contribuisce alle spese della retta scolastica.

Il contributo concorre alla copertura delle spese relative alle sole attività curricolari riconducibili a corsi a gestione ordinaria, quindi percorsi di istruzione scolastica. Sono comprese nel contributo Buono scuola esclusivamente le spese riconducibili al percorso curricolare, non sono ammissibili quindi, a scopo di esempio, le spese di vitto, alloggio, spese straordinarie, relative ad attività extracurricolari, di ampliamento dell'offerta formativa.

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come "Aiuto di Stato".

### C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

#### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata **esclusivamente online** sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo **[www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)** a partire:

**dalle ore 12:00 del 05/10/2020 ed entro le ore 12:00 del 26/11/2020.**

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, disponibile all'interno del Sistema informativo dalla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione;
- compilare la domanda online di partecipazione al Bando "Dote Scuola – Buono scuola", seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;
- confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento della imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, art. 8.3, Allegato B.

**Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante "Invia al protocollo".**

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. **Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.**

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.

**Certificazione ISEE:** la certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda, ma deve essere acquisita dal beneficiario rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) ed esibita su richiesta della Regione.

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente acquisito del sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie all'interoperabilità con i servizi resi

disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo familiare di chi intende accedere alla misura.

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso – 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l'utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento dell'autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in Lombardia, comporta l'ammissione al solo beneficio Dote scuola – Buono scuola indipendentemente dal valore ISEE.

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella dei figli non affidati.

È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del bando. Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail) e il cambio scuola. Il Buono scuola è spendibile esclusivamente presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2020/2021. La famiglia deve tempestivamente comunicare il cambio scuola all'Ufficio Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia **entro e non oltre il 30 giugno 2021**.

## C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa, utilizzando le modalità di seguito specificate.

### C.3 Istruttoria

#### C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Istruzione formazione professionale e diritto allo studio presso la D.G. Istruzione Formazione e Lavoro. La finalità dell'istruttoria è la verifica della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero entro il 26/03/2021.

#### C.3b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A.3 Soggetti beneficiari;
- sono rivolte a favore di destinatari ammissibili, descritti al punto A.3 Soggetti beneficiari;
- sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C.1 Presentazione delle domande;
- sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C.1 Presentazione delle domande.

**Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l'invio a Regione Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili.**

### C3.c Integrazione documentale

Non è prevista alcuna integrazione documentale.

### C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Nei termini sopra previsti, si procede all'assegnazione dei contributi con apposito decreto. Il relativo provvedimento sarà pubblicato sul BURL e all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – sezione “Bandi”.

Il Buono scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all'ordine e grado di scuola frequentata:

Valore ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
fino a euro 8.000	euro 700	euro 1.600	euro 2.000
da euro 8.001 a 16.000	euro 600	euro 1.300	euro 1.600
da euro 16.001 a 28.000	euro 450	euro 1.100	euro 1.400
da euro 28.001 a 40.000	euro 300	euro 1.000	euro 1.300

### Caratteristiche del Buono scuola:

- è spendibile presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2020/2021;
- gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare online, entro la scadenza inderogabile **del 30 giugno 2021**, a favore della scuola frequentata. Il Buono scuola è spendibile presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2020/2021. La famiglia deve tempestivamente comunicare all'Ufficio Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia il cambio scuola e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- il buono è riferito alla frequenza dell'intero anno scolastico e non può essere frazionato;
- il valore del buono non può superare l'entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso.

**Si procede all'assegnazione del contributo sulla base dell'elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.**

Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti complessivi, per ciascuno dei seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della domanda:

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto);
- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 punto);
- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (1 punto).

Il dirigente responsabile approva gli esiti dell'istruttoria con decreti pubblicati e consultabili sul BURL e sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it/dotescuola](http://www.regione.lombardia.it/dotescuola)

I beneficiari ammessi ricevono comunicazione email ai recapiti specificati in fase di compilazione della domanda.

#### **C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

L'agevolazione prevede un'unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo C1. "Presentazione delle domande" e i tempi massimi previsti per l'istruttoria al paragrafo C3a. "Modalità e tempi del processo", le domande ammesse di Dote scuola – Buono scuola sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, attraverso la liquidazione del contributo alle scuole beneficiarie, in un'unica soluzione.

##### C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a forfait.

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo nessuna documentazione è richiesta.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, in caso di controlli successivi.

### **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

La rinuncia, motivata, successiva alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

### **D.3 Proroghe dei termini**

Non sono previste proroghe.

### **D.4 Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia effettua controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti autodichiarati nella domanda.

### **D.5 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera C della L.R. 1/02/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.6 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Istruzione Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, dottor Paolo Diana.

### **D.7 Trattamento dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, Allegato 1.

## D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

**Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: [dotescuola@regione.lombardia.it](mailto:dotescuola@regione.lombardia.it)** oppure numero unico Dote Scuola **02 67650090** attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde **800.131.151** operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

### Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

<b>TITOLO</b>	<b>NOTE SCUOLA – Buono scuola a.s. 2020/2021*</b>
DI COSA SI TRATTA	Contributo “Buono scuola”, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pubbliche e paritarie che richiedano retta di iscrizione e frequenza;</li> <li>• con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.</li> </ul> <p>Il cui con valore ISEE non superi <b>euro 40.000,00</b> e fino ai 21 anni non compiuti.</p>
RISORSE DISPONIBILI	euro 24.000.000,00
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Contributo per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione presso una scuola paritaria o pubblica.</p> <p>Si procede all’assegnazione del contributo sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.</p> <p>L’agevolazione prevede indicativamente un’unica erogazione.</p>
DATA DI APERTURA	<b>12:00 del 05/10/2020</b>
DATA DI CHIUSURA	<b>12:00 del 26/11/2020</b>
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente <b>obbligatoriamente in forma telematica</b>, per mezzo del <b>Sistema Informativo Bandi online</b> disponibile all’indirizzo: <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a></p> <p>La procedura prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore;</li> <li>2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;</li> <li>3. conferma dei dati inseriti, <b>invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.</b></li> </ol>

<b>PROCEDURA DI SELEZIONE</b>	<p>La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa.</p> <p>L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE.</p> <p>Il termine di conclusione dell'istruttoria è il 26/03/2021.</p>
<b>INFORMAZIONI E CONTATTI</b>	<p>Per <b>assistenza tecnica</b> sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a> o contattare il numero verde <b>800.131.151</b> attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.</p> <p>Per <b>informazioni</b> e segnalazioni relative al bando:        Ufficio Istruzione e diritto allo studio: <a href="mailto:dotescuola@regione.lombardia.it">dotescuola@regione.lombardia.it</a>        oppure numero unico Dote Scuola <b>0267650090</b> attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.</p>

*(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al decreto che approva il bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

## D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"). La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;

- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "Accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Per informazioni: **Ufficio Dote Scuola** [dotescuola@regione.lombardia.it](mailto:dotescuola@regione.lombardia.it) numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

## D.10 Definizioni e glossario

CAF – Centri di Assistenza Fiscale

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi

leFP - Istruzione e formazione professionale

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

**D.11 Riepilogo date e termini temporali**

<b>Attività</b>	<b>Tempistiche</b>	<b>Riferimenti</b>
Presentazione delle domande.	Dalle ore 12.00 del 5 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 26 novembre 2020.	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>



## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOTE SCUOLA 2020 - CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali (cognome richiedente, nome richiedente, codice fiscale del richiedente, ente o famiglia affidataria del beneficiario, provincia di residenza del richiedente, comune di residenza del richiedente, cap di residenza del richiedente, indirizzo del richiedente, email del richiedente, cellulare del richiedente, valore isee del richiedente, data isee del richiedente, cf studente, cognome studente, nome studente, genere studente, data di nascita studente, età studente, provincia di nascita studente, comune dello studente, denominazione scuola dello studente, valore buono scuola, presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti, presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza, presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale), sono trattati al fine della presentazione della domanda del contributo Buono scuola, di cui alla DGR XI/2815/2020, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.

## 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

## 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

## 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

INPS, in qualità di titolare autonomo del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati relativi al valore ISEE, e i dati personali anagrafici per la finalità di verifica del procedimento relativamente all'Istruttoria.

I suoi dati personali (nome, cognome, CF del figlio/studente) vengono comunicati alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie in qualità di titolari autonomi dei dati, per la finalità di verifica della presenza dell'iscrizione del beneficiario e per comparare il valore della retta scolastica relativamente al contributo spettante.

I suoi dati personali (nome, cognome, CF del figlio/studente, codice meccanografico dell'istituzione scolastica e importo economico della singola dote) sono comunicati a EDENRED Italia in qualità di responsabile del trattamento dati, nominato dal titolare per la finalità di erogazione del contributo spettante.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

## **6. Tempi di conservazione dei dati**

In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di approvazione dell'apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.

## **7. Diritti dell'interessato**

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.



## ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____ (Comune)	(____) (Prov.)	il _____ / _____ / _____ (gg/mm/aaaa)
residente in	_____ (Comune)	(____) (Prov.)	_____ (Via, Piazza, ecc.) _____ (Numero)
tel.	_____ (Numero)		

### Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento:	_____	
	(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)	
Data rilascio:	_____ / _____ / _____ (gg/mm/aaaa)	Scadente il: _____ / _____ / _____ (gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura
	<input type="checkbox"/> Prefettura	
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	

(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

In qualità di:

- diretto interessato       legale rappresentante       procura da parte di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- di       visionare       estrarne copia in carta semplice  
 estrarne copia conforme in bollo       riprodurre su supporto informatico dell'interessato

**Documentazione richiesta** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Motivazione della richiesta**

\_\_\_\_\_

**Indirizzo (per comunicazioni/copie)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Luogo)

(Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)



## ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza di accesso, mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola [dotescuola@regione.lombardia.it](mailto:dotescuola@regione.lombardia.it) numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

D.G.	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
U.O./Struttura	Struttura Istruzione, formazione professionale e diritto allo studio
Indirizzo	P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO
Telefono	0267650090
E-mail	<a href="mailto:dotescuola@regione.lombardia.it">dotescuola@regione.lombardia.it</a>
Orari di apertura al pubblico	Lunedì/giovedì 9.30/12.30 - 14.30/16.30, venerdì 9.30/12.30.

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.



## ALLEGATO A4 - FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

**Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017** devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

## D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 28 settembre 2020 - n. 11308

**Attuazione d.g.r. n. 3393/2020 - Approvazione indicazioni operative per la predisposizione, l'attuazione e la rendicontazione della sperimentazione a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. impegno e contestuale liquidazione all'ATS di Brescia**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Viste le Leggi:

- n. 248/2006 che all'art. 19 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
- n. 244/2007, art. 2 comma 463, che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l.n. 77/2013, nel cui Preambolo si afferma che «i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia»;

Richiamata la l.r. 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Visto il decreto legge 14 agosto n.93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, art. 61 comma 1, n. 11-quinquies, che ha introdotto come circostanza aggravante comune per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché per i maltrattamenti in famiglia, l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto;

Vista la legge n. 69 del 11 gennaio 2018 «Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. Codice Rosso) che, modificando l'art. 572 c.p. (reato di maltrattamenti), afferma che «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato con d.c.r. n. IX/64 del 10 luglio 2018, Area Sociale - Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il periodo 2018-2023;

Vista la d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, in particolare l'Asse Protezione e Sostegno Priorità 5 «Proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio» che prevede l'attivazione di specifiche misure a tutela delle vittime di violenza assistita;

Considerato che il d.p.c.m. 4 dicembre 2019 «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119» assegna a Regione Lombardia complessivamente € 4.445.963,77, di cui:

- € 3.030.963,77, a valere sull'art.5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013, da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art.5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del d.l. n. 93/2013 per l'attuazione degli obiettivi di cui al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

Vista la d.g.r. n. 3393 del 20 luglio 2020 «Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del Fondo per le Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021 - d.p.c.m. 4 dicembre 2019», che nell'ambito delle risorse a valere sull'art 5 «Piano Strategico Nazionale», pari ad € 1.415.000,00:

- prevede l'avvio di n.1 progetto sperimentale dedicato alle donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di vio-

lenza assistita, a governance dell'ATS di Brescia;

- destina alla suddetta sperimentazione un importo complessivo pari ad € 450.000,00, di cui € 280.000,00 a valere sulle risorse del d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 e € 170.000,00 sulle risorse regionali a titolo di cofinanziamento;
- demanda alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della d.g.r.;

Dato atto che le risorse pari a € 450.000,00 sono disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 sul capitolo 12.05.104.10704 per € 280.000,00 e sul capitolo 12.05.104.13486 per € 170.000,00;

Ritenuto pertanto di dare indicazioni operative all'ATS di Brescia per la predisposizione, l'attuazione e la rendicontazione del progetto sperimentale a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, che avrà durata biennale, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Stabilito pertanto:

- di approvare l'allegato A «Indicazioni operative per la predisposizione, realizzazione e rendicontazione del progetto sperimentale a governance ATS di Brescia a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, in attuazione della d.g.r. n. XI/3393 del 20 luglio 2020» e l'allegato B «Linee guida per la rendicontazione del progetto», che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasferire all'ATS di Brescia le risorse destinate all'iniziativa con d.g.r. n. 3393/2020 per l'attuazione e gestione della sperimentazione;
- di impegnare e contestualmente liquidare all'ATS di Brescia le risorse pari a euro 450.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10704 per € 280.000,00 e sul capitolo 12.05.104.13486 per € 170.000,00 del bilancio regionale per l'esercizio 2020;

Verificato:

- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- che la disciplina di settore non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Richiamati la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura e in particolare art. III, IX e X Provvedimento Organizzativo 2019 che assegnano alla Dott.ssa Clara Sabatini la competenza nella materia oggetto del presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Indicazioni operative per la predisposizione, realizzazione e rendicontazione del progetto sperimentale a governance ATS di Brescia a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, in attuazione della d.g.r. n. XI/3393 del 20 luglio 2020» e l'allegato B «Linee guida per la rendicontazione del progetto», che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasferire all'ATS di Brescia le risorse destinate all'iniziativa con d.g.r. n. 3393/2020 per l'attuazione e gestione della sperimentazione;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.13486	170.000,00	0,00	0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.10704	280.000,00	0,00	0,00

4. di liquidare:

<i>Beneficiario/ Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impe- gno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.13486	2020 / 0 / 0		170.000,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.10704	2020 / 0 / 0		280.000,00

<i>Cod.Ben. Ruolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Cod.Fiscale</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Indirizzo</i>
957136	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	03775430980	03775430980	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 15 25124 BRESCIA (BS)
957136	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	03775430980	03775430980	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 15 25124 BRESCIA (BS)

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'ATS di Brescia;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Clara Sabatini

— • —

## ALLEGATO A

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE A GOVERNANCE ATS BRESCIA A FAVORE DI DONNE MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA E MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/3393 del 20/07/2020.****1. OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE**

Come previsto dalla DGR n. XI/3393 del 20/07/2020 parte 3 *"Interventi di Prevenzione e Contrasto alla violenza a valere sulle risorse nazionali ex D.P.C.M 2019 – art. 5 e su risorse residue"* e coerentemente con il Piano Quadriennale Regionale 2020-2023, in particolare nell'Asse Protezione e Sostegno, priorità 5 "proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio", obiettivi primari della sperimentazione a governance ATS di Brescia è la **elaborazione di Linee guida che definiscano procedure/interventi di presa in carico e di accesso ai servizi da parte di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, nonché la creazione di un modello di rete territoriale basata sull'integrazione operativa tra tutti i Soggetti/ Enti che, sulla base di competenze specifiche, multidisciplinari e altamente specializzate, concorrono al contrasto del fenomeno della violenza assistita, al fine di sperimentare un modello di presa in carico che potrebbe essere successivamente esteso al resto del territorio regionale, tramite le ATS competenti per territorio.**

L'ATS di Brescia, nel suo ruolo di coordinamento, elaborerà un Piano di Intervento che attraverso il lavoro di rete territoriale, valorizzando i servizi delle ASST (in particolare i Consulenti Familiari e i servizi di Neuropsichiatria infantile UONPIA), i servizi di Tutela Minori degli Ambiti territoriali, le reti interistituzionali antiviolenza che insistono sul territorio di competenza (Brescia, Desenzano del Garda, Palazzolo sull'Oglio e Comunità Montana Valle Trompia) con particolare attenzione ai Centri antiviolenza ed alle case rifugio, il Tribunale per i Minorenni, ed infine gli Enti del Terzo Settore che a vario titolo si occupano di minori (associazioni, cooperative sociali, gestori di UdO sociali che accolgono minori o genitori e bambini, parrocchie ecc.), promuoverà un modello di presa in carico uniforme che comprenderà interventi educativi, anche laboratoriali, di sostegno nel percorso scolastico, servizi specifici a supporto della genitorialità, interventi specialistici di supporto psicologico, nonché percorsi di formazione specifica rivolti ai professionisti dell'aiuto, al fine di qualificare ulteriormente le loro competenze sul tema.

Il Piano di Intervento dovrà orientare e sostenere la creazione di una rete permanente di soggetti che, a livello territoriale, operi stabilmente a supporto delle donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, riconducendo le diverse e molteplici esperienze già presenti sul territorio ad una progressiva unitarietà e ad una regia condivisa.

Regione Lombardia, a fini propedeutici alla sperimentazione, ha avviato nel mese di marzo 2020 un'indagine conoscitiva che ha coinvolto 11 centri antiviolenza<sup>1</sup>, finalizzata ad indagare i bisogni, le opinioni e la disponibilità dei Centri Antiviolenza rispetto all'attivazione ed erogazione di servizi e interventi specifici rivolti al target delle donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita.

La rilevazione ha evidenziato che alcuni Centri antiviolenza hanno sperimentato azioni a favore del target in oggetto quali:

- supporto psicologico;
- interventi educativi, anche laboratoriali, sostegno nelle relazioni e sostegno scolastico (individuali e/o in gruppo) rivolti ai minori e realizzati con l'affiancamento di una educatrice;

---

<sup>1</sup> n. 11 centri antiviolenza intervistati sul territorio regionale: Aiuto Donna Onlus (Bergamo), Casa delle Donne (Brescia), EOS (Varese), EVA (Busto Arsizio), Filo Rosa Auser (Cerro Maggiore), Il Coraggio di Frida (Sondrio), LiberaMente-Percorsi di donne contro la violenza (Pavia), L'Altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate (Lecco), Sirio-Centro Antiviolenza Sportello Donna (Treviglio), Telefono Donna Como (Como) Terre Unite (Darfo Boario Terme)

- azioni di supporto indiretto alle vittime minori attraverso interventi di sostegno alla genitorialità realizzati con una psicologa, per sostenere le madri nella acquisizione di consapevolezza circa i traumi della violenza assistita per aiutarle ad essere di sostegno ai propri figli nell'elaborazione della violenza subita.

I Centri antiviolenza intervistati hanno rilevato la necessità di implementare tali interventi incrementandone la durata e/o estendendoli ad un numero maggiore di bambini/ragazzi, non solo a quelli accolti presso le strutture di ospitalità ma anche ai figli delle madri che si rivolgono agli sportelli dei centri antiviolenza e che generalmente non vengono presi in carico.

Infine, è emerso che ulteriori interventi a carattere terapeutico e richiedenti terapie di tipo sanitario realizzati dai servizi territoriali socio-sanitari, sarebbe opportuno fossero realizzati in stretta sinergia con i centri che hanno in carico le madri e che quindi possono più efficacemente operare anche per recuperare o consolidare la relazione madre-figlio presidiando l'unitarietà del nucleo familiare.

## 2. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PARTNER E STRUTTURA DEL PROGETTO

L'ATS, sulla base di una analisi dei bisogni delle famiglie condotta in raccordo con la Cabina di Regia e le ASST del proprio territorio, individua le priorità di intervento ed emana un avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione rivolto a soggetti pubblici e privati che si candidino, preferibilmente in partenariato, al raggiungimento delle finalità previste dalla sperimentazione attraverso le aree di attività di seguito specificate.

I soggetti interessati devono evidenziare nella candidatura esperienze già attivate o in corso di realizzazione che possano essere valorizzate o proporre modalità di lavoro innovative per raggiungere il target, specificando il contributo che possono apportare al Piano di Intervento sia in termini di idee, sia in termini di risorse umane, professionali e strumentali eventualmente rese disponibili.

L'ATS esamina le manifestazioni di interesse ricevute e comunica agli interessati l'ammissione o l'esclusione alla successiva fase di coprogettazione.

I soggetti ammessi costituiscono un gruppo di lavoro condotto dall'ATS interessata per la redazione del Piano attraverso le seguenti fasi:

a. Analisi del contesto territoriale (alla luce di quanto emerso nel confronto con la Cabina di Regia e gli incontri di consultazione avviati con i vari Soggetti/Enti che operano sul tema): ricognizione dei servizi già attivi sul territorio, gli strumenti di rilevazione/emersione del fenomeno, individuazione dei punti di forza e debolezza dei percorsi attualmente esistenti, esame delle disponibilità economiche, finanziarie e strumentali etc.;

b. Progettazione esecutiva: pianificazione degli obiettivi operativi sulla base delle priorità individuate, definizione delle attività e dei ruoli di tutti gli attori e dei relativi criteri di verifica delle azioni.

Il Piano di Intervento deve accuratamente motivare tutte le scelte progettuali compiute e poter dimostrare la sua organicità in funzione della costruzione di un modello di presa in carico delle donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita: non saranno quindi ammissibili piani caratterizzati da una somma di progetti o interventi settoriali scollegati tra loro. Le azioni devono infatti mirare all'integrazione delle esperienze, delle informazioni e degli strumenti di lavoro di tutti i soggetti coinvolti, al consolidamento dei rapporti di collaborazione tra di essi e in particolare alla strutturazione di una rete territoriale permanente, di riferimento sul tema della presa in carico e protezione dei minori vittime di violenza assistita, atta ad intersecare e mettere a sistema le competenze della pluralità di soggetti che a vario titolo partecipano a percorsi dedicati sul tema.

Gli interventi, in attuazione della DGR 3393/2020, dovranno prevedere lo sviluppo di una o più delle seguenti aree di attività:

	Azione	Descrizione	Principali attori da coinvolgere
1.	<b>Formazione</b>	<p>Attività di formazione rivolte agli operatori e i professionisti dei vari Soggetti/Enti, con particolare attenzione ai professionisti dell'aiuto, ovvero Operatori dei servizi socio sanitari, Centri Antiviolenza, Case rifugio ed Operatori della Giustizia.</p> <p>L'obiettivo è fornire un quadro informativo generale sulle principali tematiche e sui <i>nodi problematici</i> dell'intervento nei casi di violenza assistita, potenziare le conoscenze circa la lettura ed interpretazione del fenomeno ed il suo riconoscimento così da favorirne l'emersione, nonché favorire la condivisione di buone prassi e promuovere una visione multidisciplinare e integrata di intervento.</p> <p>Promuovere la consapevolezza del fenomeno come forma di maltrattamento e della gravità del pregiudizio che ne deriva ai minori vittime di violenza assistita.</p> <p>Tipologie di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscere i segnali della violenza assistita e favorire l'emersione del fenomeno;</li> <li>- formare gli operatori dei servizi generali sul tema della violenza domestica contro le donne e sui rischi di trasmissione intergenerazionale della violenza;</li> <li>- condividere tra tutti gli attori coinvolti nella presa in carico integrata dei minori buone prassi per il contrasto alla violenza domestica e fornire strumenti di intervento adeguati alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita;</li> <li>- favorire lo sviluppo di linguaggi comuni tra professionisti coinvolti.</li> <li>- azioni formative/informative e di consulenza sui temi della genitorialità e delle relazioni familiari;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centri antiviolenza e case rifugio;</li> <li>- servizi socio sanitari</li> <li>- Forze dell'Ordine;</li> <li>- Tribunale per i minorenni</li> <li>- Enti del Terzo Settore, in particolare gestori di UdO che ospitano minori e/o mamme con bambini;</li> <li>- Scuole</li> </ul>
2.	<b>Percorsi di presa in carico a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita e a sostegno della genitorialità</b>	<p>Obiettivo: definizione di un percorso di presa in carico multidisciplinare ed integrata tra i vari Soggetti coinvolti nell'ambito della rete territoriale, ognuno per la parte di competenza, a partire dalla valutazione dei bisogni e delle criticità.</p> <p>Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappatura dei percorsi esistenti e degli enti coinvolti</li> <li>- Condivisione di buone prassi e di strumenti operativi;</li> <li>- Individuazione di un modello organizzativo di sistema che garantisca sinergie stabili tra tutti gli enti coinvolti e che definisca i ruoli e i compiti secondo la specificità di ognuno e le modalità di interazione</li> <li>- definizione di protocolli interistituzionali che valorizzino le buone prassi operative e favorisca le connessioni tra la componente sociale e quella sanitaria dell'intervento, nonché delle indispensabili sinergie con gli interventi giudiziari;</li> <li>- definizione di procedure che garantiscano la presa in carico della madre vittima di violenza e del bambino vittima di violenza assistita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centri antiviolenza, case rifugio</li> <li>- servizi Tutela Minori</li> <li>- ASST</li> <li>- Tribunale per i Minorenni</li> <li>- Forze dell'Ordine</li> <li>- Scuole</li> <li>- Soggetti del Terzo Settore</li> </ul>

4.	<b>Comunicazione, informazione ed orientamento</b>	Obiettivo: garantire l'accesso alle informazioni circa i servizi attivati sul territorio in tema di violenza assistita, valorizzando le esperienze esistenti sul territorio di competenza ATS.  Tipologie di attività: - condivisione di strumenti e banche dati; - sviluppo/creazione di portali web e di APP, - sviluppo di newsletter o di campagne web/social media; - creazione o sviluppo di punti, anche già attivi, di informazione e orientamento ai servizi presenti sul territorio.	- Centri anti violenza, case rifugio - servizi Tutela Minori - ASST - Consultori Familiari - Tribunale per i Minorenni - Forze dell'Ordine - Scuole - Soggetti del Terzo Settore
----	--	--	---

Le attività devono, di norma, essere offerte gratuitamente senza alcun onere economico da parte dei cittadini e non devono risultare oggetto di altri finanziamenti concorrenti (ad esempio nell'ambito dei Piani territoriali di Conciliazione), a meno che non incrementino e siano complementari ad azioni già esistenti.

L'ATS è individuata quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Lombardia. È responsabile della presentazione della proposta progettuale secondo il modello di cui all'allegato A1 entro il 31/01/2021, coordina le attività previste e garantisce il conseguimento dei risultati del progetto. L'ATS, inoltre, verifica formalmente le spese rendicontate dai partner secondo le linee guida dell'allegato B.

### 3. MONITORAGGIO

Ogni sei mesi l'ATS di Brescia trasmette a Regione Lombardia una relazione sullo stato di avanzamento della sperimentazione redatta secondo il modello di cui all'allegato A2.

Nella descrizione di quanto realizzato l'ATS deve tenere conto delle attività previste e della coerenza con tutti gli elementi contenuti nella proposta progettuale approvata.

La direzione generale con successivi provvedimenti definirà degli indicatori finalizzati ad una valutazione dei risultati e degli impatti finalizzata all'eventuale estensione a tutto il territorio regionale.

### 4. RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI

Gli enti presentano all'ATS la documentazione attestante le spese sostenute in tempo utile per la relazione semestrale delle attività.

All'avvio del Piano di Intervento l'ATS liquida agli enti che partecipano alla realizzazione un anticipo pari al 40% del costo previsto dai singoli progetti; le altre tranches di contributo vengono liquidate ad avvenuta rendicontazione delle quote precedenti e secondo le tempistiche definite dall'ATS.

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che i funzionari regionali e dell'ATS possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

### 5. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tutti i prodotti di promozione/comunicazione del progetto, come volantini, manifesti, promozione di eventi, locandine, siti web, pagine social media devono riportare il logo dell'ATS e la frase "progetto finanziato con il contributo di Regione Lombardia". L'ufficio competente dell'ATS verifica la corretta applicazione di quanto previsto.

Allegato A1

**SCHEDA PROGETTO**

## PARTE A

## PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI INTERVENTO E DEL PARTENARIATO

(DA COMPILARE A CURA DELL'ATS)

## TITOLO DEL PROGETTO

## OGGETTO DELL'INTERVENTO

*Fornire una breve descrizione del progetto descrivendo, attraverso l'analisi del territorio di riferimento, i bisogni delle famiglie a cui si intende dare risposta attraverso gli interventi previsti e le motivazioni che sottintendono le scelte progettuali ed evidenziando eventuali linee di intervento che si intendono sperimentare solo su aree ristrette del territorio*

## COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO

*Elencare i partner e documentare la natura e le caratteristiche del partenariato, evidenziare le motivazioni che giustificano la scelta dei partner.*

*Descrivere la rappresentatività di ogni partner, in particolare con riferimento all'esperienza pregressa in tale ambito, e la complementarità e integrazione delle competenze ed esperienze offerte dal partenariato nel suo complesso per la buona riuscita del progetto*

## PARTE B

## PROPOSTA PROGETTUALE

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Indicare la tipologia di intervento (anche più di una tipologia):

- Informazione e orientamento
- Potenziamento delle competenze genitoriali anche in ottica di rafforzamento del benessere dei bambini
- Iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità

*Descrizione dettagliata delle attività e destinatari*

*Individuare e descrivere le attività previste, le metodologie di intervento, i luoghi di accesso e l'organizzazione delle attività (es. orari di apertura, numero e tipologia di personale impiegato, struttura, ...). Per ciascuna attività si chiede di indicare la tipologia ed il numero di destinatari a cui ci si rivolge.*

*Attività 1 (titolo)*

*Descrizione*

*N° e tipologia di personale impiegato*

*Ore di servizio totali*

*Partner coinvolti e budget ipotizzato*

*Tipologia e numero di destinatari previsti:*

*Attività 2 (titolo)*

*Descrizione*

*N° e tipologia di personale impiegato*

*Ore di servizio totali*

*Partner coinvolti e budget ipotizzato*

*Tipologia e numero di destinatari previsti:*

.....

## Carattere innovativo del progetto

Descrivere il carattere innovativo (organizzativo, metodologico, strumentale) del progetto.

--

## Piano dei costi

Voci di costo	Attività	Importo	Massimali
a) Personale interno ed esterno			di cui massimo 20% delle spese di personale per personale assunto ad hoc per il progetto; massimo 5% del costo totale del progetto per personale esterno ATS per attività di governance
b) costi per acquisti o ammortamento di beni			10% del costo totale del progetto
c) costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione degli interventi			di cui massimo 15% del costo totale del progetto per spese di comunicazione/pubblicità
d) Spese generali di funzionamento e gestione del progetto			massimo 5% del costo totale del progetto
TOTALE			
DI CUI COFINANZIAMENTO (almeno 20%)			



**Allegato A2****FORMAT RELAZIONE TECNICA SEMESTRALE E FINALE**

## SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO

(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE SEMESTRALE SIA PER LA RELAZIONE FINALE)

## TITOLO DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DI INTERVENTO SVILUPPATA

.....Inserire il titolo
-------------------------

## COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Partner 1 .....(inserire per ogni partner la denominazione e la natura giuridica)
Partner 2 .....

## DURATA DEL PROGETTO

Data di avvio gg/mm/aa e data di conclusione gg/mm/aa
---

## PERSONA DI CONTATTO DEL PROGETTO

Nome e Cognome:
Indirizzo email:
Telefono:

## PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE

Relazione semestrale/finale
Barrare quella non pertinente
Data di avvio gg/mm/aa e data della rendicontazione: gg/mm/aa

## SINTESI DELL'INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri)

Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal progetto secondo la seguente struttura:
Principali obiettivi del progetto:
Breve descrizione delle attività realizzate:
Principali risultati conseguiti (anche in termini di risposta ai bisogni individuati in fase progettuale)

## SEZIONE B –ATTIVITÀ DEL PROGETTO

(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE SEMESTRALE SIA PER LA RELAZIONE FINALE)

## IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Descrivere nel dettaglio le attività realizzate coerentemente con quanto previsto nel progetto approvato

Attività realizzate e destinatari raggiunti
<p><b>Attività 1 (titolo) .....</b> <b>Destinatari raggiunti:</b> indicare numero e tipologia di destinatari</p> <p><b>Attività 2 (titolo) .....</b> <b>Destinatari raggiunti:</b> indicare numero e tipologia di destinatari</p> <p><u>Eventuali variazioni verificatesi durante l'implementazione del progetto</u></p>
Note

## PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTA' NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Descrivere, con riferimento alle attività di progetto previste, eventuali problemi e difficoltà riscontrate durante la realizzazione del progetto, indicando come sono state affrontate e l'eventuale impatto che hanno avuto sul progetto (ad esempio eventuali modifiche alle attività, al calendario, alle voci di spesa)

## NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (max. 1pagina)

Descrivere brevemente le spese sostenute con tutte le informazioni utili alla riconducibilità delle spese rendicontate per la realizzazione delle attività.  
Evidenziare anche le eventuali variazioni rispetto al progetto approvato

## PARTENARIATO (max. 1/2 pagina)

Descrivere il ruolo dei diversi partner (evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta progettuale) e il valore aggiunto della collaborazione per il conseguimento dei risultati e degli obiettivi del progetto

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina)

Evidenziare eventuali aspetti di interesse in merito alla implementazione e gestione del progetto, formulando, ove pertinente, eventuali raccomandazioni dirette a Regione Lombardia

## SEZIONE C -RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO

(DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE)

## RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina)

Descrivere i risultati conseguiti e come questi abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto. Evidenziare se i risultati attesi e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, parzialmente raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione.

## SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI (max. 1 pagina)

Descrivere se e in che modo i risultati e gli obiettivi conseguiti saranno mantenuti o saranno capitalizzati dopo il termine delle attività progettuali (ad esempio con riferimento alle "lezioni apprese" o alla "trasferibilità" delle metodologie di intervento sperimentate)

## INNOVAZIONE SOCIALE (max. 1/2 pagina)

Descrivere i principali aspetti innovativi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto

**ALLEGATO B****LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO****1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

Ai fini della rendicontazione ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere:

- strettamente funzionale alla realizzazione ed attuazione dell'intervento;
- pertinente e imputabile ad attività e spese ammissibili. Deve essere corrispondente a quanto previsto nel progetto approvato;
- reale. Deve essere stata effettivamente sostenuta, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento tracciabile da parte dei soggetti beneficiari e dei suoi partner;
- riferita temporalmente. Deve essere stata effettuata nel periodo di realizzazione del progetto. Deve inoltre trattarsi di costi che hanno competenza economica nel suddetto periodo;
- comprovabile. Deve essere relativa a beni e servizi che risultano realizzati. Deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, ecc) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, nonché l'eventuale riferimento al progetto oggetto di contribuzione. Deve essere giustificato da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- legittima. Deve essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.
- contabilizzata e tracciabile. Deve essere chiaramente identificabile con un sistema di contabilità che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili, nonché conforme alle disposizioni di legge;
- deve aver dato luogo ad un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da documentazione attestante l'avvenuto pagamento che permetta di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di contribuzione;
- contenuta nei limiti autorizzati. I costi non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dal bando e dal budget approvato;
- Al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Nello specifico, l'IVA non è considerata spesa ammissibile, ad eccezione dei casi in cui per l'ente beneficiario l'imposta non sia detraibile, costituendo quindi in tal caso un costo.

**Su ciascun documento contabile devono essere riportati:**

- **nome del progetto**
- **importo del documento imputato a progetto.**

Non sono consentiti:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere;
- la vendita dei beni e dei servizi acquisiti con il contributo;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- le spese sostenute dai soggetti diversi da quelli facenti parte del partenariato attuativo del progetto.

Non può inoltre essere imputato in alcun modo il lavoro volontario.

Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti:

- bonifico o ricevuta bancaria dal quale si desuma chiaramente l'avvenuta esecuzione del pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non è sufficiente la mera richiesta di pagamento inoltrata alla banca);
- assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l'uscita finanziaria dalla banca;
- modello F24 per i pagamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative; relative alle spese di personale;
- per i pagamenti home-banking, la registrazione dell'avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario

ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

In caso di pagamento cumulativo riferito a più spese imputabili al progetto (es. pagamento congiunto di più fatture, pagamento in soluzione unica di più cedolini paga), è necessaria la redazione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario: tale autocertificazione dovrà riportare l'elenco delle singole spese (fatture, cedolini,...) che risultino pagate dal pagamento cumulativo in oggetto.

Nel documento di autocertificazione occorre indicare per ogni fattura (o altro documento equipollente) ricompresa nel pagamento cumulativo:

- fornitore;
- numero identificativo della fattura;
- data di emissione;
- Importo.

All'interno dell'autocertificazione è inoltre necessario attestare che il pagamento cumulativo comprende le fatture relative alle spese attinenti al progetto. Una copia dell'autocertificazione dovrà essere allegata a ciascuna delle singole fatture di cui si vuole provare l'avvenuto pagamento cumulativo.

Gli originali dei documenti devono essere tenuti agli atti da chi ha sostenuto la spesa mentre all'ATS dovrà essere trasferita ai fini della rendicontazione una copia conforme degli stessi.

## 2. PIANO DEI COSTI

Il piano dei costi imputabili al progetto, da presentare unitamente alla proposta progettuale, come da fac simile di cui all'allegato A1, prevede le seguenti tipologie:

- a) costi del personale interno ed esterno;
- b) costi per acquisti o ammortamento di beni;
- c) costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione dell'intervento;
- d) spese generali di funzionamento e gestione.

È previsto un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto.

### a) Costi del personale interno ed esterno

Rientrano in questa macrovoce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti), nelle diverse fasi del progetto. Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al "personale interno" sia al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

Le spese di personale assunto ad hoc per la realizzazione del progetto non già in forze agli enti del partenariato alla data di avvio del progetto sono ammissibili entro un limite massimo del 20% dei costi di personale totali rendicontati.

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l'attività svolta da ogni singola risorsa umana (*timesheet*).

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato per la realizzazione del progetto. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

L'eventuale costo di personale esterno rendicontato dall'ATS a carico del progetto specificatamente dedicato dall'attività di "governance" del Piano non può superare il 5% del costo totale del progetto.

#### Personale dipendente

Nella voce "personale dipendente" rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un contratto di lavoro subordinato.

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel progetto è calcolato a partire dal costo annuo lordo in linea con quanto previsto dai CCNL di riferimento, come segue:

Costo medio orario = (voci retributive + oneri sociali e previdenziali) / numero ore lavorative previste dal contratto

Per ore lavorative si intende il monte ore annuo convenzionale determinato partendo dal monte ore previsto dal CCNL depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per assenze dovute a motivi soggettivi non vanno considerate nel calcolo (c.d. assenteismo per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, diritti sindacali ecc.).

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto, da rilevarsi tramite gli appositi timesheet.

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate

#### DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

- Ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione del progetto
- Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
  - identificativo del progetto
  - titolo del progetto
  - dati di identificazione del beneficiario
  - nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto
  - descrizione attività/mansione svolta
  - periodo di riferimento
  - ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono.

- Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente
- Autodichiarazione del legale rappresentante in merito all'avvenuto pagamento del cedolino, dei versamenti contributivi e delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative comprensivo di prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi del personale di riferimento.

### Personale non dipendente

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di prestazione di servizi.

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del compenso definito nel contratto firmato con il prestatore di lavoro, determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base alle tariffe di mercato di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.

### DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

- Documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di selezione del personale esterno, ove previsto dalla normativa e/o statuto (da tenere agli atti e da non trasmettere alle ATS)
- Contratto sottoscritto dalle parti riportante:
  - Titolo e identificativo del progetto
  - Natura della prestazione
  - Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto
  - Periodo di esecuzione
  - Eventuale durata in ore/giornate
  - Compenso complessivo
  - Tempi e modalità di pagamento
- Curriculum Vitae della risorsa
- Relazione della risorsa con descrizione dell'attività/mansione svolta, periodo di riferimento, ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)
- Fatture/parcella/ricevute
- Autocertificazione del legale rappresentante in merito all'avvenuto pagamento della fattura.

#### **b) Costi per acquisti, noleggio, leasing o ammortamento di beni**

Sono considerati ammissibili i costi di beni nuovi, acquistati successivamente alla data di avvio del progetto, necessari e strettamente funzionali allo svolgimento delle azioni contenute nello stesso.

Sono consentiti acquisti di beni il cui costo unitario risulti minore o uguale a 516,46 €. In caso di acquisto di beni il cui costo unitario sia superiore a tale soglia, saranno consentiti esclusivamente il noleggio, il leasing o l'ammortamento, riferiti esclusivamente alla durata del progetto.

Nel caso in cui l'acquisizione di strumentazioni e attrezzature avvenga attraverso un contratto di noleggio ovvero di leasing, il costo imputabile è calcolato sulla base della percentuale di utilizzo per il progetto oggetto di finanziamento e nel limite dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attività, al netto degli interessi.

L'ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- Il bene sia stato iscritto nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente;
- il costo dell'ammortamento annuo venga calcolato sulla base dei coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 31-12-88 e s.m.i.) e del valore di iscrizione;
- le quote di ammortamento siano riferite alla sola durata dell'attività progettuale e alla sola quota parte di utilizzo del bene che risulti strettamente funzionale al progetto.

### DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

In caso di acquisto di beni di importo unitario inferiore o uguale a 516,46 €:

- fatture;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

In caso di noleggio o leasing dei beni:

- contratto di noleggio o leasing;
- fatture;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento;

In caso di ammortamento dei beni:

- autocertificazione relativa al rispetto delle condizioni per l'ammortamento di cui sopra.

Tali tipologie di costo sono considerate ammissibili nella misura massima del 10% del costo totale del progetto.

### **c) Costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione degli interventi**

Tali costi sono riferiti all'acquisto di servizi specifici che non siano erogati direttamente dai soggetti del partenariato attuatore dell'intervento. Questi ultimi, infatti, rendicontano direttamente i costi da essi sostenuti.

Possono essere altresì riferiti ai costi relativi alla stipula di convenzioni per l'acquisto di servizi.

I servizi acquisiti e le convenzioni devono essere specifici per la realizzazione delle attività previste dal progetto approvato. I contratti relativi a tali servizi devono essere stipulati successivamente alla data di avvio e devono essere riferiti temporalmente al periodo di realizzazione del progetto.

Rientrano in tale categoria anche eventuali servizi legati alla comunicazione/pubblicità delle attività progettuali entro il limite massimo del 15% del costo totale del progetto.

#### DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

- fatture;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- in caso di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, testo della convenzione stessa.

### **d) Spese generali di funzionamento e gestione del progetto**

Le spese generali di funzionamento e gestione del progetto ammissibili devono essere assunte esclusivamente per lo stesso.

Nel caso in cui la documentazione giustificativa delle spese sostenute non sia riferita a costi relativi esclusivamente alle attività di progetto, è necessario identificare la quota imputabile allo stesso. L'extrapolazione di tale quota deve essere effettuata secondo un metodo equo e corretto e debitamente giustificato.

Il metodo utilizzato per l'identificazione delle quote di costo spettanti al progetto deve essere oggetto di apposita autocertificazione.

Sono considerate parte delle spese generali, in particolare, le seguenti voci di costo, qualora strettamente funzionali e riconducibili all'attività del progetto:

- costi per pulizia, manutenzione ordinaria, assicurazione per i locali adibiti alla realizzazione del progetto;
- costi per utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono);
- costi per servizi e valori postali;
- costi per cancelleria e fotocopie.

Tali tipologie di costo sono considerate ammissibili nella misura massima del 5% del costo totale del progetto.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

- fatture; sull'originale di ciascun documento contabile devono essere riportati nome del progetto e importo quota parte imputato a progetto;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- in caso di imputazione parziale di una o più fatture alle spese generali di progetto: autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario che attesti il metodo di calcolo utilizzato per l'individuazione della quota da attribuire al progetto e gli importi corrispondenti.

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**D.d.u.o. 29 settembre 2020 - n. 11322**
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Misura 21 - Bando dell'operazione 21.1.01 - «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 b)» - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2020**

 IL DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visti i Regolamenti UE:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008 e s.m.i.;
- n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19.

Visti:

- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. e in particolare la sezione 3.1 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» e il punto 20 per quanto riguarda le condizioni di cumulo;
- Il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in data 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final la cui base giuridica è costituita dagli articoli dal 53 al 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21)»;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia (Italia), ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e della relativa modifica approvata con la Decisione di Esecuzione C (2020) 6159 del 2 settembre 2020 e in particolare: l'Operazione 21.1.01 - «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)»;

Considerato che:

- l'operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19» dispone che possano accedere ai contributi le imprese agricole che svolgono le attività di:
  - florovivaismo;
  - agriturismo;
  - allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita (Detentore);
- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato;
- l'attività agrituristica non è ascrivibile al settore agricolo ai sensi della citata normativa europea, e pertanto i contributi da assegnare per quest'attività, sono inquadrati ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e nello specifico nel regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 13008;

Dato atto che le imprese beneficiarie di aiuti di stato, ovvero quelle del settore agrituristico, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,

Ritenuto pertanto di:

- di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori appartenenti ai comparti produttivi dell'agriturismo, del florovivaismo e dell'allevamento vitelli macellati entro 8 mesi di vita, relative all'Operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- individuare il dirigente pro tempore della U.O. Programmazione comunitaria e sviluppo rurale della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi quale soggetto attuatore, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e del Registro SIAN, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e l'applicazione del d.lgs. 159/2011 per i controlli antimafia, in qualità di soggetto concedente;
- stabilire che il contributo, nel caso di imprese agricole che svolgono attività di agriturismo, è concesso nel rispetto del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21 maggio 2020 con

decisione C(2020) 3482 final con particolare riferimento ai punti 26, 29, 42, 44 della decisione riguardanti le regole del cumulo, del monitoraggio degli aiuti e della loro rispondenza alle condizioni del Temporary Framework;

Precisato che: gli aiuti concessi nell'ambito del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro, per il settore dell'agriturismo, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui alla sezione 3.1 punto 22 lett. a) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Acquisito nella seduta del 22.09.2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n.8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r.6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato» che si tiene agli atti;

Visto inoltre il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 22 settembre 2020 che si tiene agli atti;

Vista la comunicazione via mail del 21 settembre 2020 dalla Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il decreto d.d.u.o. n. 10743/020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale è stato aggiornato il decreto n° 6196/2015 con cui era stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)»;

Dato atto che per l'attuazione del presente provvedimento è prevista una dotazione finanziaria di € 19.920.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Programmazione comunitaria e sviluppo rurale individuate dalla d.g.r.XI/2190 del 30 settembre 2019;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori appartenenti ai comparti produttivi dell'agriturismo, del florovivaismo e dell'allevamento vitelli macellati entro 8 mesi di vita. relative all'Operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. individuare il dirigente pro tempore della U.O. Programmazione comunitaria e sviluppo rurale della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi quale soggetto attuatore, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m.31 maggio 2017, n. 115 e del Registro SIAN, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e l'applicazione del d.lgs. 159/2011 per i controlli antimafia, in qualità di soggetto concedente;

3. di stabilire che il contributo, nel caso di imprese agricole che svolgono attività di agriturismo, è concesso nel rispetto del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21 maggio 2020 con decisione

C(2020) 3482 final, con particolare riferimento ai punti 26, 29, 42, 44 della decisione riguardanti le regole del cumulo, del monitoraggio degli aiuti e della loro rispondenza alle condizioni del Temporary Framework;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del presente provvedimento è di euro 19.920.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) - sezione bandi;

7. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente  
Andrea Massari

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**



*FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

**MISURA 21**

**OPERAZIONE 21.1.01**

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Anno 2020**

1. FINALITA' E OBIETTIVI .....

**PARTE 1 - DOMANDA**

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE .....

3. SOGGETTI BENEFICIARI .....

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3. DOTAZIONE FINANZIARIA .....

6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE .....

6.1 TIPOLOGIA DI AIUTO .....

6.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO .....

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....

8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA .....

8.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA .....

8.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA .....

9. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI AIUTO .....

9.1 MODIFICA DOMANDA .....

9.2 RICEVIBILITA' .....

10. ISTRUTTORIA .....

**11. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA**

**12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI**

**12.1 SCHEDE INFORMATIVE**

**13. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO .....**

13.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO .....

## **PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO**

14. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

14.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI .....

14.2 CONTROLLO IN LOCO.....

15. DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....

15.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....

## **PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI**

17. ERRORI PALESI.....

18. RINUNCIA .....

19. MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....

19.1 INDICATORI

19.2 CUSTOMER SATISFACTION

20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....

20.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

20.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI .....

21. SANZIONI.....

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....

23. RIEPILOGO TEMPORANEE.....

ALLEGATO 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....

## 1. FINALITA' E OBIETTIVI

---

L'operazione intende attivare misure di sostegno dedicate ai settori agro-alimentari più colpiti dalla crisi economica derivata dal protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Le iniziative di contenimento introdotte per limitare la diffusione della pandemia hanno provocato gravi squilibri di mercato legati al crollo della domanda di alcuni prodotti agro-alimentari, unitamente alla chiusura delle strutture ricettive e a significative restrizioni alla circolazione delle persone.

La presente operazione intende fornire un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese agricole dei settori più colpiti, con l'obiettivo di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole.

## PARTE I DOMANDA

### 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

---

L'operazione si attua su tutto il territorio regionale.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

---

Possono presentare domanda le imprese agricole che svolgono le attività di:

- florovivaismo
- agriturismo
- allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita (Detentore)

### 4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

---

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo devono avere un fascicolo aziendale attivo in Sisco **ed essere iscritti in Camera di commercio nel registro REA**

Inoltre devono essere garantiti i seguenti requisiti:

**- per l'attività di florovivaismo:**

1. essere già in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale alla data del 1 marzo 2020, o essere iscritti nel registro ufficiale operatori professionali ai sensi del Reg UE 2031/16 **alla data del 1 marzo 2020**;
2. essere in regola con il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale al servizio fitosanitario di Regione Lombardia **alla data del 30 settembre 2020** (solo per aziende RUOP);
3. aver presentato la dichiarazione annuale delle produzioni vivaistiche al servizio fitosanitario di Regione Lombardia **alla data del 30 settembre 2020**.

**- per l'attività agrituristica:**

1. non essere impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del regolamento 702/2014 così come previsto dal regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN).
2. essere un agriturismo attivo alla data del 1 marzo 2020 in quanto:
  - a. in possesso del certificato di connessione in corso di validità;
  - b. aver presentato SCIA relativa all'attività svolta o documento equipollente entro il 1 marzo 2020.

**- per l'attività di allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita:**

1. essere impresa agricola attiva che ha macellato almeno una media annua di 50 capi nel triennio 2017- 2019;
2. avere almeno un allevamento bovino in cui ci sia stata una movimentazione capi nei dodici mesi precedenti dalla data di apertura del bando.

Le condizioni sopra previste devono essere mantenute fino all'erogazione dell'aiuto.

In fase di presentazione della domanda il sistema segnala al richiedente il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4. Il richiedente per essere ammesso al finanziamento deve provvedere alla risoluzione delle anomalie segnalate dal sistema presso l'ente competente entro la data del 13 novembre 2020

## **5. DOTAZIONE FINANZIARIA**

---

La dotazione finanziaria complessiva dell'operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a €19.920.000,00.

## **6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

---

### **6.1 TIPOLOGIA DI AIUTO**

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta come sostegno erogato sulla base di un importo forfettario.

Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari.

Per quanto riguarda l'aiuto concesso per l'attività di florovivaismo e per l'attività di allevamento di vitelli macellati entro gli otto mesi di vita ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'entità del sostegno da assegnare dovrà tenere conto della possibilità di accedere ad altre sovvenzioni nell'ambito di strumenti pubblici o privati, sia nazionali che europei per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19. Pertanto, l'aiuto è cumulabile con altre misure di sostegno emanate per dar risposta alla crisi dovuta alla pandemia nei limiti previsti dall'aiuto di stato SA 57021.

L'aiuto in favore dell'attività agrituristica è inquadrato ai sensi del regime di aiuto di Stato SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Decisione C(2020) 3482 final del 21.05.2020, ai sensi del quale è possibile assegnare degli aiuti per ovviare al periodo di crisi causato dalla pandemia nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i, e del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare degli articoli:

- 53 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, una deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
  - 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di € 800.000,00 per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  - 61 che stabilisce le disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, e in particolare che gli aiuti debbano essere concessi entro il 31.12.2020 e che gli stessi debbano tener conto dei massimali stabiliti nella comunicazione, che sono valutati complessivamente calcolando anche altri contributi concessi nell'ambito del Temporary framework.
- In osservanza delle disposizioni europee e nazionali e in materia di aiuti di stato è stata inserita nel Registro nazionale degli aiuti di stato la misura identificata con il CAR 13008.

## **6.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

L'importo previsto per ciascun beneficiario è al massimo di 7.000 Euro. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

- .

## **7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

Il Dirigente della Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 10743/2020 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

## **8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

---

### **8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda può essere presentata dal 2 ottobre 2020 fino alle ore 16:00:00 di martedì 3 novembre 2020.

Ogni impresa agricola può presentare una sola domanda che dovrà riferirsi solo ad una delle attività di cui al punto 3.

Tale domanda vale anche come domanda di pagamento dell'aiuto.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"

### **8.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con le modalità di seguito illustrate.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21.

### **8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> entro il termine di

chiusura di cui al paragrafo 8.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

E' necessario indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "EIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore 16:00:00 di martedì 3 novembre 2020.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'ora stabilita come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

**In fase di presentazione della domanda il sistema segnala al richiedente il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4. Il richiedente per essere ammesso al finanziamento deve provvedere alla risoluzione delle anomalie segnalate dal sistema presso l'ente competente entro la data del 13 novembre 2020**

## **8.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

## **9. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI AIUTO**

---

### **9.1 MODIFICA DOMANDA**

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa che costituisce un nuovo procedimento alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

La nuova domanda si considera valida se, dopo la sua integrale compilazione, viene chiusa e quindi protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni. In caso contrario resta valida la domanda precedentemente presentata.

### **9.2 RICEVIBILITA'**

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e il procedimento si considera concluso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

## **10. ISTRUTTORIA**

---

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate viene effettuata dal sistema informativo, tramite le banche dati fornite dai referenti delle attività oggetto dell'aiuto, controllando che l'impresa richiedente rispetti i requisiti di cui al paragrafo 4.

Nel caso le imprese non rispettino i requisiti del paragrafo 4, il responsabile di Operazione, anche tramite i referenti delle attività oggetto dell'aiuto, verifica eventuali anomalie con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 determina la non ammissibilità della domanda.

## **11. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA**

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile delle Operazioni predispone l'elenco delle domande valide come restituite dal sistema informativo Sis.Co e approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'aiuto entro il 30 novembre 2020.

A tutte le domande ammesse a finanziamento viene garantita la concessione dell'aiuto, che potrà essere rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande nel caso in cui l'importo delle domande ammesse a finanziamento superi la dotazione prevista dalle presenti disposizioni, pari a €. 19.920.000.

Il provvedimento definisce le domande ammesse a finanziamento suddivise per singola attività, con indicazione per ciascuna domanda dell'importo dell'aiuto concesso.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Per tutte le domande presentate, ammesse in istruttoria, verranno effettuati i controlli previsti dal reg. (UE) n. 1305/2013 come modificato dal reg. (UE) Reg. UE n. 872/2020 attraverso l'interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di stato.

## 12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile dell'operazione, è:

-pubblicato sul BURL entro il 9 dicembre 2020, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L241/90;

-pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) sezione bandi(<http://www.psr.regione.lombardia.it>) e su quello dell'Organismo Pagatore regionale (OPR) (<http://www.opr.regione.lombardia.it>);

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti del bando

- Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):
  - Responsabile di Operazione
  - Andrea Massari
  - [Andrea\\_massari@regione.lombardia.it](mailto:Andrea_massari@regione.lombardia.it)
  - Tel. 02.67652266
  
- Referenti tecnici:
  - Rita Cristina De ponti
  - [rita\\_cristina\\_de\\_ponti@regione.lombardia.it](mailto:rita_cristina_de_ponti@regione.lombardia.it)
  - Tel. 02.67653475
  - Alessandro Pezzotta
  - [Alessandro\\_pezzotta@regione.lombardia.it](mailto:Alessandro_pezzotta@regione.lombardia.it)
  - Tel. 02.67652539
  
- Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it)

- Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:  
Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15

[Giulio\\_delmonte@regione.lombardia.it](mailto:Giulio_delmonte@regione.lombardia.it)  
Referente: Guido Lonati Tel. 02.67.65. 7778 Email:  
[guido\\_lonati@regione.lombardia.it](mailto:guido_lonati@regione.lombardia.it)

### **12.1 SCHEDA INFORMATIVA**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

<b>Titolo</b>	<b>OPERAZIONE 21.1.01 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)</b>
<b>Di cosa si tratta</b>	Il Bando prevede l'erogazione di un aiuto massimo di 7.000 euro per sostenere le imprese agricole maggiormente in difficoltà a seguito della pandemia Covid-19.
<b>Chi può partecipare</b>	le imprese agricole che appartengono ai comparti produttivi dell'agriturismo, del florovivaismo e dell' allevamento vitelli macellati entro 8 mesi di vita.
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 19.920.000,00.
<b>Caratteristiche dell'agevolazione</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta come sostegno erogato sulla base di un importo forfettario.
<b>Regime di aiuto di stato</b>	Per agriturismi aiuto di Stato SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Decisione C(2020) 3482 final del 21.05.2020.
<b>Procedura di selezione</b>	Non prevista
<b>Data di apertura</b>	Apertura in data 2 ottobre 2020
<b>Data di chiusura</b>	Chiusura alle ore 16:00:00 di martedì 3 novembre 2020
<b>Come partecipare</b>	E' possibile presentare una domanda, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

<b>Titolo</b>	<b>OPERAZIONE 21.1.01 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)</b>
<b>Contatti</b>	<p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero Verde 800 131 151</li> <li>• <a href="mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it">sisco.supporto@regione.lombardia.it</a></li> </ul> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione: Andrea Massari <a href="mailto:andrea_massari@regione.lombardia.it">andrea_massari@regione.lombardia.it</a> Referenti tecnici: Rita Cristina De Ponti Alessandro Pezzotta</p>

*Nota: La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

### **13. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO**

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento prima dell'erogazione del contributo e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

#### **13.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO**

Il subentrante deve presentare alla Regione Lombardia tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Operazione valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro con revisione del contributo spettante;
- 3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante

Il subentrante deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 8.

L'istruttoria della nuova domanda viene effettuata con le modalità previste al paragrafo 10, il Responsabile di Operazione aggiorna il provvedimento di concessione dell'aiuto e ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

## **PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO**

Le disposizioni seguenti si riferiscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Per "domanda di pagamento" si intende la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile dell'operazione.

### **14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento dell'aiuto in unica soluzione, dopo aver effettuato le verifiche del mantenimento delle condizioni previste al paragrafo 4 ed effettuato i previsti controlli in loco. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto il soggetto beneficiario deve essere in regola, ove previsto, con la normativa antimafia<sup>1</sup>.

#### **14.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

L'erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei controlli riguardanti il mantenimento delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4, tramite il sistema informativo SISCO;

In caso di esito negativo dei controlli l'aiuto concesso è revocato.

Il controllo è svolto sul 100% delle domande ammesse a finanziamento.

#### **14.2 CONTROLLO IN LOCO**

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 3% delle domande ammesse a finanziamento.

Il controllo in loco è eseguito sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione dell'aiuto.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non abbia partecipato ai controlli amministrativi sulla stessa Operazione e prevede la verifica delle condizioni di ammissibilità e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

In caso di esito negativo del controllo in loco l'aiuto concesso è revocato.

---

<sup>1</sup> Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art.83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza e la revoca dell'aiuto.

## **15. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

---

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito delle perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4;

### **15.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

---

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione o OPR nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

## **16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE e circostanze eccezionali**

---

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta tramite Sis.Co. per la domanda di aiuto e tramite PEC per la domanda di pagamento allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Operazione nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale nel caso di domande di pagamento.

e non comporta la revoca del contributo concesso

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione/OPR.

## **PARTE III DISPOSIZIONI FINALI**

## **17. errori palesi**

---

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nelle domande stesse. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento di "errore palese" deve essere presentata dal richiedente tramite Sis.Co. per la domanda di aiuto e tramite PEC per la domanda di pagamento. Dopo valutazione della richiesta, l'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, è rilasciata/non rilasciata:

- a. dal Responsabile di Operazione nel caso della domanda di aiuto;
- b. dall'Organismo Pagatore Regionale nel caso della domanda di pagamento.

L'esito della valutazione è trasmesso con PEC al richiedente/beneficiario.

In entrambi i casi a) e b) la "domanda di correzione di errore palese" deve essere presentata con le modalità di cui al paragrafo 8.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una richiesta di correzione di errore palese per ogni domanda di sostegno. L'errore palese può essere riconosciuto solo prima dell'erogazione dell'aiuto.

## **18. RINUNCIA**

---

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare all'aiuto concesso devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione.

La rinuncia può essere comunicata dal beneficiario tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

## **19. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**

---

### **19.1 INDICATORI**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari finanziati.

### **19.2 CUSTOMER SATISFACTION**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## **20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**

---

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### **20.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

### **20.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## **21. SANZIONI**

---

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'organismo pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

## **22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

---

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

### **23. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

---

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della presente Operazione.

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co.	Da 2 ottobre 2020 fino alle ore 16:00:00 di martedì 3 novembre 2020
Chiusura dell'istruttoria tecnica e predisposizione decreto concessione aiuto	30 novembre 2020
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento	9 dicembre 2020

## **ALLEGATO 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

- I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.
- Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### **3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

### **4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- a) Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- b) Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- c) Agenzia delle Entrate;
- d) Ministero sviluppo economico;
- e) Ministero delle Finanze;
- f) Organi Commissione europea;
- g) Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

#### **6. Tempi di conservazione dei dati**

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

#### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

**Allegato 1****SCHEDA AIUTI DI STATO***(da allegare al sotto fascicolo del provvedimento e, ove previsto, al fascicolo SANI2)***Amministrazione proponente: Regione Lombardia DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi***(Ministero, Regione, Ente, Agenzia, ...)***Tipologia del provvedimento: Decreto del dirigente di U.O.***(legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, legge regionale, delibera di Giunta, decreto, ...)*

**Titolo dell'intervento:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Misura 21 - Bando dell'operazione 21.1.01 – «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)» – Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2020.

Obiettivo principale: sostegno a settori colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19

Durata regime: fino al 31.12.2020 a valere sul regime SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Decisione C(2020) 3482 final del 21.02.2020, misura 3.1 solo per il settore agriturismo

Stanziamiento complessivo: 19.920.000 € di cui al massimo 11.900.000,00 € per il settore agriturismo

Stanziamiento annuale: 19.920.000 € di cui al massimo 11.900.000,00 € per il settore agriturismo

**Risorse fondi SIE**                      **SI**  (FESR/FC/FSE/FEASR).....                      **NO**

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE LA PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO****1. Risorse pubbliche****1.a Impiego di risorse pubbliche**

**SI**  *quando ad esempio si verifica una sola delle seguenti condizioni*

il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare – es. fondi UE a gestione diretta):

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 3 della Comunicazione):.....

### **1.b Imputabilità delle risorse all'autorità pubblica**

**SI**  *quando ad esempio si verifica una sola delle seguenti condizioni*

Il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica, oppure

Il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare la presenza di un soggetto attuatore competente per l'adozione del bando)

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (da inserire anche nella motivazione dell'atto; vedasi sez. 3 della Comunicazione tra cui ad es. il punto 60 in tema di risorse a gestione diretta della Commissione):

**SE SI E' RISPOSTO NO AI PUNTI 1A E 1B, NON COMPILARE I PUNTI SUCCESSIVI**

### **2. Beneficiari e selettività**

*I beneficiari di una misura possono essere persone fisiche o giuridiche, indiretti o diretti. Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa secondo la definizione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e dell'art. 1 allegato I del Reg. 651/2014. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.*

#### **2.a Presenza di attività economica**

**SI**

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 2 della Comunicazione) o di altra base giuridica europea – ad es. orientamenti di settore – o nazionale pertinente (da inserire anche nella motivazione dell'atto) :.....

**IN PARTE**  *E' necessario barrare tale campo qualora vi siano più misure con diverso inquadramento ai fini della disciplina aiuti oppure più destinatari con diverse tipologie di attività – economica/non economica.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 2 della Comunicazione) o di altra base giuridica europea – ad es. orientamenti di settore – o nazionale pertinente (da inserire anche nella motivazione dell'atto) :.....

### **2.b Presenza di selettività con riferimento al finanziamento**

*La misura è selettiva quando avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche, indiretti o diretti.*

**SI**

#### **Indicare se la selettività riguarda**

- Identità (aiuti ad hoc)
- Dimensione
- Settore economico o attività (indicare quali) Settore agrituristico
- Area geografica<sup>1</sup> (indicare quale)
- Altre caratteristiche predeterminate proprie dell'atto – ad es. regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, imprese neocostituite ecc.
- Finanziamenti pubblici di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali
- Altro: misura nell'ambito dell'art 107.3b

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (da inserire anche nella motivazione dell'atto; vedasi sez. 5 della Comunicazione) :.....

**SE SI È RISPOSTO SI AL PUNTO 2, COMPILARE I SUCCESSIVI PUNTI 3 E 4 PER VERIFICARE LA PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**SE SI È RISPOSTO NO AL PUNTO 2, COMPILARE I SUCCESSIVI PUNTI 3 E 4 AL FINE DI COMPLETARE LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO.**

### **3. Vantaggio economico**

*Il vantaggio economico è un beneficio che il beneficiario non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Nel caso in cui il vantaggio economico tramite uno strumento di aiuto sia concesso / erogato ad una impresa in senso europeo, rientra nella disciplina in tema di aiuto di Stato. Per impresa secondo la nozione europea si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.*

**SI**

**Indicare lo strumento attraverso il quale, con il finanziamento proposto, si conferisce l'eventuale vantaggio**

<sup>1</sup> Il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato (fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale si rivolge al proprio territorio di competenza). Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- Sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto)
- Contributo in conto interessi
- Agevolazioni fiscali (es. detrazioni di imposta, riduzione base imponibile, riduzione aliquota)
- Differimento imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato
- Riduzione contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali)
- Estinzione o riduzione del debito
- Cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato
- Concessioni di garanzia (a condizioni più favorevoli di quelle di mercato)
- Prestiti agevolati (mutuo a tasso agevolato)
- Riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese
- Finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato
- Partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato)
- Compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark
- Nel caso delle infrastrutture:
  - Per il proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento
  - Per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore
  - Per l'Utente; condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura
  - Altro:

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (da inserire anche nella motivazione dell'atto; vedasi sez. 4 della Comunicazione) in relazione all'assenza di vantaggio economico ad una impresa in senso europeo con criteri quali il principio dell'operatore in una economia di mercato e/o la valutazione di conformità alle condizioni di mercato : .....

**SE SI È RISPOSTO SI AI PUNTI 2 E 3, COMPILARE IL PUNTO 4 PER VERIFICARE LA PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**SE SI È RISPOSTO NO AI PUNTI 2 E 3, COMPILARE IL PUNTO 4 AL FINE DI COMPLETARE LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO.**

**4. Alterazione della concorrenza/incidenza sugli scambi tra gli Stati membri**

**4.1 Alterazione della concorrenza.**

*Si ha una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del TFUE quando uno Stato concede un vantaggio finanziario ad un beneficiario o un'impresa in senso europeo in un settore liberalizzato dove esiste o potrebbe esistere una situazione di concorrenza – come individuati nei box precedenti-. La distorsione può essere anche solo potenziale.*

**SI**

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 6 della Comunicazione con particolare riferimento al punto 6.2) o di altra base giuridica europea – es. orientamenti di settore – o nazionale pertinente, facendo riferimento anche ad una specifica analisi di settore finanziato dal regime o del caso specifico che si intende finanziare (da inserire anche nella motivazione dell'atto): **incide sul settore produttivo dei formaggi Dop**

#### **4.2 Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri**

*I finanziamenti pubblici a beneficiari che siano imprese in senso europeo costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati Membri. Le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero e presentano interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati Membri dell'Unione.*

**SI**  *quando ad esempio si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:*

- il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale;
- l'attività svolta dal beneficiario è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri;
- è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto NON marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri
- altro (rispetto alla prassi decisionale della Commissione UE o all'investimento in concreto analizzato, secondo verifiche documentali o comunque le finalità dell'intervento regionale. **Inquadrato ai sensi del Temporary framework**

**NO**  *Verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 6 della Comunicazione con particolare riferimento al punto 6.3) o di altra base giuridica europea – es. orientamenti di settore – o nazionale pertinente, facendo riferimento anche ad una specifica analisi di settore finanziato dal regime o del caso specifico che si intende finanziare (da inserire anche nella motivazione dell'atto):.....

**IN PARTE**  *E' necessario barrare tale campo qualora vi siano più misure con diverso inquadramento ai fini della disciplina aiuti oppure più destinatari con diverse tipologie di attività rilevanti dal punto di vista locale o internazionale rispetto al progetto presentato e sue finalità*

Inserire la sezione ritenuta rilevante della Comunicazione UE 2016/C 262/01 (vedasi sez. 6 della Comunicazione con particolare riferimento al punto 6.3) o di altra base giuridica europea – ad es. orientamenti di settore – o nazionale pertinente (da inserire anche nella motivazione dell'atto) :.....

**IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA AI PUNTI 1, 2, 3 4 PROCEDERE CON LA SEZIONE II****II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ DELL'AIUTO**

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti .....
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore
  - indicare gli orientamenti di settore<sup>2</sup>**

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - articolo 93
  - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente.
  - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente.
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
  - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
  - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
  - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
  - Presenza di ulteriori inquadramenti risultanti da altre fonti (es. Conferenza Regioni, posizioni dello Stato, ...): indicare quale
- Casi di pre notifica**

<sup>2</sup> Gli Orientamenti le linee guida e s.m.i sono rinvenibili al seguente link:  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/legislation.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html).

**PARERE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE AIUTI NELLA SEDUTA DEL 22.09.2020**

*Il parere del Comitato di Valutazione Aiuti è obbligatorio solo per gli atti di cui all'allegato 2 del DSG attuativo della DGR 6777 del 30.6.2017 con riferimento all'inquadramento, mentre per altri atti è previsto a discrezione dell'ufficio responsabile della misura.*

Indicare se vi sia stato un passaggio formale in Comitato di Valutazione Aiuti, come riportato nell'atto oggetto di valutazione:

SI NO **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI**

- a) atti amministrativi attuativi di un aiuto regionale esentato o notificato in SANI2 (ossia regimi di aiuto, aiuti ad hoc, regimi ombrello in esenzione da notifica ed in notifica) qualora utilizzino solamente risorse statali e/o regionali;
- b) atti amministrativi attuativi di un regime di aiuto o un aiuto ad hoc ai sensi del Reg. de minimis non agricolo o di una misura di finanziamento qualificata come non aiuto, qualora utilizzino solamente risorse statali e/o regionali anche attraverso enti terzi (es. accreditati, intermediari);
- c) atti amministrativi attuativi di un regime di aiuto o un aiuto ad hoc ai sensi del Reg. de minimis non agricolo o di una misura di finanziamento qualificata come non aiuto, qualora siano a valere su operazioni del PSR
- d) DGR che modificano altre DGR istitutive di una misura di un aiuto regionale esentato o notificato in SANI2 (ossia regimi di aiuto, aiuti ad hoc, regimi ombrello in esenzione da notifica ed in notifica) qualora utilizzino solamente risorse statali e/o regionali
- e) DGR che modificano altre DGR istitutive di una misura di un regime di aiuto o un aiuto ad hoc ai sensi del Reg. de minimis non agricolo o di una misura di finanziamento qualificata come non aiuto, qualora utilizzino solamente risorse statali e/o regionali anche attraverso enti terzi (es. accreditati, intermediari)

**Si attesta che le misure sono coerenti dal punto di vista sostanziale e formale**

rispetto all'atto o pdl istitutivo dell'aiuto regionale e inserito in SANI2 e non introducono alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata (caso a e d)

Oppure

rispetto all'atto o pdl istitutivo dell'aiuto e non introducono alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata (caso c)

oppure

rispetto all'atto o pdl istitutivo dell'aiuto regionale senza introdurre alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata ai fini del de minimis non agricolo o ai fini degli elementi di cui all'art. 107.1 TFUE (caso b ed e)

Il Dirigente  
Andrea Massari

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

**D.d.s. 20 settembre 2020 - n. 11370**

«L.R. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: bando per il territorio di «Pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019, come modificato dal decreto n. 1356 del 6 febbraio 2020 e dal decreto n. 3707 del 24 marzo 2020 - Proroga dei termini per la pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto e per la realizzazione degli investimenti»

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

## SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e ai «Servizi Ambientali» affidati ai Consorzi Forestali»;
- la d.g.r. XI/2030 del 31 luglio 2019 «l.r. 31/2008, artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, bando per la «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» - Approvazione dei criteri di selezione delle domande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità montane»;
- il d.d.s. n. 12774 del 10 settembre 2019 con il quale è stato approvato il bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali per il territorio di pianura e collina esterno alle Comunità montane. Approvazione delle disposizioni attuative»;
- il d.d.s. n. 1356 del 06 febbraio 2020 con il quale, in accoglimento di alcune richieste di proroga da parte di Enti gestori di aree protette e di ERSAF, sono stati approvati i nuovi termini per la presentazione delle domande di aiuto e conseguentemente della documentazione da allegare, in sostituzione di quelli indicati nel d.d.s. 12774 del 10 settembre 2019, fissando come nuovi termini:
  - il 31 marzo 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione delle domande di aiuto (paragrafo 9.1 del bando);
  - il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione del «parere di compatibilità» rilasciato dall'ente gestore delle aree protette (ove richiesto, vedi paragrafi 9.4 e 9.4.4 del bando);
  - il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione dell'autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000 (ove richiesto, vedi paragrafo 6.6.2 del bando);
  - il 18 settembre 2020 per la pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento;
- il d.d.s. n. 3707 del 24 marzo 2020 con il quale è stato modificato ulteriormente il calendario delle scadenze previste dal bando approvato con d.d.s. n. 12774 del 10 settembre 2019, per le ripercussioni derivanti dall'adozione delle misure di cautela a fronte della diffusione del COVID-19 sulla normale attività lavorativa dei professionisti, degli uffici pubblici e sulle loro relazioni professionali, fissando, in particolare, il 18 ottobre 2020 quale nuovo termine per la pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento (paragrafo 20.1 del bando).

Richiamati i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico presieduto dal Responsabile di operazione e partecipate dai Dirigenti o loro delegati delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, tenutesi gli scorsi 20 maggio, 18 giugno, 23 luglio e 3 settembre, depositate agli atti della Struttura;

Vista la comunicazione della AFCP Bergamo M1.2020.0201799 del 17 settembre 2020, con la quale la struttura responsabile delle istruttorie per le domande ricadenti nella provincia di Bergamo, chiede una proroga al 23 ottobre per il loro completa-

mento a causa di inderogabili necessità di servizio relative anche alla programmazione PSR e OCM;

Ritenuto di accogliere la richiesta della AFCP di Bergamo di poter disporre di maggior tempo per concludere le istruttorie delle domande di aiuto per il Bando in oggetto;

Considerata la necessità di mantenere allineati i tempi di conclusione delle istruttorie con la rideterminazione della data per la pubblicazione sul Burl del d.d.s. di approvazione degli esiti istruttori e delle graduatorie con relative ammissioni a finanziamento

Considerato che si debba di conseguenza rideterminare la data per la pubblicazione sul Burl del dds di approvazione degli esiti istruttori, delle graduatorie con relative ammissioni a finanziamento e delle scadenze per concludere gli investimenti;

Ritenuto di indicare quali nuovi termini per le operazioni di cui al Bando approvato con dds 12774 del 10 settembre 2019:

- il 16 novembre 2020 per la pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento (di cui al paragrafo 20.1 del bando);
- il 31 dicembre 2022 per realizzare gli investimenti (comma 4) del paragrafo 14.1 8 («Impegni essenziali» del bando);
- il 31 dicembre 2023 per realizzare gli investimenti in caso di proroga autorizzata ai sensi del paragrafo 12.3 «proroghe».

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

## DECRETA

1. di indicare quali nuovi termini per le operazioni di cui al Bando approvato con d.d.s. 12774 del 10 settembre 2019:

- il 16 novembre 2020 per la pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento (di cui al paragrafo 20.1 del bando);
- il 31 dicembre 2022 per realizzare gli investimenti (comma 4) del paragrafo 14.1 («Impegni essenziali» del bando);
- il 31 dicembre 2023 per realizzare gli investimenti in caso di proroga autorizzata ai sensi del paragrafo 12.3 «proroghe».

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 3/2013;

3. di pubblicare il presente decreto e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione bandi.

Il dirigente  
Roberto Carovigno

## D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 28 settembre 2020 - n. 11306

**Modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, attraverso la piattaforma informatica Osservatorio Regionale degli Sport di Montagna**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

MPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE

E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. n. IX/2342 del 30 ottobre 2019 e con Risoluzione n. 28 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 766 del 26 novembre 2019, che prevede, al Risultato Atteso della Missione 6 - Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - 109 «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive»;

Richiamato, in particolare, la missione 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) ed il risultato atteso 109. Econ. 6.1 «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive» che stabilisce:

- Di sostenere la promozione degli sport della montagna e delle sue infrastrutture, attraverso lo sviluppo di strumenti per la promozione degli sport di montagna («Portale ed App») rivolti a tutti i cittadini e agli appassionati, contenenti tutte le informazioni necessarie agli utenti in riferimento a piste, impianti, rifugi, sentieri e i servizi connessi al turismo sportivo di montagna (luoghi di benessere, terme, località di interesse culturale ed artistico, allerte di protezione civile), collocati all'interno di un sistema georeferenziato;
- Di sperimentare modalità innovative per la promozione e diffusione degli sport di montagna e degli sport in generale;
- Di rafforzare il rapporto tra la Regione Lombardia e le professioni sportive della Montagna (guide alpine, maestri di sci, accompagnatori di media montagna), quale elemento indispensabile per lo sviluppo degli sport di montagna;
- Di rafforzare l'azione di sostegno alla rete dei rifugi della Lombardia, in un quadro di azioni integrate per l'esercizio degli sport di montagna, per farne un punto di riferimento per escursionisti e sciatori;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'art. 1 che prevede tra le finalità:
  - alla lettera h) «la promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
  - alla lettera i) la «formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine»;
- l'art. 13, comma 2, ove stabilisce che la Giunta regionale individui, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363;
- l'art. 13, comma 4, ove stabilisce che le Comunità Montane, nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, trasmettendo alla competente struttura regionale copia dell'autorizzazione;
- l'art. 13, comma 4.1 e 4.2, che stabiliscono l'istituzione, presso la competente struttura regionale, dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso, nel quale sono incluse le piste di cui è stato autorizzato l'apprestamento, nel quale sono riportati le generalità del gestore della pista, la classificazione della pista e le sue caratteristiche, le generalità del direttore della pista ed i dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- l'art. 16 che:

- al comma 1 stabilisce che «la Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- al comma 2 determina che «la Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla» Legge;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», ed in particolare l'art. 3, comma 2, che stabilisce, tra gli obblighi dei gestori, di:

- assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
- fornire annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi, per la successiva trasmissione annuale dei dati raccolti, a cura delle Regioni, al Ministero della salute a fini scientifici e di studio;

Considerato che con nota Prot. N1.2015.0042933 del 26 novembre 2015 «Esercizio delle piste destinate agli sport sulla neve - Comunicazioni previste dal regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10 (artt. 44-45-48)» erano state trasmesse alle Comunità Montane indicazioni e standard omogenei per la raccolta dei dati sugli infortuni, in raccordo con i dati raccolti da AREU;

Tenuto conto, in particolare, del comma 13 bis, art. 13 della l.r. 26/2014, aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera f) della l.r. n. 17/2018 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018», che rimanda al dirigente competente la definizione, con decreto, delle modalità tecnico - operative:

- di aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 4.1 (Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve);
- di trasmissione dei dati di cui al comma 4.2 (gestore della pista, classificazione della pista e sue caratteristiche, direttore della pista, organizzazione del servizio di primo soccorso)
- di trasmissione dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci, ai fini del rispetto delle previsioni dell'articolo 3, comma 2, della Legge 363/2003;

Richiamato il Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- gli articoli 2, 8 e 16 relativi al conseguimento dell'abilitazione alla professione di Maestro di sci, Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna;
- gli artt. 4, 14 e 20 relativi al rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di maestro di sci, di aspirante guida alpina, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, ed ai relativi corsi di aggiornamento professionale;
- gli artt. 22 e 23 relativi ai rispettivi procedimenti per l'apertura di scuole di sci, di alpinismo e di sci alpinismo;
- l'art. 25 che stabilisce la documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate;
- gli articoli 26, 27, 28 e 29 relativi alla classificazione ed alle caratteristiche tecniche delle piste;
- gli artt. 30 e 31, che stabiliscono la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apprestamento ed all'apertura al pubblico di una pista, procedimenti in carico alle comunità montane;
- gli artt. 33, 34 e 35, che stabiliscono i requisiti dei direttori delle piste, degli addetti al servizio di soccorso e degli addetti al servizio piste;

vista:

- la d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8598 «Determinazioni in ordine al Progetto Skipass Lombardia», relativo alla realizzazione di un'unica card per l'accesso a tutti gli impianti sciistici lombardi e di una raccolta dati centralizzata relativa agli impianti di risalita lombardi con trasmissione periodica a

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

Regione Lombardia dei dati raccolti;

- il decreto 21 aprile 2009, n. 3818, che ha individuato l'Associazione «ANEF SKI Lombardia» come soggetto unico gestore del sistema di emissione delle tessere stagionali regionali e quindi gestore del nuovo server centrale per lo sviluppo del software di invio e raccolta dati, funzionale al progetto «Skipass Lombardia»;

Richiamata la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare:

- l'art. 25 comma 2, che istituisce presso la Giunta regionale l'elenco degli ostelli della Gioventù di cui la direzione generale competente cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai comuni, dagli ostelli o dalle associazioni di categoria, e che al comma 4 riserva l'utilizzo del contrassegno identificativo alle strutture iscritte nell'apposito elenco;
- l'art. 35, che istituisce l'elenco regionale dei rifugi prevedendo che la direzione generale competente ne curi l'aggiornamento sulla base delle segnalazioni fornite dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi;
- l'art. 85 che prevede che la Giunta regionale renda accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla legge stessa;

Richiamato il regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 «Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27», ed in particolare l'art. 7, comma 5 che prevede, tra l'altro, l'onere da parte dei gestori di comunicare alla Direzione regionale competente il periodo di apertura (apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi) ed ogni variazione ad esso relativa;

Vista la d.g.r. 16 gennaio 2017, n. X/6117 «Approvazione contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere», che comprendono anche gli ostelli ed i rifugi alpinistici ed escursionistici;

Visti i decreti:

- n. 86 del 10 gennaio 2017 «Determinazioni in merito all'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 e dell'art. 44 (elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve) del r.r. 10/2004»;
- n. 568 del 18 gennaio 2018 di approvazione dell'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2017;
- n. 2819 del 4 marzo 2019 di approvazione dell'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2018 ed il successivo decreto n. 6567 del 10 maggio 2019 di rettifica dell'Allegato a) del Decreto n. 2819 del 4 marzo 2019;
- n. 13633 del 21 dicembre 2016 «Approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art. 35, Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di Turismo e attrattività del territorio lombardo», avente valenza anche ai fini dell'art. 109, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (eccezione dall'obbligo di comunicazione alle questure delle generalità delle persone alloggiate), aggiornato ed integrato dai successivi decreti n. 12302 del 10 ottobre 2017 e n. 14808 del 16 ottobre 2018;
- n. 10610 del 11 settembre 2020 del Direttore Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni «Nuove modalità di iscrizione all'Elenco regionale dei rifugi alpinistici e dei rifugi escursionistici (Ex-art. 35 l.r. 27/2015);
- n. 13636 del 21 dicembre 2016 «Istituzione dell'elenco regionale degli ostelli ai sensi dell'art. 25, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» aggiornato ed integrato con successivo decreto n. 14425 del 20 novembre 2017 «Aggiornamento dell'elenco regionale degli ostelli di Lombardia ai sensi dell'art. 25, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Richiamato il decreto 20 febbraio 2017, n. 1687 che ha approvato le modalità operative per il funzionamento della piattaforma informatica denominata «Osservatorio regionale degli Sport di montagna»;

Considerato che la Piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (OSM) rappresenta uno strumento in grado di consentire l'archiviazione coordinata delle basi dati disponibili relative al patrimonio professionale e impiantistico / strutturale della montagna ed ha permesso di rendere funzionale la compilazione, l'aggiornamento e la cura degli elenchi regionali sopra richiamati;

Dato atto che l'evoluzione di OSM negli ultimi anni, è stata focalizzata sulla messa a disposizione di strumenti efficaci che consentano l'inserimento o il recupero, direttamente da tutti i soggetti che hanno competenze e obblighi in materia di infrastrutture e sport della montagna, dei dati utili alla Direzione Generale per i propri adempimenti normativi e per la conoscenza, il coordinamento e la determinazione delle direttive e azioni utili allo sviluppo e gestione dei servizi;

Considerato inoltre che, allo scopo di rendere possibile la più ampia diffusione del patrimonio di dati e contenuti raccolti e della più ampia promozione verso il pubblico, sono stati resi disponibili, con la regia della Direzione Generale Sport e Giovani, ulteriori servizi, ad accesso pubblico, il portale «#SPORTINMONTAGNA» ([www.sportinmontagna.regione.lombardia.it](http://www.sportinmontagna.regione.lombardia.it)) e l'APP «SPORTY», che comprendono anche le informazioni sui rifugi ed ostelli che, pur non strettamente legati al contesto Sport di montagna, per opportunità di una visione integrata ed unificata di tali informazioni all'interno dello strumento OSM;

Preso atto che, dal 1 agosto 2018, le competenze sul presidio e coordinamento delle azioni regionali a supporto della rete dei sentieri e dei rifugi alpini lombardi, sono state trasferite alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, in accordo con gli UTR territorialmente competenti, e sono attualmente incaricati nella Struttura «Riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane» (d.g.r. n. XI/1574 del 19 aprile 2019);

Richiamate le precedenti comunicazioni:

- sull'attivazione di OSM (Prot. 18697 del 17 luglio 2017);
- sull'Elenco piste (Prot. n. 388 del 24 gennaio 2018);
- sull'esercizio delle piste destinate agli sport sulla neve e sull'avvio procedura aggiornamento dati in OSM (comunicazione in data 23 luglio 2018);
- sul censimento delle scuole di sci e di alpinismo e sci-alpinismo (Prot. 9936 del 27 agosto 2020);

Visto il documento allegato (Allegato A) al presente provvedimento «Modalità tecnico-operative di aggiornamento dell'Elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci attraverso la piattaforma informatica Osservatorio regionale degli Sport di Montagna», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, anche a seguito di una valutazione e condivisione dello stesso con i principali stakeholder (Comunità Montane, Anefski Lombardia, Collegio Regionale dei maestri di Sci della Lombardia, Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, Associazioni e Cluster rappresentativi dei gestori e proprietari degli Ostelli di Lombardia) e con la D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni per quanto riguarda l'Elenco dei Rifugi, di provvedere all'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 13.bis della l.r. 26/2014;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive Della Montagna, con particolare riferimento alla gestione ed allo sviluppo del sistema delle conoscenze in materia di sport della montagna e impiantistica sportiva, così come individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/294 «IV provvedimento organizzativo»;

DECRETA

1. di approvare il documento «Modalità tecnico-operative di aggiornamento dell'Elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci attraverso la piattaforma informatica Osservatorio regionale degli Sport di Montagna», Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di abrogare il decreto n. 1687 del 20 febbraio 2017, di approvazione delle modalità operative per il funzionamento della piattaforma informatica denominata Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (OSM);

3. di stabilire che le modalità stabilite dal decreto n. 86 del 10 gennaio 2017 (Determinazioni in merito all'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 e dell'art. 44 del r.r. 10/2004) per l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, sono sostituite ed aggiornate con quanto stabilito nell'Allegato A al presente Decreto;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'interno del portale internet regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti, così come individuati nell'Allegato A.

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Luca Ambrogio Vaghi

— • —

## ALLEGATO A

**MODALITÀ TECNICO - OPERATIVE DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE, DEI DATI SULLE CARATTERISTICHE DELLE PISTE E DEGLI INFORTUNI VERIFICATISI SULLE PISTE DA SCI, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA OSM (OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI SPORT DI MONTAGNA).**

Per l'aggiornamento dell'Elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste, e dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci verrà utilizzata la piattaforma informatica denominata "Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (di seguito "OSM").

## 1. CARATTERISTICHE DI OSM

OSM è stata sviluppata quale strumento di riferimento, per Regione Lombardia e gli Enti interessati, per la condivisione della conoscenza del patrimonio materiale ed immateriale degli sport e delle infrastrutture della montagna in Lombardia, per consentire il monitoraggio e la gestione integrata dell'offerta strutturale e professionale legata alla realtà dello sport di montagna, nell'ambito delle competenze della Direzione Generale Sport e Giovani.

OSM aggrega e gestisce in maniera integrata i dati relativi agli ostelli, rifugi, impianti di risalita, piste da sci e professioni della montagna, presenze e passaggi sugli impianti di risalita, in modo consentire la piena conoscenza del contesto regionale, l'analisi dei fabbisogni e linee di indirizzo più efficaci per l'attuazione delle politiche regionali.

OSM (on line dal 30/06/2017) ha consentito la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure comunicazione, raccolta e conservazione delle informazioni, ed anche di consultazione dei dati, che ora sono condivisi tra tutti i soggetti coinvolti: Comunità Montane, gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci, Professionisti della montagna, Gestori dei Rifugi, Gestori degli Ostelli, Comuni (per l'effettuazione dei controlli sulle scuole di sci e scialpinismo) e Regione Lombardia.

Nella logica di attrattività del territorio, infatti, è valorizzato tutto il panorama di risorse naturali, infrastrutturali e di accoglienza della montagna lombarda e della pratica sportiva outdoor, comprensivo anche dei dati relativi agli ostelli e dei rifugi.

Le linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia, approvate dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. XI/188 del 13/11/2018, stabiliscono come priorità di intervento, all'interno dell'obiettivo generale "e) Promozione degli sport outdoor e della montagna: dare nuovo impulso agli sport all'aria aperta e della montagna quale occasione per far vivere i territori, anche montani", la promozione della diffusione degli sport della montagna e la conoscenza delle infrastrutture attraverso la realizzazione di un "Portale degli sport della montagna" e di una App, rivolti a tutti i cittadini e agli appassionati, contenenti informazioni di utilità agli utenti degli sport di montagna, all'interno di sistemi interattivi e georeferenziati, per ottenere il risultato di realizzare strumenti di comunicazione 2.0 per promuovere in maniera integrata le discipline sportive outdoor e della montagna.

Un elemento ritenuto strategico è il perseguimento di logiche di trasversalità e integrazione tra i diversi ambiti di intervento intercettati dallo sport nella sua accezione più ampia.

Per patrimonio materiale (impiantistico/strutturale) si intendono le piste di sci, comprensori sciistici, aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, rifugi ed ostelli oltre alla Rete Escursionistica Lombarda (REL).

Per patrimonio immateriale si intendono le professioni della montagna, intese come i maestri di sci e relative scuole di sci, le guide alpine di ogni ordine e grado formati ed abilitati in Regione Lombardia e relative scuole.

OSM (disponibile al link [www.osm.lispa.it](http://www.osm.lispa.it)), che ha sostituito e sviluppato la precedente piattaforma informatica denominata MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), ha finalità di raccolta dati ed elaborazioni statistiche per:

- monitoraggio conoscitivo,
- supporto alla programmazione delle politiche per gli sport della montagna e per il sostegno alle infrastrutture della montagna stessa;
- supporto alla programmazione delle attività di promozione, informazione ed accoglienza presso le infrastrutture degli sport della montagna e per gli ostelli della Lombardia;
- supporto agli Enti ed ai soggetti istituzionali con competenze sulle professioni della montagna e/o delle infrastrutture degli sport della montagna per la gestione delle informazioni di competenza;
- supporto alle valutazioni di cui all'art. 16 della L.R. 26/2015.

## 2. ARTICOLAZIONE

OSM è gestito dalla Direzione Generale competente in materia di infrastrutture per lo sport della montagna. La raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la validazione dei dati e dei soggetti operanti sulla piattaforma è coordinato dal Dirigente regionale competente per materia.

La piattaforma informatica OSM si compone delle seguenti SEZIONI:

- Piste da sci ed infortuni
- Impianti di risalita, contenente anche i dati di passaggi e presenze relativi al sistema SKIPASS Lombardia
- Scuole di Sci
- Maestri di sci
- Guide Alpine
- Rifugi
- Ostelli

oltre alla sezione viewer che permette la visualizzazione su mappa di tutti i contenuti della piattaforma, in modalità riservata per fini statistici o di supporto al miglioramento della sicurezza nella pratica sportiva in montagna, insieme alla Rete Escursionistica della Lombardia ed all'anagrafe degli impianti sportivi.

L'accesso al viewer riservato è consentito ai soli utenti abilitati sulla Piattaforma OSM. La connessione è disponibile dall'interno dell'area riservata di OSM per ciascun soggetto abilitato

## 3. SOGGETTI COINVOLTI ED ACCESSIBILITA'

In OSM sono:

- contenute le basi dati utili all'elaborazione ed analisi per gli approfondimenti conoscitivi del settore;
- implementate le basi dati e tutto il patrimonio informativo storico disponibile presso la Direzione Generale Sport e Giovani;

- garantiti gli accessi per l'aggiornamento ed il popolamento delle basi di dati di natura amministrativa a tutti i soggetti competenti per legge per le diverse sezioni di cui la piattaforma informatica è composta;
- raccolti, verificati e organizzati i dati relativi a:

Dati	Riferimenti
Abilitazioni e specializzazioni dei maestri di Sci (data abilitazione o ultimo aggiornamento)	L. 81/1991 Art. 11, L.R. 26/2014 Art. 2, 7, R.R. 5/2017
Scuole di sci e sci-alpinismo	Art. 12, L.R. 26/2014 Art. 22, 23, R.R. 5/2017
Abilitazioni alla professione di Guida alpina ed accompagnatore di media montagna (data abilitazione o ultimo aggiornamento)	L. 6/1989 L. 81/1991 Art. 11, L.R. 26/2014 Art. 8, 15, 16, 21, R.R. 5/2017
Elenchi e caratteristiche delle Piste da sci in Regione Lombardia	Art. 13, L.R. 26/2014 Art. 26, 28, 29, R.R. 5/2017
Impianti di risalita	D.g.r. 3/12/2008, n. VIII/8598
Provvedimenti di autorizzazione all'apprestamento delle piste ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve	Art. 13, L.R. 26/2014 Art. 30, R.R. 5/2017
Provvedimenti di autorizzazione all'apertura al pubblico delle piste destinate agli sport sulla neve	Art. 13, L.R. 26/2014 Art. 31, R.R. 5/2017
Nominativi dei direttori delle piste	Art. 13, L.R. 26/2014 Art. 33, R.R. 5/2017
Organizzazione del servizio di primo soccorso sulle piste	Art. 13, L.R. 26/2014 Art. 34, R.R. 5/2017
Elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti sulle piste e dinamica degli incidenti stessi	Art. 3, Legge 363/2003
Passaggi e presenze nei comprensori sciistici della Lombardia	D.g.r. 3/12/2008, n. VIII/8598
Elenchi dei rifugi lombardi	L.R. 27/2015 R.R. 7/2016
Elenchi degli ostelli di Lombardia	L.R. 27/2015 R.R. 7/2016

TABELLA 1

All'aggiornamento periodico / conferma dei dati inseriti in OSM provvedono, ai sensi della normativa vigente, e secondo le periodicità e le scadenze di seguito indicate, i seguenti soggetti:

Soggetto di riferimento	Dati da aggiornare	Data di scadenza
Comunità Montane	Piste da sci: autorizzazione all'apprestamento e all'apertura al	Entro 30 giorni dalla data di apprestamento/autorizzazione

	pubblico e caratteristiche tecniche delle piste gestite	all'apertura al pubblico di una nuova pista
Gestori delle piste da sci	Informazioni relative alle piste destinate agli sport sulla neve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nominativi dei direttori delle piste;</li> <li>- servizio di soccorso;</li> <li>- presenza di impianti per l'innevamento artificiale e dei metri lineari di pista innevata;</li> <li>- presenza di servizi per la multi-stagionalità;</li> </ul>	Entro il 31 ottobre di ogni anno
Gestori delle piste da sci	Infortuni occorsi durante la stagione sciistica precedente	Entro il 31 maggio di ogni anno (con riferimento alla stagione sciistica appena conclusa)
Comunità Montane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo e verifica del corretto inserimento, da parte del Gestore, degli infortuni occorsi agli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate, durante le stagioni sciistiche invernali;</li> <li>- Invio annuale a R.L. dei dati relativi all'esercizio degli impianti di risalita di competenza, in funzione delle deleghe regionali sull'esercizio e autorizzazione della apertura degli impianti</li> </ul>	Entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte di Regione Lombardia, dell'avvenuto caricamento degli infortuni da parte dei Gestori
Comunità Montane	Controllo e verifica del corretto inserimento, da parte del Gestore, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nominativo del Direttore della pista</li> <li>- organico del servizio di soccorso</li> </ul>	Entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte di Regione Lombardia, della proposta di Aggiornamento Elenco delle Piste destinate agli Sport sulla neve
Collegio regionale delle Guide alpine	Popolamento e aggiornamento delle abilitazioni dei diversi gradi degli iscritti al Collegio, della sezione "Guide alpine"	A cadenza mensile
Collegio regionale dei Maestri di sci	Popolamento ed aggiornamento delle abilitazioni dei maestri iscritti al Collegio e delle specializzazioni, della sezione "Maestri di sci"	A cadenza mensile
Anefski Lombardia	Popolamento ed aggiornamento delle basi dati relative alla sezione "Impianti di risalita"	Entro il 31 ottobre di ogni anno
Anefski Lombardia	Comunicazione dei passaggi e delle presenze attraverso il sistema	Dati relativi ai passaggi e le presenze: trasferimento

	automatico Skipass	automatico in near real time e comunque entro il 30 aprile di ogni anno
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni tramite ARIA S.P.A.	Popolamento ed aggiornamento delle basi dati relative alla sezione "Rifugi", utili alla definizione degli elenchi delle strutture ricettive fornite del contrassegno regionale "Rifugi di Lombardia" (art. 7, r.r. 5 agosto 2016, n. 7)	A seguito dell'approvazione da parte della Direzione generale competente dell'Elenco regionale dei Rifugi di Lombardia, ARIA trasmette i dati, richiesti dalla DG Sport, da BandiOnLine in OSM.
Gestori degli Ostelli	Popolamento ed aggiornamento delle basi dati relative alla sezione "Ostelli" utili alla definizione degli elenchi delle strutture ricettive fornite del contrassegno regionale "Ostelli di Lombardia"	Entro il 30 novembre di ogni anno per le informazioni relative all'annualità successiva, secondo le modalità stabilite dalla Struttura regionale competente.
Direttori delle scuole di sci e sci-alpinismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anagrafica scuola di sci – sci alpinismo;</li> <li>- maestri di sci associati alla singola scuola di sci</li> <li>- date di apertura e chiusura della scuola di sci</li> <li>- polivalenza stagionale della scuola di sci e delle attività operate;</li> <li>- scadenza delle assicurazioni dei maestri afferenti alla scuola di sci</li> </ul>	Entro il 1 novembre di ogni anno (caricamento dal 1 luglio al 30 settembre)
Comuni sedi di scuole di sci e sci-alpinismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei requisiti funzionali delle Scuole di sci e di alpinismo e sci-alpinismo</li> </ul>	Dal 15 settembre al 15 novembre di ogni anno

TABELLA 2

#### 4. MODALITÀ TECNICO - OPERATIVE DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE DELLE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE

L'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve viene approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati comunicati dai gestori degli impianti di risalita tramite inserimento degli stessi in OSM, accessibile previa registrazione sul sito [www.osm.lispa.it](http://www.osm.lispa.it) ed accreditamento, mediante username e password o, in alternativa, mediante la CNS, e successivamente alla verifica da parte delle Comunità Montane.

Per garantire l'aggiornamento dei dati, ogni gestore deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, accedere ad OSM e verificare l'esattezza e la completezza dei dati inseriti relativi agli impianti di risalita ed alle piste gestite di propria pertinenza, ovvero aggiornare i dati ove necessario, in quanto nel corso dell'anno sono intervenute modificazioni, dandone comunicazione alla direzione regionale competente.

I dati relativi ai nomi delle piste ed alle loro caratteristiche tecniche, potranno essere modificati solo dalle Comunità Montane, in coerenza con quanto contenuto nelle autorizzazioni di apprestamento e di apertura.

Al termine dell'aggiornamento da parte dei gestori, la Direzione regionale competente, trasmette l'elenco delle piste e dei relativi attributi alle Comunità Montane, per una validazione e verifica dei dati dichiarati dai gestori.

Le Comunità Montane provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto elenco, a comunicare a Regione:

- gli esiti della verifica;
- eventuali modifiche da apportare relativamente ai dati inseriti;
- eventuali disallineamenti tra quanto presente all'interno della Piattaforma OSM e quanto contenuto nei decreti di autorizzazione all'apprestamento ed autorizzazione all'apertura al pubblico, delle piste destinate agli sport sulla neve ricadenti nel territorio di competenza.

Conclusa la verifica da parte delle Comunità Montane, Regione Lombardia emette il decreto di approvazione dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve contenente, per Comunità Montana e per località sciistica, le informazioni sintetiche relative alle piste destinate agli sport sulla neve, le informazioni circa il gestore ed il direttore di ciascuna pista e le informazioni relative al servizio di soccorso per la stagione sciistica di riferimento.

#### 5. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI TECNICI E GESTIONALI DELLE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE

Ai fini della predisposizione dell'elenco delle piste dedicate agli sport sulla neve, ogni Gestore, mediante inserimento / conferma / modifica delle informazioni all'interno della Piattaforma OSM previa autenticazione ed abilitazione, comunica:

Le proprie generalità, specificando:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ragione sociale</li> <li>b) Codice Fiscale e/o partita iva</li> <li>c) Indirizzo della sede legale del soggetto gestore</li> <li>d) Recapito telefonico</li> <li>e) E-mail e PEC</li> </ul>
Le informazioni sulle piste di propria competenza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tipologia pista</li> <li>b) Difficoltà pista</li> <li>c) Quota di monte e quota di valle di ciascuna pista (m s.l.m.)</li> <li>d) Dislivello medio della pista (m)</li> <li>e) Pendenze, massima e media, della pista (%)</li> <li>f) Lunghezza e la larghezza media della pista (m)</li> <li>g) La polivalenza stagionale</li> <li>h) Le attività previste nella stagione estiva, in caso di apertura</li> <li>i) La presenza di innevamento artificiale, ed i relativi metri innevati artificialmente</li> </ul>
Le generalità del direttore della pista	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nome</li> <li>b) Cognome</li> <li>c) Codice Fiscale</li> </ul>

	d) Data di nascita e) Indirizzo di residenza f) Recapito telefonico g) E-mail
I dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso, specificando il servizio di soccorso individuato:	Nominativi del personale incaricato del servizio di primo soccorso o dell'organizzazione incaricata del servizio di primo soccorso.

## 6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI VERIFICATISI SULLE PISTE DA SCI

Al termine di ogni stagione sciistica, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno, i gestori comunicano l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 363/2003, inserendo le informazioni relative a ciascun infortunio e ad ogni soggetto coinvolto e, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi, all'interno della Piattaforma OSM. Regione Lombardia, poi provvede all'elaborazione ed alla sintesi dei dati, in collaborazione con AREU, ed alla trasmissione al Ministero della Salute a fini scientifici e di studio.

La comunicazione degli infortuni può essere effettuata secondo tre modalità alternative:

1. l'inserimento, all'interno di OSM, delle informazioni di ciascun infortunio mediante la specifica sezione;
2. la compilazione del format, disponibile nella sezione dedicata agli infortuni della Piattaforma OSM;
3. mediante il trasferimento automatico dei dati attraverso i sistemi di trasferimento disponibili.

Utilizzando alternativamente qualunque delle modalità individuate, ogni gestore comunica, per ciascun infortunio:

- a) l'ID della pista (Rif. Elenco regionale delle piste) sulla quale è occorso l'infortunio;
- b) la data;
- c) l'ora;
- d) le coordinate geografiche espresse nella forma XX, XXXXXXXX;
- e) la causa dell'infortunio;
- f) l'attrezzo utilizzato;
- g) il mezzo di soccorso utilizzato;
- h) l'età dell'infortunato;
- i) il sesso dell'infortunato;
- j) la nazionalità dell'infortunato;
- k) la tipologia di trauma riportato;
- l) la tipologia di lesione riportata.

## 7. PRODOTTI

Tramite le basi dati contenute nella piattaforma informatica OSM, Regione Lombardia potrà promuovere, pianificare e gestire rilevazioni ad hoc e studi di natura qualitativa intesi a coprire bisogni informativi non soddisfatti dalle rilevazioni e basi dati esistenti

Le basi dati contenute ed aggiornate nella piattaforma informatica OSM possono essere utilizzate per la realizzazione di rapporti che, a cadenza periodica, siano in grado di

rappresentare lo stato di conservazione e le esigenze delle strutture ed infrastrutture per gli sport della montagna, descrivere il quadro delle strutture per l'ospitalità in Regione Lombardia e promuovere l'attrattività dei territori montani in Lombardia attraverso la migliore fruibilità dei rifugi, bivacchi, sentieri, piste da sci e impianti di risalita.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rapporti potranno riguardare:

- la relazione sulle infrastrutture della montagna in Lombardia organizzata in modo da descrivere le condizioni di conservazione, le esigenze di investimento, anche in funzione delle indicazioni registrate relative alla fruizione delle stesse nonché in supporto della clausola valutativa della l.r. 26/2014 e della l.r. 27/2015;
- la redazione degli elenchi delle Piste da sci, degli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci nelle varie discipline e guida alpina nei vari gradi della professione;
- il rapporto di supporto alla definizione degli aggiornamenti annuali degli elenchi delle scuole di sci e di sci-alpinismo operanti in Lombardia ai sensi r.r. 5/2017;
- la relazione annuale sugli infortuni verificatesi sulle piste da sci, che contiene l'elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti e che indichi la dinamica degli incidenti stessi, da trasmettere al Ministero della Salute, ai fini scientifici e di studio;
- monografie tematiche frutto di approfondimenti ad hoc su temi di particolare rilevanza da produrre ogniqualvolta gli organi di governo regionali ne rilevino la necessità o l'opportunità.

## 8. DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI E DELLE BASI DATI

La piattaforma informatica OSM consentirà di effettuare analisi ed attività di ricerca, indagine ed elaborazione dei dati, i cui risultati la Direzione Generale competente, su richiesta, invia alla Giunta Regionale.

I dati contenuti nella piattaforma informatica OSM ed i risultati delle elaborazioni saranno rese disponibili on line tramite:

- pubblicazione periodica dei dati e delle informazioni tramite il portale "#SPORTINMONTAGNA" ([www.sportinmontagna.regione.lombardia.it](http://www.sportinmontagna.regione.lombardia.it)) e l'APP "SPORTY";
- pubblicazione annuale dell'aggiornamento degli elenchi delle scuole di sci e di alpinismo e sci-alpinismo operanti sul territorio della Lombardia;
- pubblicazione annuale dell'aggiornamento degli elenchi delle piste da sci in Lombardia;
- eventuale analisi di dati utili o necessari all'organizzazione di incontri, convegni e workshop in Italia e all'estero;
- pubblicazione delle basi dati su Open Data della Lombardia in attuazione della D.g.r. n. X/2904 dell'11 gennaio 2012 "Approvazione criteri generali per l'open data".

## 9. PRIVACY

In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, viene dato al primo accesso di ciascun utente, l'informativa per presa visione di una serie di informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali di ciascun utente, evidenziando i diritti dell'utente e le modalità di esercizio degli stessi.

All'utente è quindi proposta la libera decisione alla prestazione del consenso affinché gli stessi dati possano essere trattati, sebbene lo stesso consenso potrà essere revocato, in qualsiasi momento, dall'utente stesso:

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati anagrafici sono trattati al fine di:

- *creare il profilo personale funzionale all'utilizzo dell'applicativo OSM, ivi compreso la conservazione di tale profilo;*
- *attivare ed utilizzare l'applicativo OSM (visualizzazione e gestione dei dati di pertinenza relativi a scuole di sci, maestri di sci, guide alpine, dati di presenze/passaggio Skipass, rifugi, ostelli, piste di sci, impianti di risalita);*

come definito da Legge Regionale 26/2014 (cfr. art. 1 c. 1 lett. a), e), g), h), l).

2. Modalità del trattamento dei dati

*Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.*

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia con sede Piazza città di Lombardia, 1, Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

*L'utente viene informato, in fase di accesso, che, in mancanza del consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con l'utilizzo dell'applicativo OSM.*

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

*L'utente viene quindi informato circa il fatto che i suoi dati potranno essere utilizzati, per finalità istituzionali, da altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Collegio regionale delle Guide alpine e Collegio regionale Maestri di sci, per quanto di competenza*

I dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. *L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare*

I destinatari dei dati personali vengono comunque adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

*All'utente viene comunque garantito che i dati personali non possono essere comunque diffusi*

7. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia conserva i dati per un periodo non superiore ai 5 anni laddove, in detto periodo, l'utente non abbia effettuato alcun accesso all'applicativo OSM.

8. Diritti dell'interessato

Ogni utente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare *riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B)* che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione *del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.*

*Le richieste per l'esercizio dei diritti dell'utente dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Sport e Giovani.*

*L'utente viene inoltre informato relativamente al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo competente.*

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

## D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 28 settembre 2020 - n. 11295

### Infopoint standard Menaggio - Diniego di conferma del riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività – modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- la ex l.r. 14 aprile 2004, n. 8 che all'art. 11 prevedeva il passaggio di competenze dalle APT alle Province e di conseguenza l'istituzione della struttura di informazione e accoglienza turistica di Menaggio;
- il d.d.u.o. 12 giugno 2017, n. 6902 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'Infopoint standard Menaggio, provincia di Como, Piazza Garibaldi, 3, gestito dalla Provincia di Como;

Richiamato in particolare il punto 8 dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 in cui si prevede che:

gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;

- gli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che:

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002849 del 22 luglio 2020 la Provincia di Como ha richiesto la conferma del riconoscimento dell'infopoint Menaggio, Piazza Garibaldi, 3;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002924 del 27 luglio 2020 Regione Lombardia ha chiesto alla Provincia di Como integrazioni finalizzate a:
  - specificare il personale che eroga il servizio all'interno dell'infopoint, in considerazione del fatto che la Provincia non ha una competenza in materia di promozione turistica;

- chiarire la tipologia di infopoint;
- indicare nella relazione il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti nell'infopoint;

- con PEC protocollo n. P3.2020.0003213 del 26 agosto 2020 la Provincia di Como:

- ha dichiarato che il personale utilizzato per fornire il servizio all'interno dell'infopoint è il personale provinciale dedotto nell'Accordo bilaterale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Como ai sensi dell'intesa del 3 luglio 2019 per la gestione delle funzioni regionali confermate in attuazione della l.r. 19/2015);
- ha chiarito che il riconoscimento dell'infopoint è richiesto come diffuso annuale;
- ha integrato la relazione con le informazioni richieste;

- con PEC protocollo n. P3.2020.0003481 del 10 settembre 2020 Regione Lombardia ha confermato che, permanendo l'utilizzo di personale della Provincia all'interno dell'infopoint, non sarebbe stato possibile procedere con la conferma del riconoscimento, ed ha segnalato che, in assenza di una nuova comunicazione entro i successivi 10 giorni, si sarebbe proceduto con l'adozione del decreto che nega la conferma del riconoscimento;

Considerato che la Provincia di Como non ha trasmesso al RUP alcuna comunicazione al riguardo entro il termine succitato;

Valutata quindi con esito negativo la richiesta della Provincia di Como, in considerazione del fatto che l'art. 6 della l.r. 27/2015 non attribuisce alle Province una competenza specifica in materia di promozione turistica e che pertanto non è possibile utilizzare il proprio personale per tali finalità all'interno dell'infopoint Menaggio;

Stabilito quindi di non confermare alla Provincia di Como il riconoscimento dell'infopoint standard Menaggio, piazza Garibaldi, 3;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di non confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento dell'infopoint standard Menaggio, piazza Garibaldi, 3, gestito dalla Provincia di Como.

2. Di vietare dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del presente decreto l'utilizzo della denominazione e dell'immagine coordinata prevista per gli infopoint della rete di Regione Lombardia;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Provincia di Como.

La dirigente  
Paola Negroni

## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 25 settembre 2020 - n. 11273

**Fondo Comuni Confinanti - Parco Nazionale dello Stelvio. Subambito 1.A «Un parco per tutti - Accessibilità e sentieristica». Interventi strategici n. 1.A.2. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n.147, e in particolare l'art.2, comma 117 e comma 117 bis;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione, di cui alla citata legge 191/2009;
- la nuova Intesa del 11 giugno 2020, in sostituzione della precedente del 30 novembre 2017, a sua volta sostitutiva dell'Intesa del 19 settembre 2014, sottoscritta dai medesimi soggetti;
- il regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015;
- la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, con cui il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa;
- la deliberazione n. 13 del 1 dicembre 2015 con cui il Comitato paritetico, in applicazione del punto 7 della Fase 1 della predetta Roadmap, ha espresso parere favorevole in merito al Programma strategico della provincia di Sondrio, che ricomprende, fra gli altri, il Piano degli investimenti del Parco dello Stelvio;

Richiamati altresì:

- la legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» che, all'art. 3, comma 4, prevede che l'esercizio delle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco sia svolto dal Direttore del Parco sulla base di un Piano triennale degli investimenti approvato dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni;
- la deliberazione n. 14 del 25 luglio 2016 con cui il Comitato Paritetico ha formalmente approvato lo stralcio delle proposte di «Programma dei progetti strategici» per le province di Sondrio e Brescia per quanto concerne il «Piano di investimenti Parco Nazionale dello Stelvio» e la relativa convenzione, dando attuazione alle disposizioni di cui alla fase 2, punto 2, della Roadmap, così come modificata dalla delibera n. 9 del 30 giugno 2016;
- la d.g.r. n. 5498 del 2 agosto 2016 con cui Regione Lombardia ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 39/2015, il «Piano triennale degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» e, contestualmente, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per l'attuazione della proposta di «Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo, stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle Province di Brescia e Sondrio», sottoscritta dalle Parti il 13 settembre 2016;
- la delibera n. 8 del 15 aprile 2019 con cui il Comitato Paritetico ha approvato la nuova convenzione per le proposte di Programma degli interventi strategici rientranti nel «Piano

degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» in sostituzione della precedente del 13 settembre 2016;

- la d.g.r. n. 1684 del 27 maggio 2019 con cui Regione Lombardia ha approvato il nuovo schema di Convenzione tra Fondo Comuni di Confine, Regione Lombardia ed Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio riguardante il «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia», sottoscritta il 29 luglio 2019;

Considerato che la Convenzione sopra richiamata del 29 luglio 2019 e il Piano degli investimenti ivi allegato prevedono un'articolazione degli interventi per ambiti e subambiti tematici, i quali sottendono ognuno il raggiungimento di obiettivi specifici operativi e di risultato, come in seguito elencati:

- Ambito 1 Un Parco per tutti:
  - Sub-ambito 1.a Accessibilità sentieristica;
  - Sub-ambito 1.b Servizi aggiuntivi;
- Ambito 2 La scienza come motore per il Parco:
  - Sub-ambito 2.1 Azioni di ricerca;
  - Sub-ambito 2.2 Azioni di adeguamento infrastrutturale;
- Ambito 3 Promozione del Parco e delle reti locali;
- Ambito 4 Sicurezza e protezione nel Parco;
- Ambito 5 La storia del Parco;
- Ambito 6 Valorizzazione strada dello Stelvio e dei sistemi dei Passi;

considerato, in particolare, che il subambito 1.a «Un Parco per tutti - Accessibilità sentieristica», ai sensi della sopra citata d.g.r. 1684/2019, prevede i seguenti interventi, rispondenti alle finalità definite dal Piano stesso e rientranti tra gli interventi ammissibili del Fondo Comuni Confinanti:

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
1.a.1 manutenzione straordinaria del sentiero rifugio bozzi - lago di ercavallo	PNS o CF due Parchi	€ 115.000,00	€ 115.000,00
1.a.2 completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località prava-sio e boscopiano;	SECAM	€ 1.754.000,00	€ 204.000,00
1.a.3 revisione della tabellazione di confine del territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio	PNS	€ 100.000,00	€ 50.000,00
1.a.4 miglioramento della rete di sentieri del territorio del parco in alta valle camonica, tramite azioni di manutenzione straordinaria di tratte esistenti	PNS o due Parchi	€ 155.000,00	€ 55.000,00
1.a.5 realizzazione di punto di osservazione panoramico alla croce delle scale, manutenzione straordinaria dei sentieri di accesso e interventi di miglioramento della fruibilità del forte monte scale	PNS	€ 285.000,00	€ 185.000,00

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
1.a.6 miglioramento della rete di sentieri del territorio del parco nel comune di Valfurva, tramite azioni di manutenzione straordinaria di tratte esistenti e realizzazione di nuovo tracciato di collegamento tra il rifugio Berni e il rifugio Bonetta	PNS o CF Alta Valtellina	€ 94.000,00	€ 94.000,00
1.a.7 manutenzione straordinaria della parte alta della strada militare e sentiero dell'ables sino al passo omonimo, della traccia di discesa lungo la valle dei vitelli sino alla strada dello Stelvio e ristrutturazione del bivacco Provolino	PNS	€ 145.000,00	€ 145.000,00
1.a.8 manutenzione straordinaria del sentiero baite di Dombastone - Piazzo del Rè - Val di Scala - Campoteggia - il prato nel comune di Sondalo e del tracciato di collegamento al Passo di Dombastone e alla Val Grande	PNS o C.F. Alta Valtellina	€ 80.000,00	€ 80.000,00
1.a.9 sostituzione e riposizionamento di passerella pedonale sospesa in località Lago delle Rosole, nei pressi del rifugio Branca - comune di Valfurva;	PNS	€ 157.500,00	€ 118.000,00
1.a.10 allargamento del sentiero di collegamento fra Alpe Boerio e Alpeggio Oultoir comune di Valdisotto;	C.F. Alta Valtellina	€ 37.700,00	€ 35.700,00
1.a.11 sistemazione e messa in sicurezza della Strada delle Veroniche a Sant'Antonio Valfurva e primo avvio per un recupero agricolo dell'area	PNS	€ 122.000,00	€ 102.000,00
1.a.12 Sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza del sentiero Troj de la Vena e messa in sicurezza del primo tratto della miniera di Pedenoletto	PNS	€ 122.000,00	€ 122.000,00

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
1.a.13 Realizzazione di nuovo ponte di attraversamento del Rin de la Cornecia in località San Giacomo di Fraele - Comune di Valdidentro	C.F. Alta Valtellina	€ 182.000,00	€ 102.000,00

Visti:

- la d.g.r. n. 6423 del 3 aprile 2017 «Approvazione delle procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti»;
- il decreto n. 4297 del 13 aprile 2017 «Determinazioni conseguenti alla DGR 6423 del 3 aprile 2017 - Approvazione delle procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti - Approvazione modulistica istruttoria»;

Vista la comunicazione di Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, prot. regionale AE11.2019.0004191 del 2 ottobre 2019, con la quale è stata trasmessa la prima versione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento 1.a.2 «completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località Pravasivo e Boscopiano», relativo al subambito 1.a. «Un Parco per tutti - Accessibilità sentieristica»;

Considerato che la trasmissione del progetto è avvenuta nel rispetto dei termini, tenuto conto della proroga di 6 mesi, concessa dall'UTR Montagna (nota prot. regionale AE11.2020.0001513 del 21 maggio 2020), della scadenza dei 9 mesi previsti dall'art. 5 della Convenzione del 29 luglio 2019 per la presentazione dell'approfondimento tecnico di ciascun intervento di dettaglio relativo agli ambiti/subambiti;

Considerato che il progetto sopra indicato è stato tuttavia oggetto di richiesta di integrazioni da parte dell'UTR Montagna, trasmessa con nota prot. regionale AE11.2019.0004798 del 7 novembre 2019, e successivamente di richiesta di sospensione dell'istruttoria da parte di Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, con nota prot. regionale AE11.2019.0005064 del 26 novembre 2019;

Vista la comunicazione di Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, prot. regionale AE11.2020.0002226 del 10 luglio 2020, con la quale è stata trasmessa la versione definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento 1.a.2 «completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località Pravasivo e Boscopiano», relativo al subambito 1.a. «Un Parco per tutti - Accessibilità sentieristica»;

Rilevato che, con la sopra citata nota di Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio del 10 luglio 2020, non è stata richiesta la liquidazione di alcun fabbisogno di cassa a valere sul contributo del Fondo Comuni Confinanti;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

Considerato che come previsto dall'articolo 3 delle «procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti», l'UTR Montagna competente ha proceduto alle verifiche tecniche, provvedendo ad emettere il parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento 1.a.2 «completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località Pravasivo e Boscopiano», trasmesso alla Unità Organizzativa con nota prot. regionale V1.2020.0038210 del 18 agosto 2020;

Rilevato che, come risulta dalla «Convenzione per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra la Società Secam spa, il Parco Nazionale dello Stelvio, la Comunità Montana Alta Valtellina ed il Comune di Valdidentro per l'intervento del nuovo tracciato ciclo pedonale e rifacimento adduzione acquedotto da loc. Boscopiano e sorgente Bocche d'Adda a Bagni Vecchi nei comuni di Bormio e Valdidentro», sottoscritta il 17 giugno 2019, allegata al progetto di fattibilità tecnico economica, il quadro economico dell'intervento 1.a.2, comprensivo della quota di program management, ammonta a complessivi € 1.754.000,00 di cui:

- € 790.000,00 a valere su risorse della Società SECAM;
- € 400.000,00 a valere su risorse della Comunità Montana Alta Valtellina e del Comune di Valdidentro;
- € 360.000,00 a valere su risorse ERSAF - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio;
- € 204.000,00 a valere sul Fondo Comuni Confinanti (di cui € 4.000,00 di program management);

Rilevato altresì che Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio ha provveduto a predisporre il piano degli indicatori di beneficio, inserito nella Relazione «Revisione piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio», Allegato A della Convenzione del 29 luglio 2019;

Rilevato infine che, in materia Aiuti di Stato, la Regione ha provveduto, con la d.g.r. 1684/2019:

- all'inquadramento degli interventi inseriti nel piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, rilevando che gli stessi non sono riferiti ad attività economiche (ambiti 1, 2, 3 in parte, 4, 5, 6), non implicano alterazione della concorrenza (ambito 1, 4, 5, 6) e incidenza sugli scambi (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- a stabilire che gli interventi indicati con i numeri 3.1 e 3.5 inseriti nel Piano degli investimenti saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- per quanto riguarda i sopra menzionati interventi n. 3.1 e n. 3.5, a demandare gli adempimenti in RNA, ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato, ad Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio, in quanto soggetto attuatore degli interventi, concedente ai fini degli Aiuti;

Considerato che l'art. 10 «Termini e modalità di liquidazione del contributo», comma 2, della Convenzione del 29 luglio 2019 stabilisce che «L'erogazione delle somme è disposta per ciascun ambito/subambito di intervento:

- in conseguenza all'avanzamento degli interventi rientranti in ciascun ambito/subambito, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo per ogni ambito/subambito di intervento del Piano, previa verifica da parte della Regione Lombardia:
  - che l'intervento rientri tra le fattispecie di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo Comuni Confinanti;
  - della fattibilità tecnico-economica dell'intervento oggetto di liquidazione;
  - degli adempimenti in materia di aiuti di stato;
- il restante 10% ad avvenuta rendicontazione finale dell'ambito/subambito di intervento del Piano, sulla base di un provvedimento della Regione Lombardia di presa d'atto delle determinazioni, adottate dal destinatario delle erogazioni, ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio, di approvazione della regolare esecuzione e di approvazione della relativa rendicontazione di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito»;

Dato atto che si è provveduto, in relazione ai progetti in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dall'art. 5 «termini di avvio delle progettualità» della Convenzione del 29 luglio 2019 tra Regione Lombardia, Fondo Comuni Confinanti ed Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio;

Considerato che gli obblighi ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 sono garantiti dalla pubblicazione sul sito del Fondo Comuni Confinanti <http://www.fondocomuniconfinanti.it>, nella sezione trasparenza;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento 1.a.2 «completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località Pravasivo e Boscopiano», come dettagliato nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato oltre i tempi stabiliti dall'art. 3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 6423/2017 di approvazione delle «procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti» per la necessità di approfondimenti istruttori;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale

assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso 24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree interne, PISL, Parco dello Stelvio e Fondo Comuni Confinanti)», codice programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli comuni» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;

Ritenuto di:

- trasmettere il presente decreto al FCC ed al soggetto attuatore e per conoscenza all'UTR Montagna, quale esito dell'istruttoria;
- pubblicare il presente atto sul BURL;

DECRETA

1. Di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa, parere favorevole sul progetto dell'intervento 1.a.2 «completamento del sentiero 1900 con la creazione di un itinerario pedonale e ciclabile con MTB tra le località Pravasivo e Boscopiano» relativo al subambito 1.a «Un Parco per tutti - Accessibilità sentieristica», dettagliato nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto.

2. Di dare atto che si è provveduto, in relazione al progetto in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dall'art. 5 «termini di avvio delle progettualità» della Convenzione del 29 luglio 2019 tra Regione Lombardia, Fondo Comuni Confinanti ed Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio richiamata in premessa.

3. Di trasmettere il presente atto al FCC, al soggetto attuatore e per conoscenza all'UTR Montagna.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di pubblicare il presente atto sul BURL.

La dirigente  
Monica Bottino

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Art.23 d.lgs 50/2016 e dpr 207/2010 Art. 17 e seguenti): SUBAMBITO 1.a): UN PARCO PER TUTTI - ACCESSIBILITÀ SENTIERISTICA INT. 1.a.2	
ALLEGATO 1	
OGGETTO	DESCRIZIONE
Ambito (località indicata nella convenzione sottoscritta)	Ambito Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo
Descrizione del progetto	<p>Il progetto riguarda l'intervento 1.a.2 "COMPLETAMENTO DEL SENTIERO 1900 CON LA CREAZIONE DI UN ITINERARIO PEDONALE E CICLABILE CON MTB TRA LE LOCALITÀ PRAVASIVO E BOSCOPIANO".</p> <p>Nel complesso, con gli interventi in progetto si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzare un tratto di sentiero fondamentale per il completamento del "Sentiero 1900" e per consentire l'accessibilità pedonale e biker a Cancano, mediante un sentiero sterrato dedicato, senza dover transitare sulla strada statale dello Stelvio;</li> <li>• mettere in sicurezza l'opera di presa Bocche d'Adda, eliminando i tratti più critici e rendendo più accessibile l'intera area;</li> <li>• sistemare e attivare la vasca di accumulo Bocche d'Adda, mai utilizzata, in modo da poter monitorare in partenza la torbidità dell'acqua;</li> <li>• rifare l'intera condotta dalla sorgente fino ai Bagni Vecchi, allargando nel contempo il sentiero lungo l'acquedotto, per accelerare e rendere più sicuri gli interventi di manutenzione dell'acquedotto stesso.</li> </ul> <p>Il tratto di sentiero interessa l'attraversamento del canyon dell'Adda con la costruzione di una passerella di circa 40 m di luce.</p>
CUP del progetto	1.a.2: C83E19000070005
Soggetto Attuatore	SECAM in convenzione con Ersaf – Parco Nazionale dello Stelvio
RUP	Alessandro Nardo

Convenzione per il "Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - dello stralcio delle proposte di Programma degli interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia" sottoscritta da FCC, RL, Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Delibera FCC n. 8 del 15 aprile 2019 di approvazione della "nuova Convenzione";</li> <li>2) DGR n. 1684 del 27 maggio 2019 di approvazione dello schema di nuova Convenzione;</li> <li>3) Firma digitale del 29 luglio 2019.</li> </ol>
Importo complessivo subambito 1.a	€ 3.409.200,00
Importo contribuito FCC subambito 1.a	€ 1.387.700,00 (di cui € 27.540,00 per management)
Importo progetto 1.a.2	€ 1.754.000,00
Importo contribuito FCC progetto 1.a.2	€ 204.000,00 (di cui € 4.000,00 di P.M.)
Copertura eccedente il contributo FCC per l'intervento	Importo da QTE pari a € 1.754.000,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 790.000,00 a valere su risorse della Società SECAM;</li> <li>• € 400.000,00 a valere su risorse della Comunità Montana Alta Valtellina e del Comune di Valdidentro;</li> <li>• € 360.000,00 a valere su risorse ERSAF – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio;</li> <li>• € 204.000,00 a valere sul Fondo Comuni Confinanti (di cui € 4.000,00 di program management)</li> </ul>
Importi contribuito FCC per intervento riproporzionato su QTE	€ 204.000,00 (di cui € 4.000,00 di P.M.)
Fabbisogno di cassa da erogare	€ 0,00 Non è stato richiesto fabbisogno di cassa
cronoprogramma	Consegna lavori: entro giugno 2021
	Fine lavori: entro dicembre 2021
	Collaudo: entro dicembre 2021
Prescrizioni per le fasi successive all'approvazione del FTE	//

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

## D.G.Territorio e protezione civile

**D.d.g. 29 settembre 2020 - n. 11316**
**Attuazione dell'ordinanza del capo della protezione civile n. 558/2018 - Decreto del commissario delegato 7 febbraio 2020, n.1437 - Determinazione dei contributi riconoscibili in favore di diverse attività economiche e produttive a ristoro dei danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici nel periodo 27-30 ottobre 2018 nel territorio della Regione Lombardia e contestuale effettiva erogazione di alcuni contributi ai sensi dell'art.3 dell'o.c.d.p.n.558 del 15 novembre 2018 e degli artt. 3 e 4 del d.p.c.m. 27 febbraio 2019**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018

Richiamati:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «*Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «*Codice della protezione civile*».

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018, recante: «*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*», che, all'art. 1, comma 1, individua nei Direttori della Protezione Civile regionali i Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei Ministri (di seguito d.c.m.) 21 febbraio 2019, recante: «*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018*», la quale assegna alla Regione Lombardia risorse pari a € 3.749.411,23 per le prime misure di sostegno privati e attività produttive, di cui alla lett. c), comma 2, art. 25, d.lgs. 1/2018;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito d.p.c.m.) 27 febbraio 2019, recante: «*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145*» da destinarsi agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art.25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 in territorio lombardo.

Richiamati inoltre:

- la nota a firma del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. DIP/0069326 del 1 dicembre 2018, relativa alla valutazione delle prime misure di sostegno di cui all'art. 3, comma 3, dell'o.d.p.c. 558/2018;
- il decreto del Commissario delegato n.6367 dell'8 maggio 2019, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 20, del 14 maggio 2019, recante: «*Attuazione dell'ordinanza capo di protezione civile n. 558/2018 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalla popo-*

*lazione e dalle attività economico produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 e determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento n. 651/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive» e suoi allegati, con il quale è stata aperta una prima finestra temporale per la presentazione di istanze di contributi finalizzati al ristoro dei danni subiti in seguito ai violenti eventi atmosferici occorsi in Lombardia tra il 27 ed il 30 ottobre 2018.*

Visto in particolare il decreto del Commissario delegato 7 febbraio 2020, n.1437, recante «*Attuazione dell'Ordinanza Capo di Protezione Civile n. 558/2018 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalla popolazione e dalle attività economico produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 e determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento n. 651/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive - Secondo provvedimento*», con il quale è stata aperta una ulteriore finestra temporale per la presentazione di istanze di contributi finalizzati al ristoro dei danni subiti in seguito ai violenti eventi atmosferici occorsi in Lombardia tra il 27 ed il 30 ottobre 2018.

Dato atto del fatto che:

- il richiamato decreto n.1437/2020 è stato comunicato alla Commissione Europea in conformità con l'art. 11 del Regolamento n. 651/2014/UE, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuto n. SA.54419 «*Attuazione dell'ordinanza capo di Protezione Civile n. 558/2018 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalla popolazione e dalle attività economico produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 e determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento n. 651/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive*».

Ricordato che il succitato decreto n. 1437/2020 individuava i Comuni quali Soggetti attuatori della fase istruttoria e di erogazione dei contributi a favore dei cittadini, le cui abitazioni principali, abituali e continuative erano site nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'o.c.d.p.c. 558/2018, e delle attività economiche e produttive con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi.

Ricordato altresì che i succitati Comuni, in forza delle prescrizioni dei rispettivi bandi, allegati A, B, C e D al suddetto Decreto n. 1437/2020, avrebbero dovuto procedere all'istruttoria di ammissibilità al contributo entro 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da parte del richiedente, nonché procedere ad un controllo a campione, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda.

Preso atto del fatto che, poco dopo la pubblicazione del più volte citato decreto n. 1437/2020 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, effettuata in data 24 febbraio 2020, il Governo, in forza dello *Stato di Emergenza* dichiarato il 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Coronavirus), ha disposto la sospensione di ogni attività non essenziale, cd. «*lock-down*», sul territorio nazionale, intervenendo anche con la chiusura o la modifica organizzativa del funzionamento degli uffici pubblici.

Preso atto del fatto che la nostra Regione è stata gravemente colpita dall'emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione della pandemia e che, in forza degli specifici atti Governativi e Regionali emanati per contenere la diffusione del contagio, le Amministrazioni Pubbliche hanno dovuto far fronte a pesanti carichi di lavoro imprevisi ed a contestuali riorganizzazioni interne volte a garantire l'avvio di attività in *smart-working* d'emergenza e/o il distanziamento interpersonale dei lavoratori, con susseguente sensibile rallentamento delle attività ordinarie.

Atteso che i Comuni, nel corso del periodo di *lock-down* hanno dovuto far fronte a numerose attività aggiuntive legate all'emergenza epidemiologica, pur operando con personale sensibilmente ridotto o in servizio da remoto mediante *smart-working*.

Dato atto del fatto che alcuni Comuni, incaricati delle istruttorie di ammissibilità al contributo ai sensi dei bandi disposti con il più volte citato decreto n. 1437/2020, hanno manifestato il fatto che, stante il carico di lavoro gravante a seguito dell'emergenza sanitaria, non sarebbero riusciti ad effettuare le rispettive istruttorie di ammissibilità delle rispettive istanze di contributo pervenute da cittadini ed imprese ed hanno chiesto al Commissario di sostituirsi a loro in detta attività e più precisamente:

- Brallo di Pregola (PV), con p.e.c. del 26 maggio 2020 (Z1.2020.15358);
- Pisogne (BS), con nota protocollo n. 8504 del 26 maggio 2020 (Z1.2020.15441);
- Caravaggio (BG), con nota protocollo n. 6333 del 29 maggio 2020 (Z1.2020.15828);
- Oliveto Lario (LC), con nota protocollo n. 3103 del 10 giugno 2020 (Z1.2020.16922).

Dato atto altresì del fatto che anche i Comuni che hanno confermato la capacità di gestire le istruttorie, sono poi incorsi in notevoli ritardi rispetto ai termini fissati nel decreto n. 1437/2020.

Preso atto del fatto che i Comuni di Albano Sant'Alessandro, Calcinate, Fara Gera d'Adda, Gottolengo, Lecco, Rovato, Saviore dell'Adamello, Treviglio e Vigano San Martino hanno dato riscontro, seppur oltre i termini sopracitati, in merito alle pratiche loro assegnate.

Considerata la necessità di garantire il rispetto della disciplina europea in materia di *Aiuti di Stato* ed in particolare del regime SA.54419 per la concessione dei contributi a favore dei soggetti che svolgono attività economiche.

Dato atto che, per i soggetti che svolgono attività economiche, l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili nel rispetto del Reg 651/2014/UE - artt. da 1 a 12 e art.50 in toto - e del Regime SA.54419.

Dato atto altresì che per gli aiuti in esenzione:

- non sono concedibili aiuti alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg 651/2014/UE;
- non sono concedibili aiuti alle imprese che al momento della calamità si trovavano in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento n. 651/2014/UE, in quanto applicabile.

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*».

Dato atto che, ai sensi e per i fini dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, gli uffici competenti hanno proceduto ad acquisire, in particolare ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.m. 115/2017, il CAR 9614 per il Regime SA.54419 e i COR per ogni attività economica e produttiva beneficiaria del contributo per la ripresa dell'attività (art. 3 o.c.d.p.c. n. 558/2018) e/o per il contributo finalizzato all'incremento della resilienza delle strutture (art.4, d.p.c.m. 27 febbraio 2019), come meglio riportato nelle tabelle 2 e 3 allegate al presente atto quali sue parti integranti ed all'inserimento delle informazioni circa le visure di legge e le agevolazioni concesse in regime di aiuto nel RNA.

Dato atto inoltre di aver proceduto, secondo le modalità impartite dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il documento denominato «*Istruzioni per la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale di cui al d.p.c.m. 20 febbraio 2019 - Misure di emergenza*», alla generazione dei CUP, riportati nelle Tabelle allegata al presente atto.

Preso atto di quanto previsto nelle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, allegati A, B, C e D del decreto n. 1437/2020.

Visto quanto disposto in merito ai controlli al comma 1, art. 4, ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 661

dell'1 agosto 2019, che recita: «*All'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma: «4-bis: la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo*».

Ritenuto conseguentemente:

- di dover dare atto delle domande di contributo pervenute entro i termini, così come meglio indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di poter procedere alla presa d'atto delle istruttorie concluse in favore delle attività produttive, risultando completate tutte le fasi di valutazione per l'effettiva assegnazione del contributo ai diversi beneficiari;
- di prendere atto e fare proprie le istruttorie di ammissibilità al contributo effettuate dai Comuni di Albano Sant'Alessandro, Calcinate, Fara Gera d'Adda, e Vigano San Martino, i quali hanno trasmesso le rispettive relazioni istruttorie, i controlli effettuati e le tabelle riepilogative previste, in armonia con il dettato di cui alle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, allegato al decreto del Commissario delegato 7 febbraio 2020, n. 1437, che sono depositate in atti presso gli uffici del Commissario;
- di prendere atto e fare propria l'istruttoria di ammissibilità al contributo effettuata direttamente dagli uffici della Direzione regionale Territorio e Protezione Civile in sostituzione del Comune di Brallo di Pregola, anch'essa depositata in atti presso gli uffici del Commissario.

Ritenuto infine, sulla base delle istruttorie effettuate e fatte proprie, di dover procedere alla concessione provvisoria del contributo massimo concedibile ad ogni singola attività economica, così come meglio individuate nelle:

- Tabella 2 - contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economico-produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;
- Tabella 3 - contributo finalizzato al ripristino delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;

tutte allegate quali parti integranti e sostanziali del presente decreto.

Ritenuto di non poter concedere alcun contributo in relazione all'istanza SIAGE ID1792376 relativa al Comune di Brallo di Pregola (PV), istruita direttamente dagli uffici della Direzione regionale Territorio e Protezione Civile in sostituzione del Comune stesso, in quanto priva di documenti obbligatori ed escludenti ai sensi del bando, quali il «*Modello C*» e la perizia giurata, non forniti neppure a seguito di richiesta di integrazione.

Ritenuto di poter procedere alla erogazione diretta in favore dei rispettivi comuni delle quote di contributo già rendicontate dai beneficiari in sede di istanza, ai fini della successiva liquidazione del contributo concesso a tal fine da parte dei comuni stessi.

Ritenuto infine di dover rimandare a successivi atti il trasferimento delle risorse provvisoriamente assegnate ai Comuni per gli interventi di rispettiva competenza ancora da effettuarsi, non appena trasmessi i previsti rendiconti finanziari a saldo delle opere.

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la Missione 11, Programma 2, risultato Atteso 181. Ter. 11.2 «*Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate*».

Visti i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, il II Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. XI/126 del 17 maggio 2018) che nomina Roberto Laffi Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di dare atto del complesso delle domande di contributo pervenute entro i termini, ai sensi del citato decreto del Commissario delegato 7 febbraio 2020, n. 1437, così come meglio indi-

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

cato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto e fare proprie le istruttorie di ammissibilità al contributo effettuate dai Comuni di Albano Sant'Alessandro, Calcinate, Fara Gera d'Adda, e Vigano San Martino, i quali hanno trasmesso le rispettive relazioni istruttorie, i controlli effettuati e le tabelle riepilogative previste, in armonia con il dettato di cui alle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, allegate al decreto del Commissario delegato 7 febbraio 2020, n. 1437, che sono depositate in atti presso gli uffici del Commissario;

3. di prendere atto e fare propria l'istruttoria di ammissibilità al contributo effettuata direttamente dagli uffici della Direzione regionale Territorio e Protezione Civile in sostituzione del Comune di Brallo di Pregola, anch'essa depositata in atti presso gli uffici del Commissario;

4. di concedere, sulla scorta delle istruttorie trasmesse dai Comuni territorialmente competenti ovvero dagli uffici della Direzione regionale Territorio e Protezione Civile in sostituzione del Comune di Brallo di Pregola, i contributi in favore di diversi soggetti che svolgono attività economiche e produttive e che hanno presentato apposita istanza valutata favorevolmente in sede istruttoria, così come meglio indicato nelle allegate:

- Tabella 2 - contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economico-produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;
- Tabella 3 - contributo finalizzato al ripristino delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;

parti integranti e sostanziali del presente atto, per un importo complessivo di € 107.764,03;

5. di imputare la suddetta spesa, pari a complessivi € 107.764,03, a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 6102 aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

6. di dare atto che, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi tra il 27 e il 30 ottobre 2018 sul territorio della Regione Lombardia e con riferimento ai soggetti individuati nelle tabelle 2 e 3, di cui al precedente punto 4., i contributi alle attività economiche e produttive per i danni occorsi al patrimonio immobiliare ed ai beni mobili sono concessi nei limiti rispettivamente indicati negli allegati al più volte citato decreto n. 1437/2020;

7. di confermare l'individuazione dei Comuni quali enti attuatori per quanto concerne l'erogazione dei contributi, secondo le modalità contenute negli Allegati al decreto n. 1437/2020, secondo le tempistiche che saranno comunicate con nota del Commissario delegato;

8. di incaricare gli uffici della *Direzione Territorio e Protezione Civile, Unità Organizzativa Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche*, di predisporre gli atti di spesa che saranno poi sottoscritti dal Commissario per quanto attiene ai contributi immediatamente erogabili, pari a complessivi € 98.269,93, in favore dei Comuni, individuati quali enti attuatori per quanto concerne l'erogazione dei contributi in favore dei beneficiari finali, nel seguente modo:

- Comune di Vigano San Martino (BG) - € 20.000,00;
- Comune di Calcinate (BG) - € 24.048,90;
- Comune di Caravaggio (BG) - € 9.195,03;
- Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - € 45.026,00;

9. di rinviare a successivo atto l'erogazione in favore del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), previa rendicontazione finale degli interventi eseguiti dal beneficiario individuato e relativi al progetto SIAGE ID1793874;

10. di rinviare a successivo atto la concessione dei contributi in favore dei privati cittadini;

11. che, in favore dei beneficiari che svolgono attività economica, i contributi siano concessi ed erogati nel rispetto del Reg. n. 651/2014/UE, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12) che per la sezione particolare di cui all'art.50, e del regime SA.54419 registrato in RNA con il CAR 9614;

12. di ritenere non ammissibile al contributo l'istanza SIAGE ID1792376, assunta in atti del Commissario delegato con proto-

collo n. Z1.2020.0009377 del 24 marzo 2020 e relativa ad un'impresa con sede nel Comune di Brallo di Pregola (PV);

13. di notificare ai Comuni interessati il presente atto, mediante posta certificata, comprensivo degli Allegati, per una tempestiva erogazione dei contributi ai beneficiari, secondo le indicazioni fornite con nota del Commissario Delegato;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito istituzionale della Regione Lombardia, depurato dei dati eccedenti secondo le disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

15. di pubblicare i dati inerenti il presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il commissario delegato  
direttore generale  
Roberto Laffi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1****Domande di contributo pervenute entro i termini**

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.
1795526	Z1.2020.0009224	23/03/2020	GOTTOLENGO	BS
1773913	Z1.2020.0008999	21/03/2020	LECCO	LC
1793398	Z1.2020.0009227	23/03/2020	OLIVETO LARIO	LC
1793779	Z1.2020.0009226	23/03/2020	OLIVETO LARIO	LC
1793566	Z1.2020.0008989	21/03/2020	PISOGLNE	BS
1791505	Z1.2020.0008881	19/03/2020	ROVATO	BS
1770604	Z1.2020.0008729	18/03/2020	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
1778177	Z1.2020.0009176	23/03/2020	TREVIGLIO	BG
1793874	Z1.2020.0009225	23/03/2020	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
1792376	Z1.2020.0009377	24/03/2020	BRALLO DI PREGOLA	PV
1777573	Z1.2020.0008878	19/03/2020	CALCINATE	BG
1789904	Z1.2020.0009156	23/03/2020	CARAVAGGIO	BG
1775698	Z1.2020.0008523	17/03/2020	FARA GERA D'ADDA	BG
1785173	Z1.2020.0008814	19/03/2020	VIGANO SAN MARTINO	BG

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 02 ottobre 2020

Elenco riepilogativo dei beneficiari di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive - OCDPC N.558/2018, art. 3, comma 3, let. b)

**TABELLA 2**

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.	Determinazione delle Spese Ammissibili a contributo	Contributo Massimo Concedibile al netto degli indennizzi assicurativi e nei limiti del massimale previsto dall'art 3, comma 3, lett b) dell'OCDPC n.558/2018	Codice CAR	Codice VERCOR Visura Aiuti	Codice VERCOR Visura Deggendorf	Codice COR	CUP
1793874	Z1.2020.0009225	23/03/2020	ALBANO SANTALESSANDRO	BG	€ 4.460,00	€ 0,00	9614	7093815	7093816	-	J73D20000430008
1785173	Z1.2020.0008814	19/03/2020	VIGANO SAN MARTINO	BG	€ 67.184,49	€ 20.000,00	9614	7521082	7521091	7452900	J63G20000240008
						<b>€ 20.000,00</b>					

Contributo finalizzato al ripristino delle strutture sedi di attività economiche e produttive - OCDPC N.558/2018, art. 3, comma 3, let. b)

TABELLA 3

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.	Spese Ammissibili al contributo di cui alla lett. e, comma 2, art.25 Dlgs1/2018			Contributo Massimo Concedibile al netto degli indennizzi assicurativi e nei limiti del massimale previsto dall'art.4, del DPCM 27/02/2019			Codice CAR	Codice VERCOR Visura Aiuti	Codice VERCOR Visura Degendorf	Codice COR	CUP
					Intervento Realizzato	Intervento da realizzare	Spese Tecniche	Intervento Realizzato	Intervento da realizzare	Contributo Totale					
1793874	Z1.2020.0009225	23/03/2020	ALBANO SANT'ALESSANDRO*	BG	€ 0,00	€ 10.549,00	€ 1.054,90	€ 0,00	€ 9.494,10	<b>€ 9.494,10</b>	9614	7093815	7093816	7453113	J73D20000490008
1777573	Z1.2020.0008878	19/03/2020	CALCINATE	BG	€ 62.108,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.048,90	€ 0,00	<b>€ 24.048,90</b>	9614	7519553	7519556	7453301	J23G20000140008
1789904	Z1.2020.0009156	23/03/2020	CARAVAGGIO	BG	€ 18.390,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.195,03	€ 0,00	<b>€ 9.195,03</b>	9614	7520203	7520197	7453405	J33G20000190008
1775698	Z1.2020.0008523	17/03/2020	FARA GERA D'ADDA	BG	€ 96.401,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,00	€ 0,00	<b>€ 45.026,00</b>	9614	7520632	7520636	7453507	I13G20000090008
								<b>€ 78.269,93</b>	<b>€ 9.494,10</b>	<b>€ 87.764,03</b>					

\*: Contributo rettificato d'ufficio